

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 147° — Numero 30

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 luglio 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 297. Sentenza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnanti - Concorso per l'immissione nei ruoli degli insegnanti di religione - Limitazione ai docenti che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e assunta disparità di trattamento rispetto ai docenti precari con periodi di insegnamento non continuativi, complessivamente più lunghi di quattro anni - Esclusione - Natura eccezionale della disciplina ed esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

– Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 5, comma 1.

– Costituzione artt. 3, 4, 51 e 97.....

Pag. 17

N. 298. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Siciliana - Sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità dei dipendenti - Esclusione per coloro che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003 - Asserita irragionevolezza nonché violazione del principio di copertura finanziaria - Carente ricostruzione della fattispecie e indebita richiesta di pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma

» 21

N. 299. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Asserita irragionevole automatica applicazione di aliquote annue più onerose rispetto a quelle previste dalla normativa statale - Ritenuta violazione dei principi di copertura finanziaria e di tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale - Prospettazione di una varietà di ipotesi di soluzione con conseguente impossibilità di adottare una pronuncia additiva - Questioni finalizzate ad ottenere l'avallo interpretativo della Corte - Manifesta inammissibilità.

– Legge Regione Siciliana 5 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 81

» 25

N. 300. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disagio e/o errata gestione operativa - Asserito ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane s.p.a. nonché diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Ritenuto contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Intervenuta abrogazione di una delle disposizioni censurate ed omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità della stessa - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, comma 1, 28, comma 1, 70 e 93, comma 1.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disagio e/o errata gestione operativa - Asserito ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane s.p.a. nonché diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Ritenuto contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Questione avente ad oggetto norme prive di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

- D.m. 26 febbraio 2004.
- Costituzione, artt. 2 e 3

Pag. 29

N. 301. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Limitazione ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte ed eccesso di delega - Eccepita inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie - Eccezione basata su un'erronea ricostruzione del caso di specie - Reiezione.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 23, 70 e 76.

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Limitazione ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio - Asserito contrasto con un principio direttivo della legge di delega n. 421 del 1992 - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Censura formulata in termini contraddittori ed incerti, segnatamente in ordine all'individuazione della norma impugnata - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 23, 70 e 76

» 31

N. 302. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Indennità giudiziaria - Corresponsione ai magistrati durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie - Modifica della disciplina, nel senso dell'attribuzione dell'indennità nel periodo di astensione obbligatoria, intervenuta prima della proposizione della questione - Omessa considerazione della novella legislativa da parte del remittente - Omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 3

» 34

N. 303. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Esenzione dai tributi per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio - Contributo alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e imposta sul valore aggiunto sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato - Mancata estensione - Asserita irragionevolezza - Carente motivazione, da parte dell'arbitro rituale remittente, sulla propria competenza a conoscere delle questioni incidentali relative ad obbligazioni tributarie e previdenziali, in base alla disciplina applicabile *ratione temporis* - Difetto di motivazione sulla rilevanza già riscontrato in ordine ad una precedente ordinanza del medesimo remittente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 3

Pag. 36

N. 304. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Catania - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare - Termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità - Inosservanza - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità ai giudizi davanti alla Corte costituzionale - Improcedibilità del conflitto.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36

» 40

N. 305. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata - Necessario riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103

» 43

N. 306. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata - Necessario riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103

» 46

N. 307. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante strumenti elettronici (Autovelox) - Necessità della contestazione immediata - Esclusione - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra i cittadini, in relazione alle ipotesi in cui la cui violazione al codice della strada è accertata senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche - Mancanza di limiti alla esperibilità dei rimedi giurisdizionali - Predeterminazione delle sedi stradali interessate dalla presenza degli autovelox - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 314), art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 48

N. 308. Sentenza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Legge della Regione Siciliana - Dipendenti degli enti locali inquadrati anche in soprannumero - Riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 - Violazione del principio dell'utilizzazione dello strumento della contrattazione collettiva per la disciplina dei rapporti d'impiego dei dipendenti pubblici, costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 9.
- Costituzione, art. 117; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera a); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 3.....

» 51

N. 309. Ordinanza 5 - 20 luglio 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Delibera legislativa della Regione Siciliana - Disposizioni concernenti i componenti degli uffici stampa delle istituzioni locali, degli enti strumentali della Regione, delle aziende del servizio sanitario e del Presidente della Regione e relativo trattamento economico - Ricorso del Commissario dello Stato - Sopravvenuta promulgazione e pubblicazione della legge con omissione di tutte le disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095 - Stralcio X), art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, ultimi due periodi.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114

» 55

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 71. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 giugno 2006 (della Regione Valle d'Aosta).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata adozione attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, che rende l'atto viziato sotto il profilo formale e procedurale - Lamentato vizio di eccesso di delega per la natura fortemente innovativa del decreto legislativo in violazione dei limiti stabiliti e in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati nella delega - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali come delineate dalla Costituzione e dallo Statuto speciale nonché dalle relative norme di attuazione - Lamentata violazione del principio di sussidiarietà - Lamentata contrarietà al diritto comunitario - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero atto.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Istituzione presso il Ministero dell'ambiente della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Composizione delle sottocommissioni - Integrazione con l'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attività - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata inadeguatezza della partecipazione regionale, in forma solo eventuale, debole e non garantita - Lamentato contrasto con la direttiva 2001/42/CE con lesione delle prerogative regionali in materia di attuazione diretta delle norme comunitarie - Denunciata violazione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente in materia ambientale, del principio di leale collaborazione, nonché vizio di eccesso di delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6 nonché articoli da 15 a 22 nella parte in cui richiamano l'art. 6.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Individuazione dei piani e dei programmi da sottoporre a VAS, compresi quelli regionali e degli enti locali - Valutazione rimessa alla competente sottocommissione della Commissione ministeriale tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato accentramento a livello statale con conseguente compressione delle attribuzioni legislative e amministrative della Regione in materia di tutela dell'ambiente, nonché nelle materie «urbanistica», «piani regolatori per zone di particolare importanza turistica», «strade e lavori pubblici di interesse regionale», «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per carenza di adeguate garanzie procedurali e cooperative.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. d), f) e g).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Previsione di intervento sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non si esprima entro sessanta giorni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e della legge delega - Denunciata compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata lesione della competenza esclusiva regionale in materia di urbanistica.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. g).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Consultazioni e forme di pubblicità - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata violazione del principio di pubblicità di cui alla direttiva 2001/42/CE, con impedimento ai soggetti pubblici e privati aventi diritto di prendere parte all'iter di approvazione del piano, di effettuare le proprie valutazioni anche sulla base della valutazione espressa dall'autorità competente - Lamentata lesione, con riferimento alla applicabilità della disciplina ai procedimenti regionali e locali, delle attribuzioni regionali in materia ambientale e delle competenze relative alle materie ulteriori trasversalmente interessate dalle procedure di valutazione ambientale, e in particolare delle competenze regionali esclusive in materia di pianificazione urbanistica - Lamentata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 10 e 16.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Progetti dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Sottrazione all'obbligo di valutazione ambientale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata violazione dei principi comunitari di cui alla direttiva 2001/42/CE - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 68.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Obiettivo della promozione dell'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato contrasto con la direttiva 2001/42/CE, che assoggetta a valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, con sola esclusione dei piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale - Lamentata lesione delle attribuzioni della ricorrente, in particolare di quelle statutarie, in materia ambientale, eccesso di delega in relazione al rispetto imposto al legislatore delegato dei principi e delle norme comunitarie, lesione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 4, comma 1, lett. a), n. 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Delimitazione del campo di applicazione della procedura, con esclusione dei progetti relativi ad opere di protezione civile oppure attuati in via d'urgenza, nonché quelli di carattere temporaneo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata incompatibilità con la normativa comunitaria che esclude solo i progetti approvati con specifico atto legislativo e i progetti relativi ad opere di difesa nazionale - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Autorità preposta alla procedura - Attribuzione allo Stato di tutti i progetti di opere sottoposte ad autorizzazione statale e dei progetti di opere aventi impatto interregionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata esclusione di ogni valutazione, da parte delle regioni coinvolte, dei progetti autorizzati a livello nazionale ma con forte impatto sul territorio regionale, nonché eliminazione di coordinamento tra VIA regionali - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inerzia dell'autorità competente superiore a novanta giorni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato contrasto con l'obiettivo di coordinamento con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere da parte delle Regioni, previsto dall'art. 45 del d.lgs. medesimo - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Relazioni tra VAS e VIA - Elementi già positivamente valutati in sede di VAS o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma - Acquisizione alla procedura di VIA - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato contrasto con la direttiva 2001/42/CE - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 33.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione, in carenza di disciplina transitoria, delle precedenti Autorità di bacino e sostituzione con le Autorità di bacino distrettuali, nonché ripartizione dei distretti idrografici - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata portata innovativa della disciplina con esorbitanza dai limiti di oggetto stabiliti nella legge delega, mancato coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, grave situazione di incertezza normativa - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale, di governo del territorio e di acque - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Denunciato eccesso di delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo e quarto comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. d), e), f), g), i), m), q), 3, lett. d), e 4.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Affidamento del servizio mediante gara - Decreto ministeriale per la definizione delle modalità e dei termini del procedimento di aggiudicazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizio pubblico locale e della competenza statutaria primaria in materia di ordinamento degli enti locali - Lamentata adozione di normativa di dettaglio e autoapplicativa lesiva delle attribuzioni regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica - Lamentata adozione di fonte regolamentare statale in materie di competenza regionale e particolarmente in materia di tutela dell'ambiente.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 202 e 203.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. b), e 4

- N. 72. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006 (della Regione Umbria).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza per i progetti di opere o interventi aventi impatto ambientale interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata acquisizione al livello statale di competenze regionali - Contrasto con il principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge delega - Disconoscimento della possibilità che la legge regionale ratifichi intese con altre Regioni - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma ottavo, e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Spostamento in sede statale qualora dall'istruttoria risulti che l'opera o l'intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre Regioni - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata acquisizione al livello statale di competenze regionali - Contrasto con il principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge delega - Disconoscimento della possibilità che la legge regionale ratifichi intese con altre Regioni - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 42, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 (comma ottavo) e 118 (primo comma).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Attività conoscitiva - Costituzione e gestione, ad opera dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento delle scelte in capo a soggetto statale e mancanza di bilateralità del raccordo - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione, finanziamento e controllo di tutti gli interventi in materia di difesa del suolo - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento allo Stato di compiti già attribuiti alle Regioni (o svolti con la partecipazione regionale) in base al d.lgs. 112/1998 - Eccesso di delega - Mancato coinvolgimento regionale nelle funzioni di programmazione e finanziamento - Violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di esigenze di esercizio unitario della funzione di controllo.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a).
- Costituzione, artt. 76, (117) e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, 88, commi 1 e 2, 89, commi 1, lett. h), e 5.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario e comunque senza previsione dell'intesa con la Regione interessata - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali (in materia di difesa del suolo, governo del territorio e protezione civile).

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 76, 117 (comma secondo, lett. s), e 118, primo comma; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a); direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004, modificata dalla direttiva 25 febbraio 2005.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Accorpamento dei bacini idrografici in otto macrodistretti ed istituzione di nuove Autorità di bacino distrettuale in sostituzione di quelle previste dalla legge 183/1989 - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Irrazionale delimitazione dei nuovi Distretti e mancato coinvolgimento delle Regioni nella relativa decisione - Insufficienza della partecipazione (minoritaria) regionale a garantire codecisioni paritarie in seno agli organi delle nuove Autorità (Conferenza istituzionale permanente e Conferenza operativa) - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega, per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di principi e criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, commi 3 e 4, e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9, lett. c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Suppressione dal 30 aprile 2006 delle Autorità di bacino previste dalla legge 183/1989 - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di definire, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, criteri e modalità per il trasferimento di personale e risorse alle nuove Autorità di distretto, di disciplinare il trasferimento di funzioni e di regolamentare il periodo transitorio - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata specifica illegittimità del potere normativo del Presidente del Consiglio per mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Specifica illegittimità della data di soppressione delle vecchie Autorità di bacino per impossibilità che la normativa transitoria venga emanata entro la stessa data - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Piano di bacino distrettuale - Contenuti - Programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata invasione di materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Interferenza con il Piano regolatore generale degli acquedotti (la cui modifica e aggiornamento sono attribuiti alle Regioni) - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, comma 3, lett. e).
- Costituzione, art. 118, primo comma; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, comma secondo, lett. a).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Censimento da parte delle Autorità concedenti di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico - Osservanza dei criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione delle competenze regionali (sia che il decreto ministeriale venga qualificato come atto di indirizzo e coordinamento, sia come atto sostanzialmente regolamentare) - Eccesso di delega per contrasto con principi direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 5, prima parte.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 9 e 9, lett. b).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale (a prevalente composizione statale) di parere vincolante sulle domande di piccole e grandi derivazioni, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela approvato dalla Regione - Esclusione del silenzio assenso e nomina di un commissario *ad acta* in mancanza di parere nei termini stabiliti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Sovrapposizione della disciplina statale a quella regionale già esistente - Violazione del principio di sussidiarietà - Eccesso di delega per contrasto con principi e criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1 (modificativo dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).
- Costituzione, artt. 76, 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. b); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, 87, 88 e 89.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione alle acque reflue domestiche, purché la materia prima lavorata provenga «in misura prevalente» dall'attività di coltivazione dei terreni - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata riduzione del livello di tutela delle acque assicurato dalla normativa previgente - Possibilità di discriminazioni derivanti dalla mancanza di criteri certi e affidabili - Contrasto con i principi direttivi della legge delega - Incidenza sulle competenze regionali concorrenti in materia di tutela del territorio e della salute.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8, lett. a), e 9, lett. b); decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 28, comma 7, lett. c); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Disciplina del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dalle clausole di competenza «trasversale» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) invocate dal legislatore statale - Lesione delle competenze legislative regionali in materia di servizio idrico integrato - Richiamo alle sentenze nn. 407/2002, 272/2004 e 29/2006 della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160 e 166, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma 2, lett. e), s), m), p).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Possibilità per i Comuni con meno di mille abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane di non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dalle clausole di competenza «trasversale» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) invocate dal legislatore statale - Compressione delle competenze legislative regionali in materia di servizio idrico integrato - Violazione del principio di ragionevolezza (in rapporto alla situazione dei Comuni umbri) - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, commi secondo, lett. e), s), m), p), e quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Piano d'ambito - Potere dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (a prevalente composizione statale) di notificare all'Autorità d'ambito rilievi e osservazioni e di dettare prescrizioni in relazione ai livelli minimi di servizio e al piano finanziario - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario - Lesione delle potestà di controllo regionale - Eccesso di delega - Contrasto con il d.lgs. 112/1998.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, commi secondo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Affidamento in concessione gratuita al gestore del servizio idrico integrato di tutte le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Invasione della competenza regionale residuale - Lesione del principio di ragionevolezza - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 153, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Tariffa per il servizio idrico - Istituzione, fissazione dei relativi parametri di determinazione ed attribuzione di competenze normative di attuazione ai Ministri dell'ambiente e dell'economia - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119, commi primo e secondo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8 [primo periodo] e comma 8, lett. d).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Quote di tariffa riferite al servizio di fognatura e depurazione - Disciplina - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119, commi primo e secondo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, [primo periodo e] lett. d).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Tariffa per il servizio idrico - Possibilità di maggiorazioni per le aziende artigianali, commerciali e industriali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata estraneità ai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308; legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13, comma 7.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (a prevalente composizione statale) - Compiti e funzioni ad essa attribuiti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata estraneità ai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze di esercizio unitario - Mancato riferimento alle potestà di pianificazione regionale - Eccesso di delega per inosservanza di criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 160.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8, comma 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Potere dei consorzi di bonifica di determinare il contributo dovuto da chiunque, non associato al consorzio, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi - Ipotizzato assoggettamento degli enti locali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e dell'autonomia negoziale degli enti locali - Violazione della competenza regionale residuale - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e carattere innovativo della disposizione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 4.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Recupero dei rifiuti - Metodi di recupero destinati ad ottenere materie prime secondarie, combustibili o prodotti - Possibilità di definizione mediante appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti economici (o le associazioni di categoria dei settori interessati) e il Ministro dell'ambiente - Disciplina delle relative modalità procedurali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata introduzione di definizioni di smaltimento, recupero, sottoprodotto e materia prima secondaria (MPS) non conformi o non coerenti con la normativa e la giurisprudenza comunitarie - Sostanziale deregolamentazione della disciplina del recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate» e «privatizzate» - Lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme - Eccesso di delega per inosservanza di principi e criteri direttivi - Diretta violazione delle competenze regionali in materia di ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, e 183, comma 1, lett. g), h), m), n), q), u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Procedure semplificate di smaltimento di rifiuti non pericolosi - Norme e condizioni di ammissione per ciascun tipo di attività - Possibile determinazione mediante accordi di programma stipulati fra i soggetti economici e il Ministro dell'ambiente - Proroga transitoria delle disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitarie - Sostanziale deregolamentazione della materia - Lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme - Diretta violazione delle competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Terre e rocce da scavo - Esclusione dall'ambito e dal regime dei rifiuti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Diretta violazione delle competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. *e*) ed *f*), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente (tutela dell') - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (c.d. MUD) - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata perdita di informazioni per le strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. *e*) ed *f*), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per quelli speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione e il coordinamento degli Ambiti territoriali ottimali, nonché delle linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata previsione di (non consentiti) atti di indirizzo e coordinamento in materia regionale - Violazione del principio di leale collaborazione - Invasione della competenza regionale in materia di gestione dei rifiuti - Eccesso di delega - Invasione di competenze regionali residuali in materia di tariffazione dei servizi pubblici locali e nella promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, in particolare lett. *m*) ed *o*).
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 1, lett. *i*).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Possibilità di immediato passaggio al nuovo gestore dei dipendenti delle aziende private operanti nel settore - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata incidenza sull'autonomia imprenditoriale privata - Lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, comma 6.
- Costituzione, artt. 42, 43 e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (VIA), le competenze per la difesa del suolo, le Autorità di bacino, i distretti idrografici e i piani di bacino, la tutela quantitativa delle acque, gli scarichi delle imprese agricole, l'Autorità d'ambito territoriale ottimale, il piano d'ambito, le dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, la tariffa del servizio idrico, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione, l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, gli usi delle acque irrigue e di bonifica, il c.d. recupero dei rifiuti, la definizione dei rifiuti, le terre e rocce da scavo, gli obblighi di comunicazione e il catasto dei rifiuti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le procedure semplificate per i rifiuti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata sussistenza di vizi procedurali inficianti l'intero decreto legislativo - Mancato rispetto della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali (di fatto impossibilitata a disporre di un termine adeguato per esprimere formalmente il proprio parere) - Violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Incidenza su competenze e prerogative costituzionali delle Regioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lett. e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, e 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, art. 76; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3

Pag. 78

- N. 30. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 7 luglio 2006 (del Tribunale di Catania).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 4 dicembre 2003, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Alberto Acierio per diffamazione aggravata nei confronti dell'on. Antonino Macaluso concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Giarre, per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati di Roma 4 dicembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 103

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 297

Sentenza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnanti - Concorso per l'immissione nei ruoli degli insegnanti di religione - Limitazione ai docenti che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e assunta disparità di trattamento rispetto ai docenti precari con periodi di insegnamento non continuativi, complessivamente più lunghi di quattro anni - Esclusione - Natura eccezionale della disciplina ed esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 5, comma 1.
- Costituzione artt. 3, 4, 51 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), promossi con due ordinanze del 29 gennaio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sui ricorsi proposti da Anna Rita Margiotta ed altra e da Monica Grosso contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro, iscritte ai numeri 216 e 217 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Anna Rita Margiotta ed altra e di Monica Grosso, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato Fausto Buccellato per Anna Rita Margiotta ed altra e per Monica Grosso.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con due distinte ordinanze (r.o. n. 216 e n. 217 del 2005) ha sollevato — in riferimento agli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado).

La disposizione impugnata prevede che il primo concorso per l'accesso in ruolo degli insegnanti di religione cattolica è riservato esclusivamente a quelli che hanno «prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi» e sono in possesso di altri requisiti.

Dinanzi al Tar pendono due giudizi promossi da docenti precari — incaricati dell'insegnamento di religione cattolica per periodi diversi, ma non continuativi, per almeno quattro anni — volti all'annullamento del bando di concorso (decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 2 febbraio 2004), adottato in applicazione dell'art. 5 suddetto, e dei decreti con i quali i ricorrenti erano stati esclusi dalla procedura concorsuale per difetto del requisito del quadriennio continuativo di servizio ed erano state annullate le prove sostenute. La domanda di sospensione di questi ultimi decreti è stata accolta, sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Nelle due analoghe ordinanze di remissione, il giudice premette che i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità dell'art. 5 in argomento.

In ordine alla rilevanza, il giudice sostiene che l'eliminazione dalla norma in questione del requisito della continuità del servizio determinerebbe la caducazione della corrispondente previsione contenuta nel bando di concorso e, quindi, l'ammissione dei ricorrenti al concorso riservato.

Quanto alla non manifesta infondatezza, precisato che non è contestato che i ricorrenti sono in possesso del requisito del servizio almeno quadriennale, ma non continuativo, il rimettente prospetta la violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., ad opera della norma impugnata, nella parte in cui richiede il servizio di insegnamento prestato in maniera continuativa per un quadriennio nell'ultimo decennio e non il servizio di durata quadriennale, comunque prestato nello stesso periodo.

A sostegno della incostituzionalità, il Tar richiama la giurisprudenza della Corte in ordine al controllo di ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore, che ne ammette il sindacato in caso di «palese arbitrarietà od irrazionalità» (sentenze n. 437 del 2002, n. 431 e n. 466 del 1997, n. 113 del 1996). Precisa che le pronunce relative all'accesso al pubblico impiego (sentenze n. 136 e n. 205 del 2004) hanno evidenziato il nesso esistente con la regola costituzionale del pubblico concorso di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. In particolare, ricorda che, secondo la Corte, il concorso pubblico costituisce «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione» (sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999) e che tale regola può dirsi rispettata «solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi» (sentenza n. 205 del 2004). In tale direzione, recependo le argomentazioni contenute nei ricorsi introduttivi, il Tar mette in luce che la previsione della continuità del servizio non risponde alla finalità di selezionare il precariato più recente e conduce all'ipotesi paradossale di escludere dal concorso chi abbia comunque insegnato per otto anni (con due interruzioni annuali) e, quindi, per un periodo doppio rispetto a chi abbia il requisito quadriennale continuativo. In definitiva, secondo il giudice remittente, il requisito della continuità del quadriennio, delimitando il periodo temporale ritenuto idoneo alla partecipazione al concorso di soggetti in possesso di sufficienti requisiti di professionalità, determina una arbitraria ed irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati.

2. — In entrambi i giudizi, con atti analoghi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

La difesa erariale si sofferma sul contenuto dell'intera legge, mettendone in evidenza la matrice concordataria, nel cui contesto sono stati istituiti i ruoli degli insegnanti di religione cattolica. Sottolineato il carattere transitorio della norma impugnata, che disciplina i requisiti per l'accesso soltanto per il primo concorso, l'Avvocatura sostiene che il servizio continuativo è stato richiesto «all'evidente scopo di valorizzare l'esperienza professionale acquisita attraverso una maggiore concentrazione del servizio dimostrata dalla continuità senza soluzioni e per ciò stesso non frammentaria e atomizzata». Il legislatore, quindi, avrebbe non irragionevolmente esercitato il proprio potere discrezionale privilegiando l'esperienza professionale acquisita «con la maggiore garanzia di consistenza, dimostrata, appunto, dal periodo di servizio quadriennale ininterrotto», coniugato ad altri requisiti.

3. — Si sono costituiti con memorie distinte, ma analoghe, i ricorrenti dei giudizi principali, chiedendo l'accoglimento della questione.

In generale, a sostegno della irragionevolezza, sottolineano i risultati «aberranti» cui conduce il requisito della continuità, già messi in luce dalle ordinanze di remissione, nonché la mancanza di ragionevolezza di una delimitazione temporale continuativa all'interno di un periodo ampio, atteso che l'unico fine ragionevole dovrebbe essere la selezione a monte del precariato in possesso di un'esperienza più consistente, soddisfatta pienamente dalla richiesta dei quattro anni nell'arco di dieci, visto che l'esperienza discende dal numero di anni di servizio e non dalla loro continuità.

In particolare, rispetto alla violazione dell'art. 3 Cost., le parti private sostengono che la norma impugnata attribuisce un trattamento deteriore agli insegnanti che si troverebbero in una situazione più meritevole, avendo prestato servizio per più anni non continuativi, ai fini della formazione della graduatoria, in base alle previsioni dello stesso art. 5, secondo cui il servizio prestato è titolo valutabile a tali fini (allegato n. 5 al bando di concorso). L'art. 4 Cost. sarebbe violato, restando limitato il diritto al lavoro dei più meritevoli. Con riferimento alla previsione dell'art. 51 Cost., che garantisce il diritto all'accesso agli impieghi pubblici in posizione di eguaglianza, sostengono che la disposizione impugnata esclude dal concorso i soggetti che, sulla base della stessa norma, possiedono «merito concorsuale maggiore». Quanto alla violazione dell'art. 97 Cost., infine, lo sbarramento alla partecipazione al concorso «non costituisce certamente un mezzo di selezione dei migliori».

Da ultimo, secondo le parti intervenute, l'irragionevolezza della disposizione contestata emergerebbe anche dalla circostanza che la stessa costituisce un *unicum* nell'intera legislazione scolastica concernente l'accesso in ruolo dei precari.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con due distinte ordinanze (r.o. n. 216 e 217 del 2005) ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado).

La disposizione impugnata stabilisce che il primo concorso per l'accesso in ruolo degli insegnanti di religione cattolica è riservato esclusivamente a coloro che hanno «prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni» e sono in possesso di altri requisiti. Il giudice remittente censura la norma, rispetto ai parametri costituzionali suddetti, nella parte in cui è richiesto il servizio di insegnamento prestato in maniera continuativa per un quadriennio nell'ultimo decennio e non il servizio di durata quadriennale, comunque prestato nello stesso periodo.

La norma impugnata si inserisce, quale disposizione transitoria, nella legge n. 186 del 2003, con la quale lo Stato ha realizzato l'intento di «dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione»; intento manifestato nel preambolo dell'Intesa, intervenuta il 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche).

Tale legge ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cattolica, assicurando la stabilità del rapporto di servizio del docente, prima regolato mediante incarichi annuali. In particolare, è stata stabilita la consistenza delle dotazioni organiche, pari al settanta per cento dei posti di insegnamento (art. 2), mentre il restante trenta per cento viene coperto mediante contratto di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 10); per i docenti di ruolo, è stata prevista l'applicabilità delle norme sullo stato giuridico ed economico del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e della contrattazione collettiva, salve le norme speciali previste nella stessa legge (art. 1); sono state disciplinate le modalità di accesso ai ruoli, mediante concorsi per titoli ed esami senza restrizioni (art. 3). In questo contesto, il legislatore si è occupato del primo concorso, richiedendo per l'ammissione — oltre ai requisiti costituiti dal possesso dei titoli professionali — la continuità dell'insegnamento per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci.

La questione sottoposta alla Corte censura, appunto, la disposizione che fissa il requisito del servizio continuativo in quattro anni. Il giudice remittente sostiene l'irragionevolezza del suddetto criterio, volto a restringere il numero dei soggetti legittimati a partecipare al primo concorso per l'accesso in ruolo. Tale criterio non trove-

rebbe giustificazione «nella volontà di dare prevalenza all'attività di insegnamento espletata in data più recente», atteso che la continuità quadriennale può risalire anche al primo quadriennio del decennio. Inoltre, comporterebbe l'esclusione dei docenti con maggiore professionalità, quale sarebbe quella acquisita mediante un servizio in ipotesi di durata largamente superiore rispetto a quella quadriennale richiesta, ma non continuativa.

2. — Le ordinanze di remissione pongono identica questione di costituzionalità rispetto alla stessa disposizione di legge; conseguentemente, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — La questione non è fondata.

Nel valutare la conformità a Costituzione della norma impugnata, occorre tener conto del suo carattere eccezionale rispetto al contesto normativo in cui è inserita. Essa, infatti, disciplina il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non in base a concorso. Solo in virtù di tale carattere eccezionale, la norma in questione sfugge al dubbio di costituzionalità, che deriva dalla riserva di tutti i posti ai soli incaricati annuali che la stessa norma ammette al concorso (sent. n. 205 del 2004).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la scelta di introdurre norme del genere «è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole» (sentenze n. 136 e n. 35 del 2004, nonché n. 208 del 2002, e ordinanza n. 168 del 2001).

I tre criteri prescelti nel caso in esame (il quadriennio, l'ambito dell'ultimo decennio e la continuità) sono tra di loro congruenti e, nell'insieme, non palesemente irragionevoli. Il legislatore — nell'ambito delle possibilità di scelta compatibili con i principi costituzionali — ha ritenuto che l'espletamento continuativo, nell'ultimo decennio, per quattro anni, dell'insegnamento della religione cattolica costituisce indice di una più sicura professionalità e, su tale base, ha delimitato l'accesso al concorso per la copertura dei primi posti nel ruolo organico dei docenti in argomento (analogamente sentenza n. 412 del 1988).

Data la stretta connessione con cui i vari profili di censura sono stati formulati, le considerazioni che precedono comportano la dichiarazione di non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 298

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Siciliana - Sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità dei dipendenti - Esclusione per coloro che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003 - Asserta irragionevolezza nonché violazione del principio di copertura finanziaria - Carente ricostruzione della fattispecie e indebita richiesta di pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da A. M. contro la Regione Siciliana, con ordinanza iscritta al n. 411 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorillo per la Regione Siciliana;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, insegnante presso gli istituti regionali d'arte, aveva impugnato il provvedimento di diniego del proprio collocamento in pensione anticipata, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento);

che identica questione era già stata sollevata nel corso del medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte, con ordinanza n. 252 del 2004, per lacunosa motivazione in ordine all'effettiva applicabilità della norma impugnata nel giudizio *a quo*;

che la Corte dei conti ricorda come la disposizione censurata — dopo aver previsto, al comma 1, la sospensione delle norme che consentono i pensionamenti di anzianità — faccia salva, nel contempo, l'applicazione dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, per chi abbia maturato l'anzianità ivi contemplata e, inoltre, nel successivo comma 2, consenta, in espressa deroga al comma 1, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 2 della citata legge reg. n. 2 del 1962, di conseguire l'anticipato collocamento a riposo nel limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, per ciascuna categoria, alla data del 31 dicembre 1993;

che il pensionamento anticipato veniva scaglionato dall'art. 39 in contingenti semestrali (comma 8), poi modificati in contingenti annuali (con decorrenza dal 1° gennaio 2004) dall'art. 5, comma 4, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2;

che la remittente fa presente come, in risposta alla domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'applicazione della suddetta normativa, l'Amministrazione avesse consentito la cancellazione dai ruoli ma senza contestuale erogazione della pensione, perché, essendo stata inquadrata in ruolo dopo l'entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 21, le spettava il trattamento pensionistico previsto per il corrispondente personale statale;

che tale provvedimento, impugnato dalla ricorrente, aveva dato luogo al giudizio in corso;

che la Corte dei conti osserva, altresì, come l'art. 20 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, abbia abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2003, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 39 della legge reg. n. 10 del 2000, stabilendo altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i requisiti previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza per i dipendenti regionali debbano essere i medesimi fissati dalle leggi statali per gli impiegati civili dello Stato;

che, pertanto, essendo stato abrogato il complesso normativo in base al quale la ricorrente ha chiesto il collocamento a riposo anticipato, si rende necessario un approfondimento in ordine alla perdurante rilevanza della prospettata questione;

che, secondo la remittente, sia dall'art. 39 impugnato sia dall'art. 2 della legge reg. n. 2 del 1962, che si riferiscono a un «diritto» alla pensione, si desume un vero e proprio diritto potestativo del dipendente alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in presenza delle condizioni indicate dalla legge, diritto che «si consuma con il suo esercizio» e che non potrebbe più essere messo in discussione se non in forza «di una norma specifica, attributiva di un contrario diritto di revoca e di un consequenziale stato di soggezione da parte dell'Amministrazione»;

che il legislatore avrebbe potuto modificare una simile situazione soltanto con una norma retroattiva, quale non è la sopravvenuta norma di parziale abrogazione dell'art. 39 in esame, sicché essa «non appare suscettibile di incidere sul diritto della ricorrente al collocamento a riposo», il quale resta disciplinato dalle disposizioni in vigore al tempo del relativo esercizio, e ciò darebbe conto della rilevanza della presente questione;

che, d'altra parte, non possono esservi dubbi sull'applicabilità alla ricorrente del citato art. 39 in quanto ella rientra in una delle categorie esonerate dalla disciplina pensionistica statale (e alle quali potevano, quindi, continuare ad applicarsi le disposizioni della menzionata legge reg. n. 2 del 1962), in base all'art. 10, secondo comma, della legge reg. n. 21 del 1986, e precisamente in quella del «personale regionale in servizio» alla data di entrata in vigore di tale ultima legge;

che, infatti, alla data suddetta, la ricorrente, benché semplicemente in qualità di insegnante incaricata annuale stabilizzata, prestava già servizio alle dipendenze della Regione, venendo poi collocata definitivamente in ruolo nel 1993;

che il suddetto rapporto professionale, ad avviso della remittente, possedeva già tutte le caratteristiche di stabilità del rapporto di ruolo;

che, dopo aver compiuto tale ampia ricostruzione della situazione di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali nella specie dovrebbe continuare ad applicarsi l'impugnato art. 39, benché *medio tempore* abrogato, la Corte dei conti passa al merito delle censure;

che, al riguardo, la remittente osserva, in primo luogo, come la disposizione censurata si ponga in controtendenza rispetto al nuovo assetto pensionistico statale, in quanto, nonostante la formale sospensione dell'applicazione delle norme aventi ad oggetto i pensionamenti di anzianità, nella sostanza essa ha consentito al personale regionale di continuare a beneficiarne attraverso il richiamo alla legge reg. n. 2 del 1962 e, quindi, ha di fatto incentivato il ricorso a tale istituto;

che, pertanto, ad avviso della Corte dei conti, la soluzione adottata dal legislatore regionale non appare priva di «elementi di manifesta illogicità»;

che la normativa denunciata sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi per fare fronte all'evidente incremento di spese creato sul bilancio regionale;

che la remittente, in conclusione, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge reg. n. 10 del 2000, nella parte in cui detta normativa, «dopo avere sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, fa, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge reg. n. 2 del 1962 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2»;

che è intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n.10, (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), «nella parte in cui, dopo aver sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità fa, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2»;

che, secondo il giudice *a quo*, avendo la ricorrente nel giudizio di merito esercitato il proprio diritto potestativo al collocamento in quiescenza ed alla pensione prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2003, n. 21, l'abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 20 di quest'ultima legge sarebbe irrilevante;

che, ad avviso della Corte dei conti, la ricorrente stessa rientra in una delle categorie cui, ai sensi dell'art.10 della legge reg. 9 maggio 1986, n. 21, continua ad applicarsi la normativa regionale in materia di collocamento anticipato in quiescenza, perché, essendo, alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, docente incaricata stabilizzata presso gli istituti regionali d'arte, deve ritenersi in servizio in qualità di dipendente regionale ed è, quindi, sottratta all'applicazione della normativa statale;

che nell'ordinanza di rimessione non soltanto non si indicano le circostanze di fatto (misura dei contributi, età) cui le norme che si ritengono applicabili subordinano il diritto oggetto del giudizio, ma non si precisa neppure se, nella specie, venga in considerazione il comma 1 o il comma 2 dell'impugnato art. 39;

che la remittente individua il vizio di legittimità nell'avere la legislazione siciliana, per esigenze di bilancio, limitato il diritto alla pensione di anzianità per il futuro e, nel contempo, illogicamente, nell'aver reso ancora applicabili le già vigenti disposizioni che rendevano fruibili le pensioni di anzianità da parte dei dipendenti regionali a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste per il personale statale, violando così anche il precetto dell'art. 81, quarto comma, Cost;

che la illogicità e la violazione dell'art. 81 Cost. sarebbero dimostrate anche dal successivo aumento dei contributi disposto dalla Regione, peraltro in misura insufficiente;

che la censura, nei termini in cui è prospettata, implica una pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico regionale che esorbita dalle attribuzioni di questa Corte;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per molteplici, concorrenti ragioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 299

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici - Asserita irragionevole automatica applicazione di aliquote annue più onerose rispetto a quelle previste dalla normativa statale - Ritenuta violazione dei principî di copertura finanziaria e di tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale - Prospettazione di una varietà di ipotesi di soluzione con conseguente impossibilità di adottare una pronuncia additiva - Questioni finalizzate ad ottenere l'avallo interpretativo della Corte - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Siciliana 5 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 81.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73 (Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione) e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114 (Riconoscimento di servizi al personale dell'Amministrazione regionale), promossi con ordinanze del 10 (n. 1 ordinanza), 22 (n. 10 ordinanze), 23 (n. 5 ordinanze), 24 (n. 3 ordinanze), 26 (n. 1 ordinanza) e 29 (n. 9 ordinanze) novembre 2004; del 1° (n. 4 ordinanze), 9 (n. 3 ordinanze), 13 (n. 2 ordinanze), 14 (n. 2 ordinanze) e 20 (n. 3 ordinanze) dicembre 2004; del 5 (n. 5 ordinanze), 10 (n. 1 ordinanza) e 11 (n. 8 ordinanze) gennaio 2005, emesse dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, iscritte ai numeri da 364 a 410, da 413 a 421 e 435 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 34, 35, 36, 37 e 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 e nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana;

Ritenuto che, con 57 distinte ordinanze motivate in modo identico in punto di diritto (iscritte nel registro ordinanze dell'anno 2005 ai numeri da 364 a 410, da 413 a 421 e al numero 435), il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73 (Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione) e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114 (Riconoscimento di servizi al personale dell'Amministrazione regionale), «nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici», previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), «impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio

1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere», così come previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980);

che tutti i giudizi *a quibus* riguardano controversie promosse da dipendenti della Regione Siciliana, i quali, avendo richiesto ed ottenuto in via amministrativa l'ammissione a ricongiunzione, presso la Regione medesima, dei periodi assicurativi di contribuzione precedenti all'assunzione, lamentano però «l'errata individuazione della quota pensione», contestando l'applicazione, da parte della Amministrazione regionale, delle «aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato»;

che, nel sollevare la questione, il giudice *a quo* osserva, anzitutto, che nei confronti dei dipendenti regionali devono essere estese, in base all'art. 18 della legge della Regione Siciliana n. 73 del 1979, «tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli», e, in forza dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana n. 114 del 1979, «le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29», così da riconoscersi «il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964»;

che il rimettente sostiene altresì che «alla suddetta estensione» non possa sottrarsi «neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere», come stabilito dall'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), applicabile ai dipendenti regionali in virtù del rinvio operato dalle sopra indicate leggi regionali; pertanto, non potrebbero trovare applicazione le aliquote «più onerose invece invocate dall'Amministrazione regionale», giacché il legislatore regionale ha rinviato alle disposizioni di legge statale non già in quanto compatibili con il sistema pensionistico della Regione Siciliana, «ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili»;

che, proprio in siffatta prospettiva, il giudice *a quo* afferma di non poter condividere l'orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di appello (Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 63/A/03 del 22 aprile 2003), che avrebbe «“creato” in via pretoria parametri diversi» da quello del 2% di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 299 del 1980;

che il rimettente, nell'illustrare l'interpretazione del giudice del gravame, evidenzia che essa:

ha ritenuto, anzitutto, che gli artt. 2 della legge n. 29 del 1979 e 4 della legge n. 299 del 1980 sarebbero norme «modulate tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto» degli artt. 42 e 44 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni)», secondo un meccanismo sostanzialmente coerente con la percentuale del 2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299 del 1980;

ha addotto, poi, che tale impostazione non sarebbe coerente con il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione Siciliana, per il quale — in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) — «la pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato..., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile»;

ha valorizzato, quindi, la *ratio* del criterio di calcolo della riserva matematica e della quota di pensione, la quale andrebbe individuata «nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell'ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva», con la conseguenza che «tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione Siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l'aliquota del due per cento [...], studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l'equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione Siciliana»;

ha pertanto concluso che «l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione Siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole)», bensì applicando le «percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio» (e cioè l'aliquota del 3,33% sino a 15 anni di servizio e l'aliquota del 2,50% per ogni anno successivo al quindicesimo);

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale soluzione giurisprudenziale sarebbe però «in palese e testuale quanto inconciliabile contrasto» con il disposto di cui agli artt. 18, primo comma, della legge regionale n. 73 del 1979 e 2, secondo comma, della legge regionale n. 114 del 1979, in quanto dette norme deporrebbero «per l'automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione Siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia»;

che il rimettente, nonostante ribadisca di non «potere prestare acquiescenza» alla predetta giurisprudenza, sostiene, tuttavia, che «proprio l'iter interpretativo seguito dai giudici d'appello [...] per le norme in questione appare conducente per evidenziare fondati dubbi di legittimità costituzionale delle medesime, nella lettura che questo, ritiene, invece, che ne debba essere fatta» e cioè quella per cui dovrebbe trovare applicazione la percentuale indicata nell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non le percentuali, «frutto di autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento decise dall'Amministrazione e condivise dal giudice d'appello»;

che in definitiva, secondo il giudice *a quo*, le disposizioni denunciate, che «prevedono l'automatico ed integrale recepimento della normativa statale», sarebbero censurabili «sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale (art. 81 Cost.)»; e ciò in quanto «l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione Siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole)», bensì applicando «le percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio o, comunque, attraverso l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione Siciliana»;

che nei giudizi iscritti nel registro ordinanze dell'anno 2005 ai numeri 364, 376, 389, 408 e 435 si è costituita la Regione Siciliana, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

che, quanto all'inammissibilità, essa andrebbe ravvisata, secondo la Regione, oltre che nella carente specificazione dei termini della prospettata questione di costituzionalità ed in un difetto di motivazione sulla rilevanza, nel fatto che il giudice *a quo* «chiede un avallo a una sua interpretazione delle disposizioni impugnate al fine di preservare la stessa da un futuro giudizio di appello, posto che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana ha fornito un'interpretazione idonea ad attribuire alle norme regionali censurate il significato che essa ritiene conforme a Costituzione»;

che, nel merito, la difesa regionale argomenta sulla non fondatezza della questione mutuando le proprie ragioni dall'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dal giudice *a quo*, espresso dalla sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti, da intendersi quale interpretazione conforme a Costituzione.

Considerato che, con 57 distinte ordinanze dalla identica motivazione in punto di diritto, il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73 (Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione) e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114 (Riconoscimento di servizi al personale dell'Amministrazione regionale), «nella parte in cui nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici», previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), «impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere», così come previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980);

che, ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni denunciate violerebbero gli artt. 3 e 81 della Costituzione, «sotto il profilo della ragionevolezza e della copertura della spesa e della tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale»;

che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate dal medesimo rimettente, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la premessa da cui muove il giudice *a quo* è che le norme oggetto di censura non possano, in ragione del loro tenore letterale, essere applicate, per determinare la quota di pensione a carico del dipendente regionale ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso l'Amministrazione della Regione Siciliana, in base all'orientamento seguito dalla sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti, così da rendere operanti, in luogo dell'aliquota del 2% di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 299 del 1980, le aliquote annue del 3,33% sino al 15° anno di servizio e del 2,5% per ogni anno successivo;

che, tuttavia, secondo il rimettente, le ragioni addotte dal giudice del gravame a fondamento della predetta soluzione interpretativa sarebbero, comunque, tali da concretare i motivi del dubbio di costituzionalità sulla normativa denunciata, posto che l'aliquota del 2% fissata dalla legge statale non sarebbe coerente con il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione Siciliana e che, dunque, «l'equilibrio finanziario-contributivo nella Regione Siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole)», come quello statale, bensì applicando le predette «percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all'anzianità di servizio», ricavabili dall'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), o, comunque, attraverso «l'elaborazione di meccanismi alternativi, la cui determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, però idonei a garantire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico della Regione Siciliana»;

che proprio siffatta indicazione di plurimi rimedi per ricondurre a legittimità costituzionale la normativa censurata — rimedi che, peraltro, si assumono nella piena discrezionalità del legislatore regionale — rendono anzitutto evidente che il giudice *a quo* non chiede a questa Corte una pronuncia additiva a contenuto costituzionalmente obbligato, con conseguente manifesta inammissibilità del proposto incidente di costituzionalità (si vedano, da ultimo, ordinanze n. 210 e n. 185 del 2006);

che, sotto altro profilo, la complessiva prospettazione della questione, a fronte di un indirizzo giurisprudenziale che interpreta le denunciate disposizioni nel medesimo senso auspicato dal rimettente con la invocata declaratoria di incostituzionalità, non risulta in ogni caso diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma appare piuttosto un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata (tra le altre, ordinanze n. 155 del 2003 e n. 367 del 2001);

che, del resto, l'attività interpretativa rimessa al giudice di merito deve svolgersi, come in più occasioni affermato da questa Corte, tenendo presente che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (così sentenze n. 65 del 1999 e n. 356 del 1996);

che, dunque, la questione, così come proposta, deve essere comunque dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 1979, n. 73 (Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione) e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114 (Riconoscimento di servizi al personale dell'Amministrazione regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione, dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 300

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disagio e/o errata gestione operativa - Asserito ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane s.p.a. nonché diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Ritenuto contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Intervenuta abrogazione di una delle disposizioni censurate ed omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità della stessa - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, comma 1, 28, comma 1, 70 e 93, comma 1.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disagio e/o errata gestione operativa - Asserito ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane s.p.a. nonché diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Ritenuto contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Questione avente ad oggetto norme prive di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

- D.m. 26 febbraio 2004.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza del 21 giugno 2005 dal giudice di pace di Barra, nel procedimento civile vertente tra Gavini Salvatore e le Poste Italiane s.p.a., iscritta al n. 564 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione delle Poste Italiane s.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Udito l'avvocato Molé Marcello per le Poste Italiane s.p.a.;

Ritenuto che il giudice di pace di Barra, con ordinanza del 21 giugno 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nonché dei principi ispiratori e degli obiettivi della «Carta della qualità del servizio pubblico postale», emanata con decreto ministeriale 26 febbraio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, il d.P.R. n. 156 del 1973 e la citata «Carta della qualità del servizio pubblico postale» disciplinano la responsabilità del gestore del servizio postale, stabilendo che, in caso di ritardo nel recapito di pacco postale, anche in riferimento al servizio di «Postacelere», il diritto al risarcimento del danno subito dall'utente è limitato alla sola indennità prevista dalle norme e dalle direttive impugnate;

che, ad avviso del giudice *a quo*, a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Poste Italiane s.p.a., società con scopo di lucro, sarebbero prive di ragionevole giustificazione le disposizioni che prevedono dette limitazioni della responsabilità della società che gestisce il servizio postale;

che, pertanto, le norme e direttive impugnate, in violazione dell'art. 3 Cost., realizzerebbero una irragionevole disparità di trattamento tra gli imprenditori commerciali, in quanto stabiliscono in favore del solo «soggetto imprenditoriale di grande dimensione» una disciplina che limita la responsabilità per l'attività di impresa, dando luogo ad ostacoli di ordine economico e sociale che incidono sulla libertà e sull'eguaglianza dei cittadini, impedendo altresì il pieno sviluppo della persona umana e vulnerando un diritto fondamentale, in contrasto con l'art. 2 Cost;

che si è costituita in giudizio Poste Italiane s.p.a., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che la parte, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto l'art. 2 del d.P.R. n. 156 del 1973 è stato abrogato dall'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

che, inoltre, a suo avviso, la disciplina della responsabilità per inadempimento censurata dal rimettente rinviene la sua ratio giustificatrice negli oggettivi caratteri di complessità ed onerosità del servizio e, pertanto, le norme impugnate non realizzano un ingiustificato privilegio in favore della società che lo gestisce.

Considerato che il giudice di pace di Barra, con ordinanza del 21 giugno 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nonché dei principi ispiratori e degli obiettivi della «Carta della qualità del servizio pubblico postale», emanata con d.m. 26 febbraio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004);

che una delle norme impugnate — l'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 — è stata abrogata anteriormente all'ordinanza di rimessione dall'art. 218 del d.lgs. n. 259 del 2003; tuttavia, il rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l'effetto dell'avvenuta abrogazione di detta disposizione e, quindi, non ha svolto alcuna argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale, con conseguente manifesta inammissibilità della questione (per tutte, ordinanze n. 144 del 2003; n. 184 del 2002);

che le censure «dei principi ispiratori e degli obiettivi» della «Carta della qualità del servizio pubblico postale», emanata con decreto del Ministro delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione, in data 26 febbraio 2004, sono manifestamente inammissibili, in quanto non hanno ad oggetto norme primarie, suscettibili del sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte (per tutte, ordinanze n. 125 del 2006 e n. 193 del 2004).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nonché dei principi ispiratori e degli obiettivi della «Carta della qualità del servizio pubblico postale», emanata con decreto ministeriale 26 febbraio 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Barra, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 301

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Limitazione ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte ed eccesso di delega - Eccepita inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie - Eccezione basata su un'erronea ricostruzione del caso di specie - Reiezione.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 23, 70 e 76.

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Limitazione ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio - Asserto contrasto con un principio direttivo della legge di delega n. 421 del 1992 - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Censura formulata in termini contraddittori ed incerti, segnatamente in ordine all'individuazione della norma impugnata - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 23, 70 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel giudizio tributario vertente tra Luigi Galimberti e il comune di Lissone, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario promosso da un contribuente avverso il provvedimento con il quale il comune di Lissone aveva rifiutato il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata dallo stesso contribuente per gli anni dal 1995 al 2004, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza del 23 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «nella parte in cui, in contrasto a quanto stabilito quale principio direttivo dall'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge Delega n. 421/1992 [*rectius*: art. 4, comma 1, lettera a)], della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»], limita il diritto al rimborso delle somme ICI versate e non dovute al periodo d'imposta di tre anni anziché al periodo d'imposta dell'ultimo decennio»;

che la Commissione rimettente premette, in punto di fatto: *a)* che il contribuente — proprietario di tre aree iscritte nel catasto del comune di Lissone al foglio 5, particelle n. 62, n. 80 e n. 306, sulle quali insistono l'abitazione principale (particella n. 62) e l'«annesso giardino» (particelle n. 62, n. 80 e n. 306) — chiede il rimborso delle somme versate nel decennio dal 1995 al 2004 per l'ICI concernente l'area di cui alla particella n. 306, ed eccepisce l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui limita «agli ultimi tre anni» il diritto al rimborso dell'imposta; *b)* che, nel definire un precedente giudizio promosso dal medesimo contribuente avverso gli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'ICI riguardanti l'area di cui alla predetta particella n. 306, la stessa Commissione aveva annullato gli avvisi impugnati, affermando che «il terreno di cui al foglio 5 mappale 306» non è «assoggettabile autonomamente ad I.C.I.», in quanto «area pertinenziale dell'abitazione principale»;

che, tanto premesso, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con unico provvedimento: *a)* pronuncia sentenza, con la quale — richiamata la motivazione della menzionata sentenza di annullamento degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'ICI riguardanti l'area di cui alla predetta particella n. 306, qualificata tale area pertinenza dell'abitazione principale e ritenuta, perciò, l'area stessa non autonomamente assoggettabile all'ICI — dichiara non dovuta l'imposta pagata dal contribuente per il decennio dal 1995 al 2004 ed ordina il rimborso delle somme dallo stesso versate limitatamente ai periodi d'imposta dal 2002 al 2004, in quanto l'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 «limita il rimborso agli ultimi tre anni»; *b)* pronuncia ordinanza, con la quale, riguardo alla domanda di rimborso delle somme versate per i periodi d'imposta dal 1995 al 2001, solleva la predetta questione di legittimità costituzionale;

che, secondo la Commissione rimettente, il censurato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 violerebbe: *a)* l'art. 76 Cost., perché, prevedendo che il contribuente può chiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute ai fini dell'ICI «entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento», si pone in contrasto con il principio direttivo di cui al menzionato art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge di delegazione n. 421 del 1992, laddove questo dispone che «il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni»; *b)* l'art. 23 Cost., per il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge; *c)* l'art. 70 Cost., che attribuisce alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, della legittimità dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che la norma censurata, nel disciplinare i rimborsi dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), stabilisce che, nel caso di «somme versate e non dovute», il rimborso può essere richiesto «entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento» (primo periodo) e che, con riguardo allo specifico caso di imposta indebitamente pagata «per le aree divenute inedificabili», il rimborso deve essere richiesto «entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità» e «spetta limitatamente all'imposta pagata [...] per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni» (terzo periodo, abrogato — a decorrere dal 1 gennaio 1998 — dall'art. 58, comma 1, lettera *c*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»);

che il giudice *a quo*, chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento con il quale il comune di Lissone ha rifiutato il rimborso dell'ICI pagata da un contribuente per gli anni dal 1995 al 2004 riguardo ad un'area di proprietà di quest'ultimo: *a)* con sentenza, ha qualificato detta area come pertinenza dell'abitazione principale e pertanto non autonomamente assoggettabile all'ICI, ha dichiarato non dovuta l'imposta pagata per il predetto decennio ed ha ordinato il rimborso delle sole somme versate per le annualità dal 2002 al 2004, in quanto l'«art. 13 d.lgs. 504/1992 limita il rimborso agli ultimi tre anni»; *b)* con ordinanza redatta in calce alla sentenza — relativamente al rimborso dell'imposta chiesto per le annualità dal 1995 al 2001 —, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'«art. 13, comma 1», dello stesso d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui «limita il diritto al rimborso delle somme ICI versate e non dovute al periodo d'imposta di tre anni anziché al periodo d'imposta dell'ultimo decennio»;

che, per lo stesso rimettente, la norma censurata violerebbe: *a*) l'art. 76 Cost., perché, nel prevedere la suddetta limitazione triennale al rimborso dell'ICI, si pone in contrasto con il principio direttivo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), il quale stabilisce che «il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni»; *b*) l'art. 23 Cost; *c*) l'art. 70 Cost;

che, preliminarmente, la difesa dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione, perché il giudice *a quo*, non avendo precisato la data di assoggettamento al vincolo di inedificabilità dell'area oggetto d'imposta, avrebbe ommesso di indicare una circostanza indispensabile per il controllo della Corte costituzionale sulla rilevanza, essendo detta data decisiva sia per individuare le norme applicabili, *ratione temporis*, ai rimborsi dell'ICI chiesti nel giudizio principale per i periodi d'imposta dal 1995 al 2001, sia per verificare la tempestività delle istanze di rimborso, sia per accertare la sussistenza delle condizioni del rimborso stesso;

che l'eccezione è infondata, perché è basata sull'erroneo presupposto che la fattispecie dedotta nel giudizio *a quo* attiene al rimborso dell'ICI pagata per le aree fabbricabili successivamente divenute inedificabili;

che invece, come già rilevato, la Commissione tributaria rimettente non fa riferimento ad una sopravvenuta inedificabilità dell'area, ma, mediante il richiamo della *ratio decidendi* di una precedente sentenza concernente l'imponibilità ai fini dell'ICI della medesima area, afferma che quest'ultima, dovendo qualificarsi pertinenza dell'abitazione principale, non è autonomamente assoggettabile all'imposta e, conseguentemente, ritiene che l'ICI chiesta a rimborso nella specie è stata indebitamente pagata per l'illegittimo assoggettamento dell'area stessa ad autonoma imposizione;

che la questione è manifestamente inammissibile, per diversi e concorrenti motivi;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., il giudice *a quo* prospetta la censura in termini incerti e, comunque, contraddittori;

che, infatti, il rimettente censura l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 sia nella parte in cui «sanisce che il contribuente può chiedere [...] il rimborso delle somme non dovute ai fini dell'ICI entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento» (motivazione dell'ordinanza di rimessione), sia nella parte in cui «limita il diritto al rimborso delle somme ICI versate e non dovute al periodo d'imposta di tre anni anziché al periodo d'imposta dell'ultimo decennio» (dispositivo della stessa ordinanza);

che, conseguentemente, il giudice *a quo* censura la norma, tanto nella parte in cui stabilisce un termine triennale di decadenza per esercitare il diritto al rimborso dell'ICI non dovuta, quanto nella parte in cui, nella sua interpretazione, fissa un limite quantitativo dell'imposta rimborsabile, in misura non eccedente all'ICI corrisposta per tre annualità;

che l'incertezza nell'individuazione della norma sottoposta a censura induce incertezza anche in ordine all'individuazione della norma della legge di delegazione n. 421 del 1992, che si assume violata;

che, in particolare, il rimettente non chiarisce se l'eccesso di delega denunciato consista (come sembrerebbe evincersi dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione) nella fissazione di un termine triennale di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'ICI non dovuta, che — a suo avviso — la legge delega non prevedrebbe, ovvero (come sembrerebbe evincersi dal dispositivo della stessa ordinanza) nella previsione di un limite massimo quantitativo all'entità dell'ICI rimborsabile, pari all'imposta pagata per tre annualità, che — sempre a suo avviso — l'art. 4, comma 1, lettera *a*), numero 12, della stessa legge delega, fisserebbe, invece, in un importo non eccedente le dieci annualità di imposta;

che, pertanto, tale incertezza sui termini della questione sollevata, ne comporta la manifesta inammissibilità (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 114 del 2006, n. 246 del 2005, n. 159 del 2003); e ciò anche a prescindere dalla considerazione che la norma interposta di cui al citato art. 4, comma 1, lettera *a*), numero 12, della legge delega riguarda esclusivamente l'ipotesi, non oggetto del giudizio principale, di sopravvenuta inedificabilità dell'area fabbricabile, e che il terzo periodo del censurato comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992, come già rilevato, è stato abrogato — a decorrere dal 1 gennaio 1998 — dall'art. 58, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 446 del 1997;

che, quanto alla dedotta violazione degli artt. 23 e 70 Cost., il giudice *a quo* non giustifica in alcun modo il richiamo di tali parametri, con la conseguenza che la questione sollevata in riferimento agli stessi è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza (v., *ex plurimis*, ordinanza n. 14 del 2006);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0684

N. 302

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Indennità giudiziaria - Corresponsione ai magistrati durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie - Modifica della disciplina, nel senso dell'attribuzione dell'indennità nel periodo di astensione obbligatoria, intervenuta prima della proposizione della questione - Omessa considerazione della novella legislativa da parte del remittente - Omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza del 24 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da P.P. contro il Ministero della giustizia ed altri, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza del 24 ottobre 2005, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità da esso prevista durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;

che il rimettente espone che la parte privata, magistrato ordinario, ha proposto ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità giudiziaria nei periodi di congedo straordinario di assenza obbligatoria e facoltativa per maternità goduti negli anni 1998 e 1999 e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme ed alla restituzione di quanto già recuperato dalle stesse amministrazioni a quel titolo;

che il T.a.r., circoscritta la materia del contendere al periodo di astensione obbligatoria, sostiene che la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., perché l'indennità in questione è corrisposta al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie anche durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, in virtù di quanto previsto dalla contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro di quelle categorie di personale, a partire dal d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68);

che il rimettente sostiene che la diversità del regime della regolamentazione del rapporto di lavoro tra le categorie poste a confronto (magistrati, da un lato, e personale dirigente delle cancellerie e delle segreterie, dall'altro) non può escludere la prospettata violazione dell'art. 3 Cost., perché il fatto che un tipo di rapporto sia regolato dalla legge e l'altro dal contratto collettivo non esimerebbe il legislatore che regola il primo dal dovere di rispettare il suddetto principio costituzionale, quand'anche il trattamento più favorevole venga introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge e l'eterogeneità delle fonti della disciplina del rapporto di lavoro non impedirebbe il sindacato costituzionale sulla compatibilità delle differenze riscontrate nelle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto collettivo con il principio costituzionale che impone alla prima di garantire il medesimo trattamento a situazioni sostanziali identiche.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità da esso prevista durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;

che la norma censurata è stata modificata dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nel senso che l'astensione obbligatoria per maternità non è più prevista tra i periodi in relazione ai quali la norma esclude la corresponsione dell'indennità;

che il T.a.r. non ha dato conto della novella legislativa e l'ordinanza di rimessione è motivata con riferimento ad una disposizione che non corrisponde più a quella attualmente in vigore, senza che siano indicate le ragioni della persistente rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che una simile lacuna determina la manifesta inammissibilità della questione medesima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0685

N. 303

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Esenzione dai tributi per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio - Contributo alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e imposta sul valore aggiunto sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato - Mancata estensione - Asserita irragionevolezza - Carente motivazione, da parte dell'arbitro rituale remittente, sulla propria competenza a conoscere delle questioni incidentali relative ad obbligazioni tributarie e previdenziali, in base alla disciplina applicabile *ratione temporis* - Difetto di motivazione sulla rilevanza già riscontrato in ordine ad una precedente ordinanza del medesimo remittente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza dell'8 novembre 2005 dall'arbitro di Venezia, nel giudizio arbitrale in corso tra Cristina Vincenzi e Gianluca Sicchiero, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza dell'8 novembre 2005, emessa in Venezia nel corso di un giudizio per arbitrato rituale, l'arbitro ha sollevato — in riferimento all'articolo 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui: *a)* assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, i compensi per le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio; *b)* consentono al difensore la correlativa rivalsa nei confronti di quel coniuge, il quale rimane così gravato dei predetti imposta e contributo;

che l'arbitro rimettente premette: *a)* di avere già sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale nel corso del medesimo procedimento, con ordinanza del 22 luglio 2004; *b)* che questa Corte, decidendo sulla questione con ordinanza n. 298 del 2005, gli avrebbe chiesto di fornire adeguata motivazione in relazione alla sua competenza «a decidere sulle domande» a lui sottoposte; *c)* di avere emesso, in data 23 settembre 2005, lodo parziale — poi passato in giudicato — con cui dichiara detta competenza;

che, nel descrivere la fattispecie al suo esame, il rimettente ripete quanto già esposto nella precedente ordinanza di rimessione, e cioè che Cristina Vincenzi e l'avvocato Gianluca Sicchiero, il quale la assiste in un giudizio per lo scioglimento del matrimonio, hanno devoluto in arbitrato rituale la controversia relativa alla richiesta della Vincenzi di ottenere la restituzione delle somme corrisposte al Sicchiero a titolo degli indicati contributo previdenziale e IVA e di dichiarare non dovuti gli stessi prelievi sull'ulteriore acconto chiestole dall'avvocato nel corso del medesimo procedimento civile;

che, secondo quanto riferisce il rimettente, la Vincenzi ritiene non assoggettabile ad alcun contributo o imposta il compenso del suo legale, invocando a tal fine l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa, disposta dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987; l'avvocato Sicchiero, invece, è di avviso contrario, pur ritenendo costituzionalmente illegittime le disposizioni che impongono il pagamento di tali somme;

che, in punto di rilevanza della questione, l'arbitro *a quo* afferma preliminarmente la propria competenza «a giudicare sulla lite in essere, come deciso nel lodo parziale passato in giudicato e che si invia alla Corte costituzionale con il fascicolo del procedimento»;

che, in particolare, il rimettente, affermando di riportare sinteticamente la motivazione del lodo, alla quale rinvia espressamente «per completezza», rileva che: *a)* secondo il diritto vivente, non spetta alla giurisdizione tributaria «la pretesa del privato, rivolta ad un altro privato, di non pagare una somma ancorché involga questioni di diritto tributario»; *b)* di conseguenza, «il punto della questione riguarda la competenza esclusiva [...] del tribunale», in materia di imposte e tasse, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., la quale deve essere negata per «il rapporto privatistico inerente la rivalsa o regresso tra soggetti privati quale quello in esame»; *c)* «tanto basta ad escludere la sussistenza di qualsiasi questione sottratta alla competenza dell'arbitro o che *ex art.* 819 c.p.c. imponga la sospensione del giudizio, come già indicato nel lodo parziale»;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il rimettente denuncia l'irragionevolezza e l'incoerenza delle norme censurate, perché la volontà del legislatore sarebbe diretta, a suo dire, ad eliminare, per i coniugi che debbono separarsi o divorziare, qualsiasi costo fiscale, come sarebbe dimostrato dall'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 per le imposte di bollo e di registro; le norme censurate, invece, impongono agli stessi coniugi di sostenere, attraverso il meccanismo indiretto della rivalsa da parte del proprio difensore, un rilevante onere a titolo di IVA e di contributo per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, per l'incompetenza dell'arbitro rimettente a decidere sui rapporti tributari e previdenziali, e deducendo in ogni caso l'infondatezza della questione medesima, perché basata su un vago e imprecisato concetto di irragionevolezza.

Considerato che l'arbitro rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista dal suddetto art. 19 della legge n. 74 del 1987 riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898», oltre che — come deciso da questa Corte con sentenza n. 154 del 1999 — relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi;

che, secondo il rimettente — il quale è arbitro rituale in una controversia avente per oggetto la legittimità di quanto dovuto, a titolo sia di rivalsa dell'IVA sia di contributo previdenziale forense, da una cliente all'avvocato che l'assiste in un procedimento di divorzio —, le predette norme sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e di coerenza, perché la sottoposizione all'IVA e al predetto contributo previdenziale sarebbe contraddittoria con l'intento del legislatore di escludere ogni costo fiscale per gli indicati procedimenti;

che sulla medesima questione, sollevata dal rimettente nello stesso procedimento arbitrale, questa Corte si è già pronunciata con l'ordinanza n. 298 del 2005, dichiarandola manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto l'arbitro rimettente non aveva fornito adeguata motivazione sulla propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri;

che con tale pronuncia questa Corte ha rilevato che l'ordinanza di rimessione non aveva tenuto conto del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., il quale — nel testo applicabile *ratione temporis* nel giudizio arbitrale *a quo* — disciplina la definizione delle questioni incidentali nel giudizio arbitrale, stabilendo che, «se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento»;

che, nel riproporre la questione, il rimettente si limita ad affermare di avere emesso un «lodo parziale» passato in giudicato, cui fa rinvio, e che, secondo tale «lodo parziale», le cause aventi ad oggetto la rivalsa per l'IVA e il contributo previdenziale, in quanto sottratte alla competenza delle Commissioni tributarie e non attinenti a rapporti tributari, possono essere compromesse in arbitri;

che, per il rimettente, «tanto basta ad escludere la sussistenza di qualsiasi questione sottratta alla competenza dell'arbitro o che *ex art. 819 c.p.c.* imponga la sospensione del giudizio, come già indicato nel lodo parziale»;

che, tuttavia, tale asserzione non colma la lacuna motivazionale rilevata da questa Corte con la citata ordinanza n. 298 del 2005;

che, infatti, l'affermazione secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente è irrilevante, perché riguarda, in base allo specifico contenuto dell'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale e, pertanto, non riguarda la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento la citata ordinanza di questa Corte;

che l'ordinanza di rimessione è altresì insufficientemente motivata, perché, nel dichiarare l'insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., non chiarisce nemmeno quale sia l'effettivo contenuto del suddetto «lodo parziale», e cioè se questo abbia affermato la competenza dell'arbitro a conoscere in via incidentale tali questioni ovvero abbia escluso l'esistenza di qualsiasi questione pregiudiziale;

che, d'altra parte, a dette carenze di motivazione la Corte non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente, perché, per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, essa non può prendere in esame atti diversi da tale ordinanza (*ex plurimis*, ordinanze n. 164 del 2006, nn. 453, 423, 364 e 166 del 2005, n. 279 del 2000);

che, ai fini di fondare la competenza dell'arbitro a conoscere in via incidentale delle questioni tributarie e previdenziali, non potrebbe farsi riferimento al vigente primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), secondo cui «gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge», perché questa disposizione si applica ai procedimenti arbitrali instaurati con domanda proposta successivamente al 2 marzo 2006 (art. 27, comma 4, del citato d.lgs. n. 40 del 2006) e non, dunque, al giudizio *a quo*, il quale ha avuto invece inizio prima di tale data;

che, non avendo l'arbitro posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza, già riscontrato da questa Corte con l'ordinanza n. 298 del 2005, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'arbitro di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 304

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Catania - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare - Termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità - Inosservanza - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità ai giudizi davanti alla Corte costituzionale - Improcedibilità del conflitto.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002.
- Costituzione, art. 68 primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Benito Paolone nei confronti dell'on. Enzo Bianco, promosso con ricorso del Tribunale di Catania, notificato il 15 ottobre 2003, depositato in cancelleria il 3 novembre 2003 ed iscritto al n. 34 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con ricorso del 16 gennaio 2003, pervenuto a questa Corte il 28 gennaio 2003, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, in base alla quale talune affermazioni pronunciate dal deputato Benito Paolone nei confronti di Vincenzo Bianco, per le quali pende dinanzi al medesimo giudice procedimento penale per il delitto di cui all'articolo 595 del codice penale, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente premette, in punto di fatto, che il deputato Paolone è stato tratto a giudizio, con decreto di citazione del 29 ottobre 2001, per rispondere del delitto di diffamazione aggravata, per aver offeso l'onore e la reputazione di Vincenzo Bianco, nella qualità di Sindaco del comune di Catania, proferendo al suo indirizzo talune espressioni — analiticamente riportate nel ricorso per conflitto di attribuzione — nel corso di un comizio elettorale tenutosi nella piazza Cavour di Catania nell'ambito della campagna elettorale svoltasi, in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 1997, per la elezione del sindaco di detto comune «e più precisamente nel corso di una discussione afferente temi attinenti alla gestione amministrativa della città e alle scelte urbanistiche»;

che evidenzia ancora il ricorrente che, nel corso del giudizio penale instauratosi, il Presidente della Camera dei deputati, in data 24 dicembre 2002, ha trasmesso al Tribunale procedente la deliberazione assunta dall'Assemblea in data 18 dicembre 2002, la quale aveva dichiarato che le affermazioni rese dal deputato Paolone erano da considerare espresse nell'esercizio delle proprie funzioni di membro del Parlamento, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione;

che, tanto premesso, il ricorrente sostiene che, «per le modalità del fatto, per il contesto politico [...], per la campagna elettorale in atto», deve essere escluso qualsiasi collegamento funzionale tra le espressioni pronunciate dal deputato Paolone e la sua «attività parlamentare vera e propria», non potendosi ascrivere al novero degli atti tipici della funzione parlamentare «quelle attività che, se pur in senso lato connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ne risultano tuttavia estranee poiché concernenti attività extra parlamentare svolta all'interno dei partiti (manifestazioni di pensiero espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio televisive o durante lo svolgimento di scioperi)»;

che il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della delibera di insindacabilità della Camera dei deputati;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 248 del 2003, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione;

che, ricevuta in data 17 luglio 2003 la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto, il Tribunale di Catania ne ha notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente in data 15 ottobre 2003, depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 novembre 2003;

che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del conflitto, stante l'inosservanza, da parte dell'organo ricorrente, del termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto;

che, in punto di ammissibilità, la Camera eccepisce: *a)* la mancata indicazione, nell'epigrafe dell'atto, dell'organo giurisdizionale da cui il ricorso stesso proviene; *b)* la mancanza di un riferimento a disposizioni costituzionali coinvolte o attribuzioni costituzionali violate e di una specifica doglianza relativa alla menomazione della sfera di competenza del ricorrente; *c)* il difetto di motivazione circa l'estraneità delle dichiarazioni rese dal deputato Paolone rispetto alla funzione parlamentare;

che, nel merito, la Camera chiede che il ricorso sia dichiarato infondato e rileva: *a)* che non può essere condiviso l'assunto del giudice ricorrente, per cui le dichiarazioni del deputato Paolone concernerebbero attività extraparlamentari svolte all'interno dei partiti; *b)* che, anzi, sussiste una connessione specifica tra le dichiarazioni incriminate e l'attività parlamentare posta in essere dal deputato e consistente in atti ispettivi, precedenti e successivi alla vicenda giudiziaria, relativi all'operato di Vincenzo Bianco quale sindaco di Catania;

che, con successiva memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, la Camera dei deputati ha ribadito l'eccezione di improcedibilità del conflitto e le conclusioni già rassegnate.

Considerato che il Tribunale di Catania ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, in base alla quale talune affermazioni pronunciate dal deputato Benito Paolone, per le quali pende procedimento penale per il delitto di cui all'articolo 595 del codice penale, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 248 del 2003, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione;

che il Tribunale di Catania ha ricevuto in data 17 luglio 2003 la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto e ne ha notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati in data 15 ottobre 2003, depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 novembre 2003;

che la Camera dei deputati ha eccepito l'improcedibilità del conflitto, per l'inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto;

che tale eccezione è fondata e deve essere accolta;

che nella specie, infatti, il ricorso e l'ordinanza risultano notificati il 15 ottobre 2003 e cioè ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione (avvenuta il 17 luglio 2003) fissato nell'ordinanza medesima;

che questa Corte ha già ripetutamente affermato che, poiché sussiste, in generale, «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» (sentenza n. 116 del 2003), il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto è da osservarsi a pena di decadenza, secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenze n. 88 del 2005 e n. 200 del 2001; ordinanza n. 386 del 1985);

che non varrebbe in ogni caso invocare, in senso contrario, la sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), trattandosi di disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a questa Corte (*cf.* sentenze n. 88 del 2005, n. 35 del 1999 e n. 233 del 1993; ordinanza n. 126 del 1997);

che non può, pertanto, procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non essendo stato rispettato il termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 305

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata - Necessario riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*), promossi con due ordinanze del 6 giugno 2005 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sui ricorsi proposti rispettivamente da Gioia Ugo contro il Comune di Laino Borgo e da Sculco Cesira Maria Emilia ed altri contro l'Anas s.p.a. ed altri, iscritte ai n. 463 e 464 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione di Sculco Cesira Maria Emilia ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che con ordinanza del 6 giugno 2005 (r.o. n. 463 del 2005) il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*) — al quale è conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*) — per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità;

che con altra ordinanza in pari data (r.o. n. 464 del 2005) lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001, sempre per violazione dell'art. 103 della Costituzione;

che, in relazione alla prima ordinanza (r.o. n. 463 del 2005), il dubbio di costituzionalità è stato prospettato nel corso di un giudizio proposto, nei confronti del comune di Laino Borgo, dal proprietario di un terreno, oggetto di un provvedimento di occupazione d'urgenza finalizzato alla espropriazione del fondo e alla realizzazione, sullo stesso, di un mercato coperto;

che il ricorrente aveva chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Calabria la condanna del convenuto al ristoro dei danni subiti a seguito della illegittima occupazione del terreno;

che il rimettente qualifica tale domanda come volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio per la perdita del diritto di proprietà conseguente all'avvenuto perfezionamento di una fattispecie di occupazione acquisitiva;

che, in relazione alla seconda ordinanza (r.o. n. 464 del 2005), la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio proposto dai proprietari di un terreno, oggetto di decreto di occupazione d'urgenza finalizzato alla realizzazione di lavori di ammodernamento della strada statale n. 106;

che decorsi i termini fissati nel decreto senza che fosse stato emesso il provvedimento di espropriazione, i ricorrenti avevano adito il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, deducendo che, nonostante il completamento dell'opera pubblica, non poteva ritenersi operante il meccanismo dell'occupazione acquisitiva, istituto che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella decisione in data 30 maggio 2000, aveva ritenuto contrario ai principi di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

che, sulla base di tali premesse, avevano quindi chiesto la condanna dell'impresa esecutrice delle opere e dell'Anas, stazione appaltante, alla restituzione dell'area, nonché al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illecita occupazione della stessa;

che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il Tribunale rimettente svolge le medesime argomentazioni a sostegno della illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che, in punto di non manifesta infondatezza, si osserva che gli argomenti che hanno condotto questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 204 del 2004, la parziale illegittimità dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ben potrebbero essere impiegati per pervenire al medesimo risultato con riferimento alla disposizione impugnata;

che, in particolare, nella citata sentenza la Corte ha ritenuto non conforme all'art. 103 della Costituzione l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui estendeva la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia, anche ai comportamenti, così allargando l'ambito di tale giurisdizione a fattispecie in cui la pubblica amministrazione non esercita neppure mediatamente un pubblico potere;

che, in ordine alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che entrambi i giudizi, concernenti una fattispecie acquisitiva perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di espropriazioni, avvenuta il 30 giugno 2003, sono stati introdotti successivamente a tale data, risultando, rispettivamente, il ricorso relativo all'ordinanza n. 463 del 2005 notificato nel maggio del 2004 e depositato il successivo 1° giugno ed il ricorso relativo alla ordinanza n. 464 del 2005 notificato nel novembre del 2003 e depositato il giorno 25 dello stesso mese;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 5 del codice procedura civile, secondo il rimettente non possono esservi dubbi sull'applicabilità, alle fattispecie dedotte nei due giudizi, della norma sospettata di illegittimità.

Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei due giudizi;

che, successivamente all'emanazione di entrambe le ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 191 del 2006, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*);

che, in particolare, questa Corte, richiamando i principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, ha affermato che la norma impugnata utilizzando l'ampia locuzione «comportamenti», senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, abbia inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, facendo così del giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione (sentenza n. 191 del 2006);

che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustifica, invece, soltanto in presenza di «comportamenti» — nella specie, la realizzazione dell'opera — che «costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza)» e che siano quindi riconducibili all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, del pubblico potere dell'amministrazione (citata sentenza n. 191 del 2006);

che, alla luce dei principi sopra esposti, questa Corte ha ritenuto che «deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a «comportamenti» (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di «comportamenti» posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto» (citata sentenza n. 191 del 2006);

che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti vanno restituiti al Tribunale rimettente affinché valuti se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 306

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata - Necessario riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*) e conforme decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*), promossi con ordinanza del 21 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da De Sanctis Leone contro il comune di Montesilvano ed altra e con ordinanza del 29 agosto 2005 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Osso Luigi e il comune di Pavia di Udine, iscritte ai nn. 311 e 539 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che con ordinanza del 21 ottobre 2004 (r.o. n. 311 del 2005) il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*), e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*), per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità;

che il dubbio è stato prospettato nel corso di un giudizio proposto dal proprietario di un terreno oggetto di provvedimenti di occupazione temporanea d'urgenza adottati dal comune di Montesilvano il 30 agosto 1991 e il 29 ottobre 1992;

che l'attore — dopo avere dedotto che il termine stabilito per la conclusione della procedura ablativa era decorso senza che il decreto di esproprio fosse stato emanato, nonostante la già intervenuta realizzazione dell'opera pubblica (consistente nella costruzione della rete idrica principale) — aveva chiesto la condanna del comune di Montesilvano e della impresa esecutrice dei lavori al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea, nonché al risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente sottolinea che la domanda risarcitoria proposta si fonda sull'avvenuto perfezionamento di una fattispecie di occupazione acquisitiva: oggetto del giudizio è, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del comportamento del comune, che ha proceduto alla irreversibile trasformazione del terreno in mancanza di tempestivo e formale provvedimento di espropriazione;

che, conseguentemente, se la norma dettata dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice adito sarebbe privo della competenza a decidere la controversia;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che gli argomenti che hanno indotto questa Corte a dichiarare, nella sentenza n. 204 del 2004, la parziale illegittimità dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ben potrebbero essere impiegati per pervenire al medesimo risultato con riferimento alla norma impugnata;

che, in particolare, nella menzionata decisione la Corte ha ritenuto non conforme all'art. 103 della Costituzione l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui estendeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di urbanistica ed edilizia, anche ai comportamenti, così allargando l'ambito di detta giurisdizione a fattispecie in cui la pubblica amministrazione non esercita neppure mediamente un pubblico potere;

che con ordinanza del 29 agosto 2005 (r.o. n. 539 del 2005) il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 53, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 325 del 2001, per contrasto con gli articoli 102 e 103 della Costituzione;

che il rimettente sottolinea che l'attore aveva chiesto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita del diritto di proprietà su alcuni terreni, irreversibilmente trasformati nell'ambito di un procedimento ablativo, iniziato con valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità di un'opera (poi effettivamente realizzata), non seguita, tuttavia, da tempestivo e formale provvedimento di esproprio;

che la norma impugnata sarebbe, secondo il giudice *a quo*, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto attribuirebbe al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere le controversie relative a un mero comportamento della pubblica amministrazione, senza che venga in rilievo alcun profilo di illegittimità e di impugnazione di atti amministrativi.

Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei due giudizi;

che, successivamente all'emanazione di entrambe le ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 191 del 2006, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*);

che, in particolare, questa Corte, richiamando i principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, ha affermato che la norma impugnata utilizzando l'ampia locuzione «comportamenti», senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, facendo così del giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione (sentenza n. 191 del 2006);

che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustifica, invece, soltanto in presenza di «comportamenti» — nella specie, la realizzazione di un'opera pubblica — che «costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza)» e che siano quindi riconducibili all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, del pubblico potere dell'amministrazione (sentenza n. 191 del 2006);

che, alla luce dei principi sopra esposti, questa Corte ha ritenuto che «deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a «comportamenti» (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di «comportamenti» posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto» (citata sentenza n. 191 del 2006);

che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti affinché valutino se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara e al Tribunale di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0689

N. 307

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante strumenti elettronici (Autovelox) - Necessità della contestazione immediata - Esclusione - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra i cittadini, in relazione alle ipotesi in cui la cui violazione al codice della strada è accertata senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche - Mancanza di limiti alla esperibilità dei rimedi giurisdizionali - Predeterminazione delle sedi stradali interessate dalla presenza degli autovelox - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 314), art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 21 giugno 2005 dal Giudice di pace di Rieti, nel procedimento civile vertente tra Aleandri Giovanni e il Comune di Rieti, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, elevato dalla polizia municipale di Rieti a carico del ricorrente nel giudizio *a quo*, relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8, del medesimo codice della strada, infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocità;

che, secondo il giudice *a quo*, la fattispecie sottoposta al suo vaglio «deve essere decisa applicando la menzionata disposizione del citato art. 201, comma 1-bis, lettera e) e lettera f)» del codice della strada, cosicché, dichiarata la stessa costituzionalmente illegittima, «la domanda del ricorrente dovrebbe trovare accoglimento»;

che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ipotizza, innanzitutto, un contrasto tra le disposizioni impugnate — le quali «esonerano l'amministrazione da un adempimento, quello della contestazione immediata, normalmente imposto dall'art. 200» del medesimo codice della strada — e l'art. 24 della Costituzione, giacché, a suo dire, la garanzia riservata al diritto di difesa implica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «anche il riconoscimento costituzionale del diritto alla prova»;

che, difatti, la citata norma costituzionale «garantisce il cittadino da ogni limitazione legislativa» diretta non solo ad escludere, ma anche «a rendere particolarmente difficoltoso», l'accertamento probatorio che sia finalizzato tanto «al riconoscimento di un diritto», quanto, «come nel caso del giudizio d'opposizione a sanzione amministrativa, ad impedire una infondata pretesa dell'attore-pubblica amministrazione»;

che — secondo il rimettente — la «lesione del menzionato «diritto alla prova»» ricorre nel caso di specie, giacché viene contraddetta la ragion d'essere dell'efficacia probatoria privilegiata, che assiste il verbale di accertamento dell'infrazione stradale (esso fa piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile), vale a dire la circostanza «che nel *sub*-procedimento di formazione del verbale di accertamento è previsto, come normale, l'obbligo di contestazione immediata»;

che, difatti, «l'esenzione legale dall'obbligo di contestazione immediata, senza necessità di indicare i motivi», viene ad alterare — ad avviso del giudice *a quo* — il doveroso bilanciamento «tra il diritto di difesa del cittadino e la necessità di salvaguardia dell'interesse pubblico», donde l'ipotizzata violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che è dedotto, infine, anche il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «per irragionevole disparità di trattamento», giacché, essendo demandata all'amministrazione «la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi», dipenderebbe esclusivamente da una sua «arbitraria» valutazione la circostanza che solo «alcuni cittadini», e non tutti gli utenti della strada, «siano oggetto di accertamento per superamento dei limiti di velocità con obbligo di contestazione immediata»;

che è intervenuto in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione sollevata;

che, a suo dire, la dedotta violazione del diritto alla difesa non sussiste, in quanto l'art. 200 del codice della strada prevede l'obbligo della contestazione immediata non in termini assoluti, stabilendo che si proceda in tal senso solo «quando sia possibile»;

che, viceversa, le ipotesi contemplate dalla disposizione impugnata integrano «situazioni operative» le quali, «per la natura della violazione, per le circostanze di luogo e di tempo, non consentono la contestazione immediata se non a prezzo di rischi elevatissimi per la sicurezza del personale accertatore, degli altri utenti e dello stesso contravventore»;

che, inoltre, la possibilità di non procedere alla contestazione immediata, per tratti stradali diversi «dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali», non risulta rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, dipendendo, pur sempre, da una «ponderata valutazione del Prefetto», il quale «accerta l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza».

Considerato che il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2003, n. 214;

che la dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione è argomentata in base all'assunto che le disposizioni impugnate renderebbero «particolarmente difficoltoso l'accertamento probatorio» della fondatezza della proposta opposizione, atteso che ciascuna delle due norme ricollega «l'esenzione dall'obbligo di contestazione immediata» ad una circostanza (l'uso delle apparecchiature elettroniche) che rende l'accertamento effettuato dalla pubblica amministrazione «difficilmente contestabile in giudizio»;

che, in particolare, la lesione del diritto di difesa nascerebbe dal fatto che, nella specie, risulterebbe disattesa la (pretesa) ragion d'essere dell'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta dalla legge al verbale di accertamento dell'infrazione stradale, e cioè il fatto che «nel *sub*-procedimento di formazione del verbale di accertamento è previsto, come normale, l'obbligo di contestazione immediata»;

che, pertanto, il giudice *a quo* non contesta *ex se* l'efficacia probatoria fino a querela di falso, che ai sensi dell'art. 2700 del codice civile assiste il verbale suddetto, censura, questa, la quale sarebbe comunque manifestamente infondata, in quanto il parametro di cui all'art. 24 della Costituzione «non può dirsi vulnerato dal valore probatorio privilegiato che, nella sede processuale, assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, trovando ciò fondamento nella tutela dell'interesse, costituzionalmente garantito, al buon andamento della pubblica amministrazione, senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato» (così, da ultimo, ordinanza n. 218 del 2005, ma analogamente già sentenza n. 255 del 1994 e ordinanza n. 504 del 1987);

che il rimettente sembra stabilire, invece, una correlazione necessaria tra tale efficacia «privilegiata» e la possibilità, per l'autore dell'infrazione stradale, di far raccogliere, nell'immediatezza del fatto, proprie osservazioni o rilievi in merito alla contestazione elevata a suo carico, di talché in difetto della seconda verrebbe meno la ragion d'essere della prima;

che in proposito, però, deve sottolinearsi come questa Corte, oltre ad aver affermato in termini generali che «l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa» (sentenza n. 27 del 2005, ordinanza n. 150 del 2006), ha pure precisato che, in occasione della redazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo, «la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione» (ordinanza n. 160 del 2002);

che manifestamente infondata è, infine, anche la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente, difatti, deduce l'esistenza di una «irragionevole disparità di trattamento», giacché le norme impugnate demanderebbero all'amministrazione «la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi», facendo così dipendere da una sua «arbitraria» valutazione la circostanza che solo alcuni cittadini «siano oggetto di accertamento per superamento dei limiti di velocità con obbligo di contestazione immediata»;

che sul punto, tuttavia, deve osservarsi come l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi, che le sedi stradali, interessati dall'utilizzazione degli strumenti *de quibus*, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2002, n. 168, nel testo modificato dal già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito a sua volta, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2003;

che, pertanto, deve ribadirsi l'affermazione già effettuata da questa Corte — in relazione proprio ad una censura che ha investito il menzionato art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 — secondo cui «la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. è manifestamente infondata, perché le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada» (ordinanza n. 150 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal Giudice di pace di Rieti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0690

N. 308

Sentenza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Legge della Regione Siciliana - Dipendenti degli enti locali inquadrati anche in soprannumero - Riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 - Violazione del principio dell'utilizzazione dello strumento della contrattazione collettiva per la disciplina dei rapporti d'impiego dei dipendenti pubblici, costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 9.
- Costituzione, art. 117; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera a); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), promosso con ordinanza del

7 giugno 2004 dal Tribunale di Marsala sul ricorso proposto da Maria Ballatore ed altri contro il Comune di Mazara del Vallo, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Mazara del Vallo;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti del Comune di Mazara del Vallo ed avente ad oggetto, tra l'altro, la pretesa dei lavoratori di ottenere il riconoscimento del loro diritto ai benefici economici previsti dall'art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 7 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 2005 ed iscritta al n. 82 reg. ord. 2005), ha sollevato, «in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

Circa la rilevanza della questione, il rimettente sostiene che dall'applicazione della norma censurata può dipendere l'accoglimento, almeno parziale, del ricorso perché i ricorrenti sono dipendenti comunali assunti in soprannumero ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8) e l'art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000 prevede che «le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39».

Per quel che concerne la non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* evidenzia che, a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». Il rimettente aggiunge che l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), prevede che, «salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate», «i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi».

Secondo il Tribunale, dal combinato disposto delle due norme appena citate emergerebbe — come sarebbe stato rilevato anche da questa Corte nella sentenza n. 314 del 2003 — che la contrattazione collettiva costituisce «metodo di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che assurgerebbe al rango di norma costituzionale; in tale ambito, pertanto, la potestà legislativa regionale non potrebbe legittimamente operare.

Né, secondo il giudice *a quo*, sarebbe possibile ritenere costituzionalmente legittimo l'art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000 sul presupposto che la norma, anticipando per taluni dipendenti pubblici la decorrenza di benefici economici già attribuiti in forza di un precedente contratto collettivo (quello recepito dal d.P.R. n. 347 del 1983), si sarebbe limitata ad estendere a favore di quei lavoratori previsioni contrattuali già in vigore. Infatti, continua il rimettente, il legislatore regionale avrebbe comunque autonomamente attribuito ai lavoratori un trattamento economico per un arco temporale che non era stato preso in considerazione dalle parti sindacali. Inoltre la regolazione del rapporto di impiego pubblico mediante contrattazione collettiva, in quanto metodo di disciplina del contenuto del rapporto nel suo complesso, non consentirebbe una distinzione tra l'intro-

duzione di benefici nuovi e la rimodulazione della decorrenza di benefici preesistenti, dal momento che, in entrambi i casi, verrebbero in gioco profili retributivi della prestazione lavorativa eseguita alle dipendenze della pubblica amministrazione.

2. — Il Comune di Mazara del Vallo si è costituito nel giudizio di costituzionalità ed ha sollecitato l'accoglimento della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo*, richiamando la sentenza n. 314 del 2003 di questa Corte ed aggiungendo che già la sentenza n. 352 del 1996 della stessa Corte aveva affermato che il principio della disciplina mediante accordi sindacali vincola anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Il Comune ha altresì rilevato che la norma denunciata non può essere considerata come un'attuazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti pubblici espresso dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché anche tale norma individua, quale unica fonte della determinazione del trattamento economico, la contrattazione collettiva.

Infine, secondo il Comune, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione censurata sarebbe rappresentato dalla violazione dell'art. 81 Cost. per mancata indicazione dell'entità degli oneri che da essa derivano a carico delle amministrazioni e dei mezzi per farvi fronte.

3. — In prossimità dell'udienza il Comune di Mazara del Vallo ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha sostenuto che dal complesso delle disposizioni rinvenibili nei provvedimenti legislativi che hanno attuato la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (in particolare, art. 2, comma 1, lett. *a*), della legge n. 421 del 1992; artt. 1, comma 3, 2, commi 2 e 3, 5, comma 2, 40, del d.lgs. n. 165 del 2001), risulta «l'indicazione del contratto (sia individuale che collettivo) come fonte privilegiata di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»; ciò determinerebbe «la qualificazione della disciplina mediante la contrattazione collettiva come principio fondamentale di una riforma economico-sociale, tale da delimitare la potestà legislativa della Regione Siciliana nel caso in esame».

Ha, quindi, richiamato la precedente giurisprudenza della Corte sulla riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Marsala ha sollevato, «in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lett. *a*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

Secondo il giudice *a quo*, la norma regionale censurata, intervenendo in materia di trattamento economico di dipendenti di pubbliche amministrazioni, violerebbe la norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica secondo la quale la contrattazione collettiva costituisce metodo di disciplina del rapporto di pubblico impiego.

2. — La questione è fondata.

La norma denunciata disciplina un aspetto del trattamento economico di alcuni dipendenti degli enti locali siciliani e, precisamente, di quelli immessi in ruolo ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8).

Questa Corte, con la sentenza n. 314 del 2003, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il quale stabiliva che le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 (disposizioni oggetto della presente questione di legittimità costituzionale) si applicavano anche al personale immesso in ruolo ai sensi della menzionata legge regionale n. 39 del 1985 in servizio presso le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, ai dipendenti in servizio presso gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 (Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale

dell'Amministrazione regionale). In quella occasione la Corte ha evidenziato che la disposizione impugnata violava le norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalle due leggi di delega in attuazione delle quali è stata realizzata la cosiddetta privatizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico.

In effetti, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dispone che «i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». In particolare, l'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ha imposto al legislatore delegato di prevedere, «salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi» (lettera *a*) e di «procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali» (lettera *o*).

Dalla legge n. 421 del 1992, dunque, può trarsi il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici e, non a caso, anche il legislatore delegato ha ribadito che quel trattamento è materia di contrattazione collettiva (si vedano, in particolare, gli artt. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Pertanto, rilevato che la norma censurata è stata emanata in epoca anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e che le norme fondamentali di riforma economico-sociale costituiscono un limite all'esercizio di qualunque tipo di potestà legislativa della Regione Siciliana (v. sentenze n. 314 del 2003, n. 4 del 2000, n. 153 del 1995), va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000, poiché, concorrendo alla disciplina del trattamento economico del personale degli enti locali, viola il principio, sopra enunciato, della disciplina di quel trattamento per mezzo di contratti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 309

Ordinanza 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Delibera legislativa della Regione Siciliana - Disposizioni concernenti i componenti degli uffici stampa delle istituzioni locali, degli enti strumentali della Regione, delle aziende del servizio sanitario e del Presidente della Regione e relativo trattamento economico - Ricorso del Commissario dello Stato - Sopravvenuta promulgazione e pubblicazione della legge con omissione di tutte le disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095 - Stralcio X), art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, ultimi due periodi.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio X), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2006 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte il 27 gennaio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi), della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 - stralcio X) adottata dall'Assemblea regionale siciliana, recante «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa»;

che il ricorrente riferisce che, a seguito dell'impugnativa proposta dal medesimo Commissario il 14 dicembre 2005 avverso la precedente delibera (disegno di legge dell'11 novembre 2005, n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»), l'Assemblea regionale siciliana, per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, aveva autorizzato il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impuginate;

che con la delibera legislativa oggi impugnata la stessa Assemblea regionale ha riproposto, con modifiche ed integrazioni, quanto contenuto nell'art. 19, commi 1 e 2, del predetto d.d.l. n. 1084 del 2005;

che, a giudizio del Commissario dello Stato, anche il provvedimento legislativo odiernamente impugnato, come il precedente, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, poiché introduce forme di stabilizzazione del personale che in atto svolge o che abbia svolto le funzioni di addetto stampa o portavoce o, ancora, attività giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata, presso testate editate dagli enti pubblici destinatari delle norme;

che, invero, i commi 1 e 4 dell'art. 1 prevedono che le istituzioni locali, gli enti strumentali della regione, le aziende del servizio sanitario regionale e il presidente della regione, nel nominare i componenti dei propri uffici stampa, debbono «con priorità» avvalersi del personale prima indicato;

che, secondo il rimettente, poiché dal combinato disposto delle norme richiamate, anche indirettamente, dal provvedimento in esame, si evince che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in via fiduciaria e, dunque, con amplissima discrezionalità e senza necessità di alcuna valutazione comparativa o motivazione nella scelta, l'attuale previsione di un criterio di priorità appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del predetto carattere fiduciario dell'incarico;

che, inoltre, secondo il Commissario ricorrente tale norma costituirebbe una forma di *jus specialis*, volta a tutelare le aspettative delle unità che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, compromettendo, per la generalità dei soggetti titolati, la possibilità di ricoprire gli incarichi in questione e menomando la potestà dell'ente pubblico di avvalersi delle professionalità a suo giudizio ritenute migliori;

che, infine, il comma 1, disponendo l'applicazione tout court della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della presidenza della regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio, da un canto comprimerebbe l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare o assegnare le risorse con cui farvi fronte, e dall'altro attribuirebbe il trattamento di una qualifica superiore, senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacità dei destinatari e in assenza del puntuale riscontro della necessità della stessa qualifica;

che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con nota del 13 febbraio 2006, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa n. 1095 - stralcio X, è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 7, con omissione di tutte le disposizioni e parti di testo oggetto di censura;

che con memoria del 13 giugno 2006 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte il 27 gennaio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi) della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 - stralcio X) adottata dall'Assemblea regionale siciliana, recante «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa», nella parte in cui la previsione, ivi contenuta, di un criterio di priorità a vantaggio di coloro che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare carattere dell'incarico, compromettendo per la generalità dei soggetti titolati la possibilità di ricoprire gli incarichi in questione, e menoma la potestà dell'ente pubblico di avvalersi delle professionalità, dallo stesso ritenute migliori; e inoltre perché il comma 1, disponendo l'applicazione tout court della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della presidenza della regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio, da un canto comprimerebbe l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare o assegnare le risorse con cui farvi fronte, e dall'altro attribuirebbe il trattamento di una qualifica superiore senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacità dei destinatari e in assenza del puntuale riscontro della necessità della stessa qualifica;

che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con nota del 13 febbraio 2006, successivamente all'impugnazione della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 - stralcio X), è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 7, con omissione di tutte le disposizioni e parti di testo oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, *ex multis*, ordinanze numeri 111, 206, 147 e 171 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0692

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 71

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 giugno 2006
(della Regione Valle d'Aosta)*

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata adozione attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, che rende l'atto viziato sotto il profilo formale e procedurale - Lamentato vizio di eccesso di delega per la natura fortemente innovativa del decreto legislativo in violazione dei limiti stabiliti e in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati nella delega - Lamentata lesione delle attribuzioni regionali come delineate dalla Costituzione e dallo Statuto speciale nonché dalle relative norme di attuazione - Lamentata violazione del principio di sussidiarietà - Lamentata contrarietà al diritto comunitario - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero atto.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Istituzione presso il Ministero dell'ambiente della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Composizione delle sottocommissioni - Integrazione con l'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attività - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata inadeguatezza della partecipazione regionale, in forma solo eventuale, debole e non garantita - Lamentato contrasto con la direttiva 2001/42/CE con lesione delle prerogative regionali in materia di attuazione diretta delle norme comunitarie - Denunciata violazione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente in materia ambientale, del principio di leale collaborazione, nonché vizio di eccesso di delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6 nonché articoli da 15 a 22 nella parte in cui richiamano l'art. 6.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Individuazione dei piani e dei programmi da sottoporre a VAS, compresi quelli regionali e degli enti locali - Valutazione rimessa alla competente sottocommissione della Commissione ministeriale tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato accentramento a livello statale con conseguente compressione delle attribuzioni legislative e amministrative della Regione in materia di tutela dell'ambiente, nonché nelle materie «urbanistica», «piani regolatori per zone di particolare importanza turistica», «strade e lavori pubblici di interesse regionale», «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna» - Denunciata violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per carenza di adeguate garanzie procedurali e cooperative.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. d), f) e g).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Previsione di intervento sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non si esprima entro sessanta giorni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e della legge delega - Denunciata compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata lesione della competenza esclusiva regionale in materia di urbanistica.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. g).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Consultazioni e forme di pubblicità - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata violazione del principio di pubblicità di cui alla direttiva 2001/42/CE, con impedimento ai soggetti pubblici e privati aventi diritto di prendere parte all'iter di approvazione del piano, di effettuare le proprie valutazioni anche sulla base della valutazione espressa dall'autorità competente - Lamentata lesione, con riferimento alla applicabilità della disciplina ai procedimenti regionali e locali, delle attribuzioni regionali in materia ambientale e delle competenze relative alle materie ulteriori trasversalmente interessate dalle procedure di valutazione ambientale, e in particolare delle competenze regionali esclusive in materia di pianificazione urbanistica - Lamentata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 10 e 16.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Progetti dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Sottrazione all'obbligo di valutazione ambientale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata violazione dei principi comunitari di cui alla direttiva 2001/42/CE - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 68.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Obiettivo della promozione dell'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato contrasto con la direttiva 2001/42/CE, che assoggetta a valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, con sola esclusione dei piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale - Lamentata lesione delle attribuzioni della ricorrente, in particolare di quelle statutarie, in materia ambientale, eccesso di delega in relazione al rispetto imposto al legislatore delegato dei principi e delle norme comunitarie, lesione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 4, comma 1, lett. a), n. 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Delimitazione del campo di applicazione della procedura, con esclusione dei progetti relativi ad opere di protezione civile oppure attuati in via d'urgenza, nonché quelli di carattere temporaneo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata incompatibilità con la normativa comunitaria che esclude solo i progetti approvati con specifico atto legislativo e i progetti relativi ad opere di difesa nazionale - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Autorità preposta alla procedura - Attribuzione allo Stato di tutti i progetti di opere sottoposte ad autorizzazione statale e dei progetti di opere aventi impatto interregionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata esclusione di ogni valutazione, da parte delle regioni coinvolte, dei progetti autorizzati a livello nazionale ma con forte impatto sul territorio regionale, nonché eliminazione di coordinamento tra VIA regionali - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inerzia dell'autorità competente superiore a novanta giorni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato contrasto con l'obiettivo di coordinamento con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere da parte delle Regioni, previsto dall'art. 45 del d.lgs. medesimo - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 31, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Relazioni tra VAS e VIA - Elementi già positivamente valutati in sede di VAS o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma - Acquisizione alla procedura di VIA - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentato contrasto con la direttiva 2001/42/CE - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse - Denunciata lesione della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione, violazione della legge delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 33.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, 118; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione, in carenza di disciplina transitoria, delle precedenti Autorità di bacino e sostituzione con le Autorità di bacino distrettuali, nonché ripartizione dei distretti idrografici - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata portata innovativa della disciplina con esorbitanza dai limiti di oggetto stabiliti nella legge delega, mancato coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, grave situazione di incertezza normativa - Denunciata violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale, di governo del territorio e di acque - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Denunciato eccesso di delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo e quarto comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. d), e), f), g), i), m), q), 3, lett. d), e 4.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Affidamento del servizio mediante gara - Decreto ministeriale per la definizione delle modalità e dei termini del procedimento di aggiudicazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizio pubblico locale e della competenza statutaria primaria in materia di ordinamento degli enti locali - Lamentata adozione di normativa di dettaglio e autoapplicativa lesiva delle attribuzioni regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica - Lamentata adozione di fonte regolamentare statale in materie di competenza regionale e particolarmente in materia di tutela dell'ambiente.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 202 e 203.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. b), e 4.

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della regione e legale rappresentante *pro tempore*, on. Luciano Caveri, giusta deliberazione della giunta regionale n. 1623 adottata in data 1° giugno 2006 (doc. 1), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dell'avv. prof. Giampaolo Parodi del foro di Genova, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro la presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006, con riferimento agli articoli 6, 4, comma 1, lettera a), numero 3, 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16, 68, 23, comma 4, 25 e 31, commi 1 e 2, 33, 63, 64, 202 e 203.

F A T T O

Con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «norme in materia ambientale», il Governo ha esercitato la delega legislativa di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», la quale, all'art. 1, comma 1, stabilisce: «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: *a)* gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; *b)* tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; *c)* difesa del suolo e lotta alla desertificazione; *d)* gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; *e)* tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; *f)* procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); *g)* tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera» (corsivo non testuale).

Per quanto concerne i principi ed i criteri direttivi della delega, l'art. 1, comma 8, la legge n. 308, tra l'altro, stabilisce:

«I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, efatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della comunità europea, e successive modificazioni;

[...]

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza» (corsivo non testuale).

Come si dirà, il decreto legislativo impugnato risulta anzitutto viziato sotto il profilo formale e procedurale, in quanto adottato attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali.

Le disposizioni specificamente impugnite sia in quanto eccedenti dai limiti della delega ed in contrasto con i principi e criteri direttivi sopra richiamati, sia in quanto lesive dei parametri costituzionali ed interposti di séguito indicati, sono le seguenti:

l'articolo 6, nella parte in cui prevede un'integrazione con esperti regionali della commissione tecnico-consultiva per la valutazioni ambientali del tutto inadeguata;

gli articoli 4, comma 1, lettera *a)*, numero 3), 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16 e 68, relativi alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

gli articoli 23, comma 4, 25, 31, commi 1 e 2, e 33, relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

gli articoli 63 e 64, concernenti le nuove Autorità di bacino; gli articoli 202 e 203, relativi alla gestione dei rifiuti.

In riferimento sia a disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, sia a disposizioni del Titolo V della Costituzione, la richiamata disciplina statale risulta lesiva della sfera di attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta sotto molteplici profili. Di qui la necessità della proposizione del seguente ricorso, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» ed in particolare degli articoli 6, 4, comma 1, lettera *a)*, numero 3, 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16, 68, 23, comma 4, 25 e 31, commi 1 e 2, 33, 63, 64, 202 e 203, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Premessa sulla violazione delle attribuzioni regionali in materia ambientale ed in materie «confinanti» o «funzionalmente collegate».

Prima di prendere in considerazione le singole disposizioni specificamente censurate, è necessario premettere alcune puntualizzazioni sull'ampia competenza legislativa ed amministrativa della Regione Valle d'Aosta in materia di tutela dell'ambiente, nelle sue molteplici estrinsecazioni, da tempo acquisita e confortata da una giurisprudenza costituzionale costante ed univoca. Quanto premesso nel presente paragrafo consente di non reiterare ogni volta gli argomenti che devono essere adottati a fondamento delle invocate competenze in materia di tutela dell'ambiente spettanti alla ricorrente.

Dalla sent. n. 1029 del 1988 di codesta ecc.ma Corte risulta un quadro di attribuzioni costituzionalmente garantite già da tempo consolidato. Si tratta di competenze che «nel caso della Valle d'Aosta, sono in gran parte assegnate alla sua competenza legislativa primaria in base all'art. 2 dello Statuto di autonomia. A questa, infatti, sono affidate sia l'urbanistica, l'agricoltura e foreste, la caccia e la pesca, il turismo, i lavori pubblici e l'artigianato, sia, soprattutto, la "tutela del paesaggio" la quale appare contrassegnata da una strettissima contiguità con la "protezione della natura" in quanto caratterizzata da interessi estetico-culturali (v. sentt. nn. 239 del 1982, 359 del 1985, 151 del 1986) che, ancorché presenti nella materia disciplinata dall'art. 83, sono in quest'ultimo caso trascesi in una visione più ampia, basata primariamente sugli interessi ecologici e, quindi, sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana (v. in tal senso sent. n. 617 del 1987). In altre parole, al livello della gestione diretta delle attività rilevanti per la protezione della natura e dell'ambiente attuata mediante un parco nazionale, la regione vanta una competenza *ad hoc* di tipo concorrente (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984, 183 del 1987), che si affianca a numerose altre competenze su materie confinanti (urbanistica, agricoltura, etc.). esercitate, nel caso della Valle d'Aosta, sulla base di una potestà di tipo esclusivo» (enfasi aggiunta).

Un implicito ma non meno significativo riconoscimento delle competenze ambientali della ricorrente si trova anche nella successiva sent. n. 264 del 1996, che rigetta le censure mosse ad una legge della Valle d'Aosta istitutiva di una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore in strade extraurbane: «la legge indica già nel primo articolo le finalità giustificative dei limiti che si intendono porre alla circolazione: garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione di traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio».

Nella successiva sent. n. 285 del 1997, pur sfavorevole alla legge della Valle d'Aosta a suo tempo impugnata, in termini del tutto espliciti si afferma che «questa Corte ha già osservato che (v. sentenza n. 183 del 1987) una competenza "costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale" spetta alle regioni nel senso che le stesse ben possono unitamente allo Stato o anche in piena autonomia, attivarsi per la tutela del bene ambiente contro tutte le forme di inquinamento» (enfasi aggiunta).

Le competenze ambientali della ricorrente trovano altresì conferma nell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta», a norma del quale «in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio delle Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio».

Ulteriore conferma delle attribuzioni ambientali della Valle d'Aosta è fornita dall'art. 50 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641», che stabilisce quanto segue: «Le funzioni amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente e l'approvazione di piani regolatori per zone di particolare importanza turistica».

Le richiamate norme di attuazione mantengono allo Stato competenze ben circoscritte, come chiaramente risulta dal successivo art. 51 («Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo; b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emaneazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o

comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione»; corsivo non testuale).

In materia ambientale, di fondamentale importanza sono poi gli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Non è inutile riportare l'intero art. 67, che stabilisce quanto segue:

«Sono trasferite alla regione, salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, salvo quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

- a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
- b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
- c) la tutela dall'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
- d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;
- e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico che potrà sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo: nonché alla commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185».

È necessario ricordare anche il successivo art. 68 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, che circoscrive le competenze conservate allo Stato attraverso una elencazione tassativa, dalla quale non risulta alcun titolo giustificativo delle disposizioni legislative che con il presente ricorso si impugnano.

In generale, e al di là delle specifiche attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta, occorre fare un cenno anche alla giurisprudenza costituzionale precedente la revisione del Titolo V riguardante anche le regioni di diritto comune, giacché tra i principi e criteri della delega vi è quello che vieta l'anacronistico ridimensionamento delle attribuzioni regionali in materia ambientale, come definite dalla legislazione precedente la novella costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 8, la legge n. 308 del 2004, sopra citato.

Già nella sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 183 del 1987 si osservava che «non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui contenuto può essere individuato, in relazione all'assetto del territorio e dello sviluppo sociale e civile di esso, per un verso nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio stesso, per altro verso, nella preservazione della salubrità delle condizioni oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico.

Ciò si desume dall'interpretazione teleologica della elencazione delle materie contenuta nell'art. 117, e richiamata dall'art. 118 Cost., atteso il collegamento funzionale intercorrente fra la materia ora indicata con quelle che riguardano comunque il territorio (sent. n. 225 del 1983), ma particolarmente con quella dell'urbanistica (funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti: *cfr.* sent. n. 151 del 1986) e con quella del paesaggio (tutela del valore estetico-culturale: *cfr.* *ivi*) ed altresì con la materia dell'assistenza sanitaria (complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana). Dalle quali, peraltro, la materia della protezione ambientale si distingue per la specificità dell'interesse perseguito. Ma soprattutto ciò si ricava dalle norme interposte rispetto a quelle costituzionali suddette, di cui agli artt. 80.83 e 101 del d.P.R. n. 616 del 1977» (conforme, *ex plurimis* la più recente sent. n. 382 del 1999).

Ma anche la giurisprudenza costituzionale successiva alla revisione Titolo V conferma le attribuzioni regionali in materia ambientale, soprattutto a partire dalla sent. n. 407 del 2002: «I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzional-

mente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato» (conformi, *ex plurimis*, le sentt. nn. 222 e 307 del 2003; 62, 108, 135 e 214 del 2005).

Con riguardo alla posizione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, per un verso, le più estese competenze legislative statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non possono essere opposte alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; per un altro verso, le Regioni a statuto speciale conservano la competenza in materia di tutela dell'ambiente loro pacificamente riconosciuta prima della revisione costituzionale del 2001, che rimane ferma, unitamente a tutte le altre attribuzioni statuarie come, da minimo, implicitamente ma chiaramente confermato dalla sent. n. 215 del 2006 di codesta ecc.ma Corte (punto 2.3. del *Considerato in diritto*).

D'altro canto, per quanto riguarda le materie di competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione, non si può certo escludere che le medesime vadano riconosciute anche alla ricorrente, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle ad essa attribuite dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, ciò che, con riferimento alla ricorrente, potrebbe affermarsi con riguardo ad alcune materie, tra le quali l'industria, la gestione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio — per la parte eventualmente eccedente la materia urbanistica ed edilizia, assegnata alla competenza primaria della Regione Valle d'Aosta — sempre che codesta ecc.ma Corte non ritenga tali attribuzioni delle regioni ordinarie meno ampie proprio in conseguenza della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui alla lettera s) del secondo comma dell'art. 117, non applicabile alla ricorrente.

2. — Illegittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per eccesso di delega e violazione del principio di leale collaborazione.

Il decreto legislativo n. 152 del 2006, nella sua interezza, oltre che nelle parti specificamente oggetto di censura sotto i profili di seguito indicati, deve essere anzitutto denunciato in quanto viziato da eccesso di delega e lesivo del principio di leale collaborazione. Quanto dedotto *sub* 2, salva indicazione contraria, s'intende richiamato in ognuno dei paragrafi successivi del presente atto, in aggiunta ai motivi di censura concernenti le singole disposizioni specificamente impugnate.

Le legge 15 dicembre 2004 n. 308, «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», delega il Governo «ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative» nei settori ematerie di seguito elencati (art. 1, comma 1; corsivo non testuale).

Al successivo comma 4, si stabilisce che «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» (corsivo non testuale).

L'art. 1, comma 8, della legge di delegazione stabilisce poi, tra l'altro, che i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai principi e criteri direttivi generali di seguito indicati, tra i quali vanno ricordati specialmente quelli di cui alla lettera e), che impone la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza ed alla lettera m), che prevede la «riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario» (corsivo aggiunto).

I limiti di oggetto della delega ed i richiamati principi risultano violati, in primo luogo, in considerazione della natura fortemente innovativa — ancor prima che riduttiva delle attribuzioni regionali — di molte delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152, tra le quali, certamente, quelle specificamente impugnate con il presente ricorso.

In secondo luogo, per il carattere lesivo delle attribuzioni regionali, come delineate dall'art. 117 della Costituzione e dalle norme dello, Statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché dalle relative norme di attuazione, nei termini di seguito precisati.

In terzo luogo, per la violazione del principio di sussidiarietà, di seguito dedotta con riguardo alle singole disposizioni impugnate.

In quarto luogo, per la contrarietà al diritto comunitario delle disposizioni denunciate sotto i profili precisati nei paragrafi seguenti.

Ma la violazione dei principi e dei criteri della delega legislativa sui quali occorre anzitutto soffermarsi è quella che si combina con la grave violazione del principio di leale collaborazione determinata dal procedimento seguito per l'esercizio della delega, non solo contrario all'art. 1, della legge n. 308 che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) ma altresì viziato dal costante atteggiamento governativo di chiusura e indifferenza per la richiesta, avanzata in più occasioni e in più sedi dalle regioni e dagli altri enti territoriali, di una effettiva consultazione e di un adeguato confronto su di un testo destinato ad incidere ed interferire così fortemente nelle attribuzioni regionali in considerazione della naturale pervasività e trasversalità della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, in più occasioni sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis* Corte cost., sentt. nn. 407 del 2002; 222 e 307 del 2003; 62, 108, 135 e 214 del 2005).

Né, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, può opporsi alla ricorrente la prevalenza della competenza statale di cui alla lettera dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, risultando piuttosto in questo caso applicabile quanto chiarito da codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 50 del 2005. con riguardo alle ipotesi nelle quali «può parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente», in merito alle quali, la pronuncia chiarisce che «per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, ma anche quello della prevalenza, cui pure questa Corte ha fatto ricorso (v. sentenza n. 370 del 2003), qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (corsivo aggiunto). Senonché, come si è detto, la prevalenza della competenza ambientale del legislatore statale *ex art. 117, secondo comma, lettera s)*, della Costituzione non può essere opposta alla Valle d'Aosta, titolare — come si è detto ampiamente *sub 1* — di estese competenze legislative ed amministrative costituzionalmente garantite in campo ambientale; nè, d'altro canto, come si vedrà, le disposizioni impugnate, anche per il loro carattere autoapplicativo e di estremo dettaglio, possono considerarsi espressive di principi fondamentali, o di norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Anche in materia di tutela dell'ambiente, comunque, il principio di cooperazione ha assunto un ruolo del tutto decisivo, sia, per così dire, a monte, in sede di elaborazione della disciplina legislativa da parte dello Stato, sia nella fase applicativa. Come ha chiarito codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 62 del 2005, «quando gli interventi dello Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano le regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi».

Dal verbale n. 13/05 della Conferenza Unificata, relativo alla seduta del 15 dicembre 2005 — punto 25 dell'ordine del giorno (doc. 2) — risulta in modo inconfutabile l'arbitrario rifiuto di rinvio del parere sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, richiesto a nome della Conferenza delle Regioni dal Presidente Errani «per consentire tutti gli idonei e necessari approfondimenti» (p. 29), sino a quel momento preclusi dalla brevità dell'intervallo tra la trasmissione del testo e la riunione della Conferenza. Il rigetto della proposta di rinvio da parte del vice Ministro Nucara appare del tutto ingiustificato, anche perché basato sul grave equivoco di ritenere erroneamente che «la legge di delegazione, approvata il 15 dicembre 2004, è in scadenza nella giornata odierna» (p. 30), anziché come viene fatto osservare nel corso della riunione, l'11 giugno 2006 (p. 35).

Dal verbale risulta altresì che «Il Presidente Errani rivolge un appello accorato al Governo, con il quale fa presente che la materia in argomento è molto complessa, e che non attiene solo alle questioni ambientali, ma anche alla difesa del suolo, e ad altro. Specifica infatti che si tratta di una serie di politiche fondamentali che incrociano in modo forte, tutta l'articolazione legislativa delle regioni e le politiche amministrative degli Enti locali e che i tempi non sono stati assolutamente sufficienti per valutare il materiale tecnico, atteso che gli allegati sono stati trasmessi il 7 dicembre» (p. 31; corsivo aggiunto).

La grave anomalia del comportamento del Governo, attraverso il rappresentante del Ministero dell'ambiente, trova ulteriore conferma nell'insistenza del vice Ministro, il quale replica che «le contestazioni della Conferenza alla legge delega presentano due aspetti di ordine generale, che il Governo ritiene di non dover accogliere, poiché nel caso contrario, si andrebbe oltre i termini imposti dalla legge di delega» (p. 31).

Ma l'equivoco sulla scadenza del termine per l'esercizio della delega si associa ad una non meno grave ed inaccettabile interpretazione del principio di leale cooperazione e della necessità — imposta sia dall'art. 1, comma 4, della legge di delega, sia dagli artt. 2, comma 3, e 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 — di acquisire il parere della Conferenza Unificata. Tale necessità è infatti intesa dal rappresentante del Governo come un adempimento meramente formale, che dovrebbe ritenersi soddisfatto con la semplice trasmissione dello schema di provvedimento e l'iscrizione del relativo parere all'ordine del giorno di una qualsiasi riunione della Conferenza, senza necessità alcuna di assicurare l'effettiva conoscenza da parte delle regioni del provvedimento oggetto del parere e la possibilità di una formulazione in tempi ragionevoli del parere medesimo, vista l'ampiezza del testo in esame, richiesto dal principio di leale collaborazione, dalla legge di delega, dal d.lgs. n. 281 del 1997, il quale all'art. 2, comma 3, prevede l'obbligatoria consultazione della Conferenza Stato-regioni «in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (enfasi aggiunta).

Con riguardo al citato art. 2, comma 3, d.lgs. n. 281 necessaria garanzia ed attuazione legislativa del principio di leale collaborazione nella sent. n. 272 del 2005 codesta ecc.ma Corte ha dichiarato l'infondatezza di una questione di costituzionalità di taluni decreti legge e delle relative leggi di conversione, sollevata (anche) in riferimento all'evocato principio di cooperazione, chiarendo che «l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, pure richiamato dalla ricorrente, prevede obbligatoriamente l'intervento consultivo della Conferenza Stato-regioni in sede di predisposizione dei disegni di legge governativi e dei decreti legislativi, non anche in quella dei decreti-legge e dunque anche delle relative leggi di conversione; salvo quanto previsto dal comma 5 per la c.d. "consultazione successiva"» (corsivo non testuale; nel medesimo senso, la precedente sent. n. 196 del 2004, punto 27 del *Considerato in diritto*). Nè, certo, si può nel presente caso eludere tale fondamentale disciplina assumendo l'esclusiva competenza statale nella materia in oggetto, giacché il decreto legislativo impugnato investe, nel modo più incisivo, numerose attribuzioni legislative e amministrative regionali. L'interpretazione minimale e riduttiva dell'adempimento in discorso da parte del rappresentante del Ministero dell'ambiente, del tutto inaccettabile e tale da viziare irrimediabilmente il procedimento di adozione del decreto legislativo impugnato, è documentata anche dai seguenti passaggi del verbale n. 13/05 del 15 dicembre 2005: «Il Vice Ministro Nucara chiarisce che i rapporti istituzionali prescindono dai rapporti politici, e che comunque lui è sempre attento e rispettoso soprattutto dei rapporti istituzionali, ma che la legge delega scade e che pertanto, nonostante ritenga giusto instaurare dei rapporti di collaborazione fattiva, in modo da trovare soluzioni vantaggiose per tutti, ritiene veramente difficile poter accedere alla richiesta di ricevere un parere, positivo o negativo che sia, in una Conferenza che potrà essere tenuta a metà gennaio; specifica che come detto la legge delega scade nella giornata odierna» (pp. 32 s.).

Di analogo tenore quanto successivamente aggiunto dal Vice Ministro, il quale ha fatto presente «che il Presidente Errani ha specificato che la Commissione [parlamentare], nella giornata odierna, ha dichiarato che senza il parere della Conferenza Unificata non si può procedere, e che quindi siccome nella legge delega è previsto che debba essere sentita la Conferenza unificata, ritiene che si possa procedere. Dichiara di non aver necessità di un parere vincolante e riconferma quanto detto in precedenza» (p. 38).

Dal verbale risulta che il Ministro La Loggia «conclude prendendo atto del mancato parere» (p. 38). In effetti, da quanto sopra riportato risulta soprattutto la circostanza inoppugnabile che le regioni non sono state messe nella condizione di poter esprimere il previsto parere e l'incompatibilità con il principio di leale collaborazione dell'atteggiamento assunto dal rappresentante del Ministero dell'ambiente.

Che il Governo ritenesse completato l'iter del decreto indipendentemente dalla necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata risulta anche dal comunicato relativo al Consiglio dei ministri n. 40 del 19 gennaio 2006 (doc. 3), nel quale si afferma che il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione ad un'ampia delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale [...]; il Governo, valutati i preliminari pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, invierà nuovamente ad esse il testo per il completamento dell'iter istruttorio previsto dalla legge di delegazione». Come si vede, nel comunicato non si fa cenno alcuno al necessario parere della Conferenza unificata, ritenendosi definitiva la deliberazione in data 19 gennaio 2006.

Né d'altro canto, la dedotta violazione del principio di leale cooperazione e della legge di delega può ritenersi in qualche senso sanata dalla presa d'atto, in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 26 gennaio 2006, dell'ordine del giorno di cui all'Allegato *sub A*) recante un parere negativo sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale espresso dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome in pari data

(doc. 4), il quale, si noti, non era inserito tra gli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza Unificata nella riunione del 26 gennaio 2006, come risulta dal Verbale n. 1/06 (doc. 5), ma tra gli argomenti proposti nel corso della seduta (p. 11 del citato verbale).

Nel parere negativo del 26 gennaio 2006 le regioni hanno lamentato, tra l'altro, che l'approvazione in Consiglio dei ministri il 19 gennaio 2006 «rompe di fatto l'accordo firmato il 4 ottobre 2001 fra il Ministro Matteoli, le regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. nel quale le parti avevano concordato di “operare pariteticamente nell'elaborazione legislativa [...]”» e che «l'approvazione dello schema di decreto si configura come un atto unilaterale del Governo, che viola il principio di leale collaborazione tra le istituzioni e costituisce una scelta centralistica» (p. 1), in modo tanto più grave in quanto si versa in un ambito — quello della tutela dell'ambiente — non riducibile ad una materia di competenza legislativa statale, trattandosi piuttosto di un «“valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Corte cost., sent. n. 407 del 2002; ma non pare inutile ricordare la più risalente sent. n. 183 del 1987, già citata).

Il decreto legislativo veniva poi nuovamente approvato dal Consiglio dei ministri, in data 10 febbraio 2006, senza peraltro che risulti in alcun modo una considerazione delle osservazioni formulate dalle regioni, ciò che del resto trova conferma nella successiva richiesta di chiarimenti da parte del Presidente della Repubblica, che aveva ricevuto il testo per l'emanazione.

Il decreto legislativo è stato poi riapprovato dal Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006 in una versione parzialmente modificata ed emanato successivamente in una versione non del tutto coincidente con quella trasmessa alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, ciò che evidentemente determina un ulteriore vizio formale dell'impugnato decreto. Quanto precede — in ordine alla violazione del principio di leale cooperazione, del d.lgs. n. 281 del 1997 e della previsione della legge di delegazione relativa alla necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata — costituisce motivo di impugnazione del decreto legislativo, quanto meno nelle parti specificamente denunciate nel seguito, e pertanto integra i profili di censura relativi a tutte le disposizioni impugnate, che si appalesano incostituzionali, oltre che per la violazione dei parametri di seguito indicati, per violazione del principio di cooperazione (anche nell'attuazione ricevuta dagli artt. 2, comma 3, 8 e 9, comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997) e dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente in materia ambientale, degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., del principio di leale collaborazione, nonché per eccesso di delega.

L'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — di una Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. La Commissione, tra l'altro provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e si esprime altresì sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale» (art. 6, comma 2).

Sebbene, in base al tenore del citato comma 2, chiamata a pronunciarsi nell'ambito di procedimenti di competenza statale, la composizione dell'organo non è rispettosa del ruolo e delle attribuzioni delle regioni, che a tali procedimenti non possono certo ritenersi estranee.

In particolare, non è idonea la composizione delle sottocommissioni prevista per l'esame dei provvedimenti che coinvolgano «specifici interessi regionali». In tali ipotesi, l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo stabilisce che la sottocommissione sia integrata da un esperto designato da ciascuna Regione interessata: «In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attività».

Tale disposizione, anzitutto per la forte disparità numerica tra i rappresentanti designati rispettivamente dallo Stato e dalle regioni, non pare garantire in modo adeguato il necessario coordinamento tra i vari livelli territoriali dell'ordinamento. Inoltre, del tutto indefinito rimane il ruolo specifico dell'«esperto» regionale, né è specificato se egli sia o meno membro a tutti gli effetti della sottocommissione. L'articolo 6, comma 8, del resto, a riprova dell'estrema debolezza della partecipazione regionale all'organo di cui si tratta, stabilisce che la sottocommissione può comunque procedere anche in assenza di tale esperto, qualora la regione interessata non abbia provveduto a designarlo (in attuazione dell'art. 49, comma 3, a norma del quale «ciascuna regione e provincia auto-

noma comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio elenco di esperti di cui all'articolo 6, comma 6, con l'ordine di turnazione secondo il quale, all'occorrenza, dovranno essere convocati in sottocommissione»).

La denunciata disciplina statale è pertanto inidonea a garantire che le decisioni adottate in esito ai procedimenti di cui si tratta, destinate ad incidere spesso pesantemente nella sfera delle attribuzioni e degli interessi regionali, siano assunte con un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate, in applicazione di un principio affermato in termini del tutto espliciti da codesta ecc.ma Corte, in materia di VIA relativa alle opere di cui alla legge n. 443 del 2001 (la cosiddetta «Legge obiettivo»).

La sentenza n. 303/2003 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate (corsivo non testuale).

La disciplina della Commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali, destinata a prendere il posto, tra l'altro, della predetta commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, non può pertanto ritenersi corrispondente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale, il rispetto dei quali richiederebbe la designazione da parte della Regione interessata non già di un soggetto genericamente qualificato come «esperto», bensì di componenti a pieno titolo collocati, nell'ambito della sottocommissione, in posizione pariordinata ai membri di designazione statale, effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato il punto di vista della regione interessata dall'attività o dall'intervento sottoposti a valutazione ambientale.

Si tratta insomma, nel caso dell'impugnato art. 6, di una forma di partecipazione regionale non necessaria, né garantita, la cui efficacia dipende dalla decisione insindacabile del vicepresidente competente, come risulta dal comma 5 («La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni. Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie per il completo ed adeguato esame della specifica pratica. L'individuazione delle professionalità necessarie spetta al vicepresidente competente. Una volta individuate le figure professionali dei componenti e del coordinatore della sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati alle sottocommissioni sulla base di un predefinito ordine di turnazione» (corsivo aggiunto).

Anche i successivi commi 7 («Ai fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse») comma 8 («Qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta») confermano l'opzione del legislatore statale per una partecipazione regionale solo eventuale, debole, non garantita, che rende costituzionalmente illegittimo l'intero art. 6.

La disciplina concernente la Commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali e l'indifferenza per le esigenze di adeguato ed effettivo coinvolgimento delle regioni nei procedimenti suscettibili di investire aspetti di pertinenza degli enti territoriali, che essa sottintende, rende carente anche la connessa disciplina di cui al Capo II del Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, nella parte in cui richiama la Commissione di cui all'art. 6, e ciò in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con conseguente violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

L'art. 6 della citata direttiva stabilisce infatti, al paragrafo 2 che «le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa» (enfasi aggiunta) e, al successivo par. 3, che «gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi» Al par. 5, il richiamato art. 6 impone infine agli Stati membri di determinare le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico».

4. — Illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a) n. 3, 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di Valutazione Ambientale Strategica, per violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale ed in materie connesse; degli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost.; del principio di leale collaborazione; degli artt. 76 e 97 Cost.

Per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica, appare anzitutto lesiva delle attribuzioni regionali la previsione dell'art. 7, comma 3, in base alla quale sono sottoposti a VAS «i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica».

Sarebbe, pertanto, il livello statale a stabilire in modo insindacabile quali piani — ivi compresi quelli regionali e degli enti locali — siano da sottoporre a VAS, con conseguente compressione delle attribuzioni legislative ed amministrative regionali. D'altro canto, che tale disciplina si applichi alle regioni ed alle province autonome trova conferma nella collocazione topografica del medesimo art. 7, inserito nel Capo I, «Disposizioni comuni in materia di VAS ed altresì negli artt. 21 e 22, il cui comma 1 («Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'articolo 21» corsivo non testuale) ben documenta l'effetto di svuotamento della competenza legislativa regionale nella materia ambientale ed in quelle connesse, sotto specificate.

In proposito, non può non condividersi quanto espresso nel parere in data 26 gennaio 2006 della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel quale si osserva che «tale giudizio della sottocommissione vale non solo per i piani e i programmi statali, ma anche per quelli regionali e degli enti locali, configurando un indebito trasferimento di competenze e delineando una modalità di funzionamento sicuramente poco efficiente, ma altamente centralizzante e gerarchizzante». La disposizione censurata introduce elementi di ulteriore incertezza in ordine al ruolo della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali, la quale, in base all'art. 6, comma 2 parrebbe (anche se il contesto normativo complessivo rende ambigua la disciplina dell'organo) riferire l'attività della stessa a procedimenti di competenza statale.

In ogni caso, si tratta di una disciplina non suscettibile di esprimere norme fondamentali di riforma o principi fondamentali — tra i quali non si può certo annoverare una disposizione legislativa che rinvia ad un potere amministrativo insindacabile, per l'individuazione dei piani e dei programmi da sottoporre a VAS — lesiva delle attribuzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente, non comprimibili, nel caso della ricorrente, sulla scorta dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che nel presente caso non può trovare applicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001.

È altresì evidente il mancato rispetto del principio posto dalla già citata sentenza n. 303 del 2003, ed anche nelle successive n. 6 del 2004, 383 del 2005 e 214 del 2006 (spec. punto 4 del *Considerato in diritto*), in base al quale l'attrazione di competenze amministrative a livello centrale, unitamente all'esercizio dei poteri legislativi necessari a disciplinarne il corretto utilizzo pur in materie di competenza regionale, è consentito — nel rispetto dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza — solo previo esperimento di procedure di intesa con le regioni interessate, e comunque in un quadro adeguato di garanzie procedurali e cooperative, ciò che appare irrinunciabile a garanzia delle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.

Infatti, non solo è indiscussa la potestà legislativa della Valle d'Aosta in materia di tutela dell'ambiente, ma altrettanto incontestabile è che l'attività di pianificazione e programmazione dell'uso del territorio rientra nella materia «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» e coinvolge competenze riguardanti le «strade e lavori pubblici di interesse regionale» nonché — per quanto concerne la valutazione più strettamente ambientale — l'«agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna». Tali materie, a norma dell'articolo 2, lettere a), f) e g) dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, sono assegnate alla potestà legislativa esclusiva, o primaria, della ricorrente, che risulta così lesa dalle disposizioni denunciate.

Sempre relativamente alla VAS, l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo impugnato introduce un drastico potere sostitutivo statale qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non si esprima entro 60 giorni.

A tale riguardo, il Consiglio dei ministri è autorizzato, previa diffida ed assegnazione di un ulteriore termine di 20 giorni, ad esercitare il potere sostitutivo. Tale norma si applica, fino all'emanazione della normativa regionale in materia, anche per le VAS di competenza regionale.

La lesione delle competenze regionali deriva specialmente dalla previsione in base alla quale, ove il Consiglio dei ministri non si pronuncia, si intende emesso parere negativo («L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia» [corsivo aggiunto]).

Anche in merito a tale disposizione va riproposto quanto osservato nel già citato parere del 26 gennaio 2006 della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel quale si legge che l'art. 12, comma 2, «implica il rischio che numerosi piani e programmi abbiano un giudizio negativo di compatibilità ambientale solo a causa della scadenza dei termini, con conseguente non approvazione del piano o del programma», con grave compromissione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche con palese violazione dell'art. 2, lettera g), dello Statuto regionale, in base al quale l'urbanistica è materia di competenza esclusiva regionale.

Ancora in materia di VAS è ravvisabile una violazione dei principi di cui alla direttiva comunitaria 2001/42/CE, in base alla quale (art. 4) la valutazione ambientale «deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa» (corsivo aggiunto).

Gli articoli 10 e 16 del decreto stabiliscono invece che la valutazione venga effettuata prima dell'approvazione, quando ormai l'elaborazione del piano è giunta nel suo stadio finale, impedendo, così, ai soggetti pubblici e privati che hanno diritto di prendere parte all'*iter* di approvazione del piano, di effettuare le proprie valutazioni anche sulla base della valutazione ambientale del piano medesimo espressa dall'autorità competente.

Pertanto, il principio della partecipazione ed informazione del pubblico rispetto al procedimento di approvazione dei piani è imposto anche dall'art. 6, par. 1, della direttiva comunitaria citata («La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico»).

Come si vede, tale principio, impone che «la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale» siano messi a disposizione del pubblico. Esso è pertanto violato anche dalle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 16, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono esclusivamente il deposito di una sintesi non tecnica presso gli uffici delle province e regioni interessate dal piano. Almeno la prima delle due disposizioni citate, applicabile anche ai procedimenti a livello regionale e locale, è lesiva delle attribuzioni regionali in materia ambientale precisate sopra *sub* 1, oltre che delle competenze relative alle materie ulteriori trasversalmente interessate dalle procedure di valutazione ambientale.

Il medesimo principio comunitario di pubblicità appare violato anche dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo, il quale stabilisce che la pubblicazione totale o parziale delle proposte di piano sulla rete telematica avvenga solo nei casi stabiliti da un regolamento ministeriale; oltre che dagli artt. 16, comma 4, 19, comma 2, e 20, comma 3, del decreto, in base ai quali, anche su istanza del proponente, sarebbe possibile semplificare le modalità di pubblicazione del piano.

Almeno nel caso delle disposizioni inserite nel Capo I, «Disposizioni comuni in materia di VAS», la violazione del diritto comunitario e degli artt. 11 e 117, primo comma. Cost., si traduce in una lesione delle attribuzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente, ed altresì della competenza regionale in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie, di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

Una violazione delle competenze regionali esclusive in materia di pianificazione urbanistica deriva poi dalla previsione di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo impugnato, in base alla quale le forme di pubblicità previste dalla procedura di VAS — peraltro frammentarie ed incomplete — sostituiscono a tutti gli effetti tutte le altre forme di pubblicità dei piani previste dalle ordinarie procedure di approvazione. Tali procedure, essendo di competenza esclusiva regionale, non possono che essere disciplinate con legge regionale anche per quel che concerne le forme di pubblicità.

Una violazione dei principi comunitari deriva anche dalla previsione di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale i progetti dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico non sono sottoposti a VAS, quando invece l'art. 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2001/42/CE, prevede espressamente che siano sottoposti a valutazione ambientale «tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle

telecomunicazioni turistico della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE» (corsivo non testuale).

L'art. 3 della direttiva comunitaria 2001/42/CE risulta disatteso anche nella parte in cui (par. 1) assoggetta a valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tale norma comunitaria sottrae all'obbligo della valutazione ambientale esclusivamente i piani «che determinano l'uso di piccole aree a livello locale» (art. 3, par. 3). In contrasto con tale previsione, l'art. 4, comma 1, lettera *a*), n. 3 del decreto legislativo n. 152 stabilisce che la normativa in esame ha l'obiettivo di «promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali».

A questo riguardo, non si può non considerare che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di «piccole aree a livello locale» la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di «pianificazione sovracomunale» può avere un significativo impatto sull'ambiente.

Sul piano della tecnica legislativa — ma anche sotto il profilo degli elementi di incertezza che si introducono nei rapporti tra enti — va altresì rilevato che la disposizione censurata da ultimo mal si coordina con la definizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d*) del medesimo d.lgs. n. 152, a norma del quale per «piani e programmi» s'intendono «tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali» (corsivo aggiunto).

L'evidenziata lesione delle attribuzioni regionali determina altresì la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, nella parte in cui impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie, delle attribuzioni delle regioni ed in particolare delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale, del principio di sussidiarietà.

5. — Illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 4, 25, 31, commi 1 e 2, e 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), per violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e nelle materie connesse; degli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost.; del principio di leale collaborazione; dell'art. 76 Cost.

Relativamente alla valutazione di impatto ambientale, occorre premettere che dalle stesse finalità della medesima risulta la particolare attitudine lesiva della disciplina statale, ove non attentamente calibrata e coordinata con le molteplici prerogative e competenze regionali coinvolte.

L'art. 24 del d.lgs. n. 152 stabilisce infatti in termini notevolmente ampi e «trasversali» le finalità della VIA, la cui disciplina presenta una *vis* attrattiva di competenze regionali che non può che essere oggetto di uno scrutinio stretto in sede di giudizio di costituzionalità.

Il citato art. 24 stabilisce, tra l'altro, che: «La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: *a*) [...] siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana [...] *b*) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale».

Per quanto riguarda le disposizioni specificamente oggetto di impugnazione, anzitutto dall'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, che delimita il campo di applicazione di tale procedura, emergono numerosi profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

In particolare, al comma 4, lettere *b*) e *c*), vengono esclusi dalla VIA i progetti relativi ad opere di protezione civile oppure attuati in via d'urgenza, nonché quelli di carattere temporaneo. Tale esclusione è in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in base al quale possono essere esclusi dall'applicazione della direttiva medesima, oltre ai progetti approvati con specifico atto legislativo (par. 5), solo i progetti relativi ad opere di difesa nazionale.

La violazione dei principi comunitari predetti costituisce, altresì, eccesso di delega per violazione dell'art. 1, comma 8, lettera *e*) della legge n. 308/2004, in base al quale il Governo è tenuto a dare «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie», «nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie». Non si rinviene, infatti, nella direttiva in questione alcun principio che consenta in via generale di escludere le opere di protezione civile e quelle a carattere temporaneo o urgente dalle procedure di VIA.

Anche a questo riguardo non è inutile ricordare quanto specificamente segnalato al Governo in sede di Conferenza unificata, con il parere in data 26 gennaio 2006, nel quale si osserva quanto segue: «I progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile o disposti in via d'urgenza possono essere

esclusi unicamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3 della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 2003/35/CE. Analogamente non è possibile l'esclusione in modo generalizzato dei progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, con particolare riferimento ai progetti di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE che devono essere sottoposte a procedura di verifica o di valutazione secondo i criteri indicati al punto 13 dell'allegato II della direttiva medesima».

Per quanto concerne l'autorità preposta alla procedura di VIA, l'art. 25 del decreto legislativo impugnato appare lesivo delle competenze regionali, in quanto contrario al principio di sussidiarietà, e viziato da eccesso di delega, in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004. Dalla lettera a) dell'impugnato art. 25 viene infatti attribuita allo Stato la VIA di tutti i progetti di opere sottoposte ad autorizzazione statale. Tale norma finisce per escludere qualsiasi valutazione, da parte delle regioni coinvolte, dei progetti autorizzati a livello nazionale ma con forte impatto sul territorio regionale.

Ancor più grave è quanto stabilito sempre dalla lettera a) del comma 1 del sopra citato art. 25, in base al quale compete allo Stato anche la VIA dei progetti di opere aventi impatto interregionale: si elimina qualsiasi procedura di coordinamento tra VIA regionali — già oggi esistenti — attribuendo allo Stato competenze non necessarie in relazione alla realizzazione dell'opera, per il solo fatto che questa interessa il territorio di più regioni. In tal modo, la gran parte delle opere finirebbe per essere sottoposta a VIA statale.

Si riscontra, anche in questo caso, un eccesso di delega per contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 8, della legge 308/2004, in base al quale il Governo è tenuto a rispettare le competenze regionali, nonché ad improntare la normativa delegata al principio di sussidiarietà. Tale principio è violato da una procedura che attrae a livello centrale VIA su opere la cui valutazione nazionale non è necessaria per il corretto espletamento della procedura, senza neppure prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni interessate.

Anche per la VIA l'art. 31 prevede un intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di inerzia dell'autorità competente superiore a 90 giorni «La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti». Tale termine è in contrasto con il coordinamento delle procedure autorizzative da parte delle regioni, previsto dall'art. 45 del decreto. Infatti, la maggior parte delle regioni ad oggi ha adottato procedure di VIA di durata compresa tra i 120 ed i 150 giorni, con il risultato che, pur attivando correttamente la procedura secondo i tempi previsti dall'attuale normativa, le regioni si vedrebbero scavalcate dall'esercizio del potere sostitutivo statale.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, la vigente legislazione regionale, del tutto ragionevolmente, prevede ipotesi di proroga dei termini del procedimento alle quali non è chiaro se si applichi l'eccezione prevista dall'impugnato art. 31, comma 1, per «i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti». Si consideri, in particolare, l'art. 14, comma 5, della l.r. 18 giugno 1999, n. 14 «Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)», a norma del quale «nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, la giunta regionale, su richiesta del Comitato di cui all'art. 4, può autorizzare la struttura regionale competente in materia di V.I.A. a prolungare lo svolgimento dell'istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni».

Anche la norma contenuta nell'art. 33 del decreto, in base alla quale vengono acquisiti alla procedura di VIA tutti gli elementi «positivamente valutati» in sede di VAS — a parte l'ambiguità della formulazione, non comprendendosi se la disposizione faccia riferimento solo agli elementi favorevoli, ovvero a quelli «espressamente» valutati — contrasta con quanto disposto dall'art. 11 della direttiva 2001/42/CE, in base al quale la valutazione ambientale di piani e programmi «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE» relativa, appunto, alla VIA, e incide pertanto illegittimamente sulle attribuzioni della ricorrente.

La richiamata disciplina infatti limita la discrezionalità del legislatore regionale, competente anche in sede di attuazione delle citate direttive comunitarie a norma dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, il quale, in Valle d'Aosta, ha organicamente esercitato la sua specifica competenza in materia. Si veda, al riguardo, la già citata legge regionale 18 giugno 1999, n. 14, recante «Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)».

6. — Illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, concernenti le nuove Autorità di bacino, per violazione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale, di governo del territorio e di acque (desumibili dagli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e 10, legge cost. n. 3 del 2001; nonché dall'art. 2, lettere d), e), f), g), i), m), q) e dall'art. 3, lettera d) St. V.d'A.); dell'art. 4 St. V.d'A.; del principio di leale collaborazione; dell'art. 76 Cost.

La disciplina contenuta nell'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006 esorbita palesemente dai limiti di oggetto imposti dall'art. 1, comma 1, della legge delega, in base al quale il Governo è delegato ad adottare «decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione» delle disposizioni legislative nelle materie e nei settori ivi indicati, tra i quali, alla lettera c), si menziona la «difesa del suolo e lotta alla desertificazione».

In un quadro generale di riorganizzazione su base centralistica delle politiche in materia di difesa del suolo, la soppressione delle precedenti Autorità di bacino e la loro sostituzione con Autorità di bacino distrettuali a norma dell'art. 63, commi 1 e 3, ha evidentemente portata innovativa ed eccede pertanto dai sopra richiamati limiti della delega legislativa, stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004. Né altre parti del citato art. 1 consentono un intervento così radicale come la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), non riconducibile in alcun modo, in particolare, ai «principi e criteri specifici» in materia di tutela del suolo e risanamento idrogeologico di cui all'art. 1, comma 9, lettera c) della legge n. 308 del 2004, i quali impongono, tra l'altro, e piuttosto, di «valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale».

Nella legge n. 308 del 2004 si ipotizza la formulazione, se non di testi unici a carattere meramente «compilativo» o «ricognitivo», quanto meno di una normativa di riordino della legislazione vigente in materia di difesa del suolo, che dal decreto legislativo impugnato viene invece abrogata — è il caso, in particolare, della legge n. 183 del 1989 e dell'art. 1 del d.l. n. 180 del 1998, convertito nella legge n. 267 del 1998 (che al comma 2 prevedeva procedure di intesa in Conferenza Stato-Regioni per la definizione di «programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico») abrogati dall'art. 175 del decreto legislativo n. 152 — e disorganicamente nonché parzialmente reintrodotta con modifiche comportanti un significativo ridimensionamento del ruolo regionale.

In particolare, le regioni partecipano alla Conferenza istituzionale permanente, organo dell'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 63, comma 2, presieduto e convocato dal Ministro dell'ambiente e competente, in base al comma 4, ad adottare gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino distrettuali e ad esercitare le ulteriori competenze di cui al successivo comma 5.

Dal comma 4 dell'impugnato art. 63 risulta una posizione del tutto subalterna delle regioni: «Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile [...]. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza».

Come si vede, alla Conferenza, che delibera a maggioranza, partecipano ben sei Ministri ed un delegato del Dipartimento della Protezione civile, accanto ai Presidenti delle Regioni interessate, che, com'è agevolmente prevedibile, saranno sempre in minoranza. Si tratta di una disciplina che riduce ulteriormente — anziché valorizzarlo, in conformità al nuovo quadro costituzionale ed ai principi e criteri della delega — il ruolo regionale, rispetto a quanto previsto dall'abrogato art. 12 della legge n. 183 del 1989 (che prevedeva la presenza di un numero inferiore di ministri e non imponeva la deliberazione a maggioranza), la cui abrogazione totale rende, tra l'altro, difficilmente comprensibile il comma 6 dell'art. 61 del decreto legislativo n. 152, secondo il quale «restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni».

Come ha sottolineato anche la Conferenza delle regioni e delle Province autonome nel parere del 26 gennaio 2006, il meccanismo dell'adozione a maggioranza del piano di bacino da parte della Conferenza istituzionale permanente a norma dell'art. 63 comma 5 lettera e), può comportare l'imposizione di scelte e decisioni in materia di pianificazione non condivise da parte di una singola regione direttamente interessata.

Ciò appare tanto più inaccettabile in quanto, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, è prevista in Valle d'Aosta una gestione coordinata e paritetica basata sull'art. 8, terzo comma, dello Statuto, a norma del quale l'utilizzazione delle acque pubbliche esistenti nella regione deve avvenire «secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale». A questo riguardo, mette conto ricordare che l'art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, recante «Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta» stabilisce che «per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idro-elettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato».

Anche l'art. 7 della l.r. 8 settembre 1999, n. 27, recante «Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato» (pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 10 settembre 1999, n. 40), disciplina il piano regionale delle acque in termini cooperativi prevedendo, tra l'altro, al comma 2, che «in armonia con le previsioni della pianificazione di bacino del fiume Po, con le direttive del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale e con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate all'uso e alla tutela del patrimonio idrico regionale, il piano regionale fissa i criteri e le direttive generali finalizzati a garantire», tra l'altro, «la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche».

La disciplina di cui all'impugnato art. 63 è incompatibile con i principi criteri specifici» in materia di tutela del suolo e risanamento idrogeologico di cui all'art. 1, comma 9, lettera c) del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali impongono, come si è poc'anzi ricordato, di «valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale.

Le disposizioni impugnate, ben difficilmente qualificabili «di riordino, coordinamento ed integrazione», ledono — più o meno direttamente — le competenze legislative regionali di rango primario di cui all'art. 2 dello Statuto in materia di piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario i fondiario (lettera e); urbanistica, piani regolatori per zone di particolari importanza turistica (lettera g); acque minerali e termali (lettera i); acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico (lettera m); tutela del paesaggio (lettera q); nonché la competenza concorrente in materia di governo del territorio, ex art. 117, terzo comma, Cost., che si estende anche alla Valle d'Aosta per quanto eccedente la materia urbanistica ed edilizia, assegnata alla competenza primaria della ricorrente.

Non meno lievemente menomate sono poi le competenze amministrative della Regione, di cui all'art. 4 dello Statuto e quelle di cui al d.lgs. 16 marzo 1999, n. 89, «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche che all'art. 1, comma 1, prevede che «sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative» e, al comma 2, stabilisce che «la regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento».

L'importanza delle attribuzioni regionali e delle garanzie partecipative nella materia in oggetto risulta chiaramente anche dalla sent. n. 534 del 2002, pronunciata in riferimento al previgente Titolo V, concernente l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 279 del 2000, che attribuiva alle determinazioni assunte in sede di Comitato istituzionale delle Autorità di bacino (bacini idrografici di rilievo nazionale) il valore di «variante agli strumenti urbanistici». Tale disciplina viene ritenuta in netto contrasto con le competenze regionali in materia di pianificazione urbanistica: «la previsione di indiscriminata efficacia di variante agli strumenti urbanistici per tutte le determinazioni assunte, in relazione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in sede di comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, ancorché a seguito di esame della conferenza programmatica con partecipazione regionale e dei comuni interessati (semplice parere), rappresenta una violazione della sfera di autonomia regionale (per riferimenti, v. sentenza n. 206 del 2001) in materia di pianificazione urbanistica. Di conseguenza, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, aggiunto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365».

Un ulteriore profilo di incostituzionalità riguarda poi il comma 3 dell'art. 63, a norma del quale «Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio».

Si tratta di una disciplina manifestamente illegittima, e lesiva delle attribuzioni regionali, che crea un grave vuoto normativo senza peraltro approntare alcuna disciplina transitoria, la cui introduzione è demandata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal precedente comma 2, senza alcuna garanzia sui tempi della sua emanazione. In generale, e con specifico riferimento a quest'ultimo profilo, nel parere della Conferenza delle regioni in data 26 gennaio 2006, si osserva: «Non è pensabile approntare normative di importanza strategica e di forte impatto sul territorio senza coinvolgere nel processo decisionale le regioni, giungendo perfino a sopprimere le Autorità di Bacino della legge 183/1989 e tutto ciò che queste hanno prodotto fino ad oggi in termini di pianificazione, normative, vincoli e prescrizioni. Il pericolo maggiore derivante da questo decreto è quello di creare un vuoto normativo che rischi di abbandonare a se stesso e ad un uso improprio il territorio italiano, che, per le sue caratteristiche fisiche oltre che per il verificarsi sempre più frequente di eventi climatici estremi, è sempre più soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, con danni ingenti alle popolazioni, all'urbanizzato, alle infrastrutture, alle attività produttive». Tali rilievi sono integralmente fatti propri dalla ricorrente, che vi ravvisa ulteriori motivi di impugnazione.

L'entrata in vigore della nuova disciplina determina anche in Valle D'Aosta una grave situazione di incertezza in ordine ai fondamentali strumenti di pianificazione e gestione, a partire da quelli previsti dalla legge regionale 1º dicembre 1992, n. 67, «Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo». Da ultimo, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006 è stato approvato il Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 — espressamente abrogato dall'art. 175 del d.lgs. n. 152 del 2006 — che costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (anch'essa abrogata d.lgs. n. 152 del 2006) e nel quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico. Quanto dedotto nel presente paragrafo implica, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente la nuova ripartizione dei distretti idrografici, all'interno dei quali sono esercitate le funzioni delle nuove Autorità di bacino distrettuale.

7. — l'illegittimità costituzionale degli artt. 202 e 203 del d.lgs. n. 152 del 2006, relativi alla gestione dei rifiuti, per lesione delle attribuzioni della ricorrente in materia ambientale e igienico-sanitaria, nonché per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.; degli artt. 2, lettera b), e 4 St. V.d'A.; dell'art. 76 Cost.

L'art. 202 (Affidamento del servizio) del d.lgs. n. 152 prevede al comma 1 che L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia».

Si tratta di una disposizione illegittima anzitutto nella parte in cui prevede un decreto ministeriale destinato ad introdurre norme secondarie di dettaglio per la definizione di modalità e termini di un procedimento per l'affidamento di un servizio pubblico locale, violando la competenza legislativa residuale *ex* art. 117, quarto comma, Cost. — riconosciuta da codesta ecc.ma Corte nelle sentt. n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006 — attribuzione rafforzata, per quanto riguarda la ricorrente, dalla competenza primaria di cui all'art. 2, lettera b), dello Statuto, parimenti lesa, in materia di «ordinamento degli enti locali» (la materia è inoltre contemplata dall'art. 3, lettera o), dello Statuto di autonomia). L'art. 202 viola inoltre i principi in tema di rapporti tra fonti statali e regionali, che in base ad una costante giurisprudenza costituzionale, anche precedente l'entrata in vigore dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione escludono l'operatività delle fonti regolamentari statali nelle materie di competenza regionale, tra le quali va incluso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sia in quanto riconducibile, come servizio pubblico locale, all'art. 117, quarto comma, Cost., applicabile, con riguardo alla materia dei servizi pubblici locali, alla ricorrente in base all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001: sia in quanto rientrante nelle attribuzioni della ricorrente in materia di tutela dell'ambiente, riconosciute alla Valle d'Aosta dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, sub 1, non superata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 117, che non si applica alle regioni speciali nella parte in cui al secondo comma, lettera s) assegna alla competenza esclusiva del legislatore statale la tutela dell'ambiente.

Anche i commi successivi dell'art. 202, da 2 a 6, e l'art. 203, disciplinante lo schema tipo di contratto di servizio, del d.lgs. n. 152 contengono una disciplina, estremamente dettagliata ed autoapplicativa, lesiva delle attribuzioni della regione, non riferibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, *ex* art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, il cui esercizio rimane comunque assoggettato ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della disciplina statale, come codesta ecc.ma Corte ha chiarito, tra l'altro, nella stessa sentenza n. 272 del 2004, che ha censurato una normativa statale altrettanto dettagliata che, come quella impugnata con il presente ricorso, andava «al di là della pur doverosa tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara».

I principi enunciati nella sent. n. 272 del 2004, sono stati ripresi ed ulteriormente precisati nella sent. n. 29 del 2006, nella quale, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), si chiarisce, da un lato, che tale titolo di legittimazione statale «è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica” e dall'altro lato che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali» (enfasi aggiunta).

Né il carattere dettagliato ed autoapplicativo degli artt. 202 e 203, integralmente censurati e impugnati, può trovare giustificazione nella competenza statale di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, pur idonea ad investire diversi aspetti della vasta tematica della gestione dei rifiuti, ampiamente disciplinata dagli artt. 177 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006.

L'estensione della materia dei rifiuti (oggetto in Valle d'Aosta di un'organica disciplina legislativa regionale: legge 16 agosto 1982, n. 37, «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi»; legge 16 giugno 1988, n. 44, «Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere»; legge 21 agosto 1990, n. 60, «Ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44»; legge 27 dicembre 1991, n. 88, «Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi»; legge 30 maggio 1995, n. 19 «Norme per il recupero ed ul riutilizzo di materiali inerti») è tale da coinvolgere una pluralità di attribuzioni regionali, lese dalle disposizioni legislative impugnate.

Ciò risulta in modo evidente dall'art. 1, commi primo e secondo, della l.r. Valle d'Aosta 16 agosto 1982, n. 37, recante «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi» a norma del quale: «La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e recupero come stabilito negli articoli seguenti. Lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi costituisce attività di pubblico interesse, ai fini della tutela della salute e del benessere della collettività e dei singoli, della protezione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, nonché da ogni inconveniente derivante da rumori ed odori, della salvaguardia della flora e della fauna, della tutela dell'ambiente e del paesaggio».

Per le ragioni sopra esposte, si impugna il d.lgs. n. 152 del 2006 almeno — per quanto riguarda il settore dei rifiuti — nella parte in cui, attraverso gli artt. 202 e 203, lede le attribuzioni in materia ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica della ricorrente e, soprattutto, di fatto svuota la competenza esclusiva (o residuale) della regione in materia di servizi pubblici locali, basata sugli artt. 117, quarto comma. Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, rafforzata, come si è detto, dalla potestà legislativa primaria della ricorrente di cui all'art. 2, lettera b), dello, statuto speciale, parimenti lesa.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006, ed in particolare delle seguenti disposizioni: articoli 6, 4, comma 1, lettera a), numero 3, 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16, 68, 23, comma 4, 25, 31, commi 1 e 2, 33 63, 64, 202 e 203.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) deliberazione della Giunta regionale n. 1623 in data 10 giugno 2006;*
- 2) verbale n. 13/05 della Conferenza Unificata, relativo alla seduta del 15 dicembre 2005 (estratto);*
- 3) comunicato relativo al Consiglio dei Ministri n. 40 del 19 gennaio 2006;*
- 4) parere espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 26 gennaio 2006.*
- 5) verbale n. 1/06 della Conferenza Unificata, relativo alla seduta del 26 gennaio 2006 (estratto).*

Roma, addì 7 giugno 2006

AVV. PROF. Giampaolo PARODI

N. 72

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006
(della Regione Umbria)*

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza per i progetti di opere o interventi aventi impatto ambientale interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata acquisizione al livello statale di competenze regionali - Contrasto con il principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge delega - Disconoscimento della possibilità che la legge regionale ratifichi intese con altre Regioni - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma ottavo, e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Spostamento in sede statale qualora dall'istruttoria risulti che l'opera o l'intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre Regioni - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata acquisizione al livello statale di competenze regionali - Contrasto con il principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge delega - Disconoscimento della possibilità che la legge regionale ratifichi intese con altre Regioni - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 42, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 (comma ottavo) e 118 (primo comma).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Attività conoscitiva - Costituzione e gestione, ad opera dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento delle scelte in capo a soggetto statale e mancanza di bilateralità del raccordo - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 55, comma 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione, finanziamento e controllo di tutti gli interventi in materia di difesa del suolo - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento allo Stato di compiti già attribuiti alle Regioni (o svolti con la partecipazione regionale) in base al d.lgs. 112/1998 - Eccesso di delega - Mancato coinvolgimento regionale nelle funzioni di programmazione e finanziamento - Violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di esigenze di esercizio unitario della funzione di controllo.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a).
- Costituzione, artt. 76, (117) e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, 88, commi 1 e 2, 89, commi 1, lett. h), e 5.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario e comunque senza previsione dell'intesa con la Regione interessata - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali (in materia di difesa del suolo, governo del territorio e protezione civile).

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 76, 117 (comma secondo, lett. s), e 118, primo comma; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a); direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004, modificata dalla direttiva 25 febbraio 2005.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Accorpamento dei bacini idrografici in otto macrodistretti ed istituzione di nuove Autorità di bacino distrettuale in sostituzione di quelle previste dalla legge 183/1989 - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Irrazionale delimitazione dei nuovi Distretti e mancato coinvolgimento delle Regioni nella relativa decisione - Insufficienza della partecipazione (minoritaria) regionale a garantire codecisioni paritarie in seno agli organi delle nuove Autorità (Conferenza istituzionale permanente e Conferenza operativa) - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega, per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di principi e criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, commi 3 e 4, e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9, lett. c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Soppressione dal 30 aprile 2006 delle Autorità di bacino previste dalla legge 183/1989 - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di definire, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, criteri e modalità per il trasferimento di personale e risorse alle nuove Autorità di distretto, di disciplinare il trasferimento di funzioni e di regolamentare il periodo transitorio - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata specifica illegittimità del potere normativo del Presidente del Consiglio per mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Specifica illegittimità della data di soppressione delle vecchie Autorità di bacino per impossibilità che la normativa transitoria venga emanata entro la stessa data - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Piano di bacino distrettuale - Contenuti - Programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata invasione di materie di competenza regionale esclusiva o concorrente - Interferenza con il Piano regolatore generale degli acquedotti (la cui modifica e aggiornamento sono attribuiti alle Regioni) - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, comma 3, lett. e).
- Costituzione, art. 118, primo comma; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, comma secondo, lett. a).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Censimento da parte delle Autorità concedenti di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico - Osservanza dei criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione delle competenze regionali (sia che il decreto ministeriale venga qualificato come atto di indirizzo e coordinamento, sia come atto sostanzialmente regolamentare) - Eccesso di delega per contrasto con principi direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 5, prima parte.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 9 e 9, lett. b).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale (a prevalente composizione statale) di parere vincolante sulle domande di piccole e grandi derivazioni, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela approvato dalla Regione - Esclusione del silenzio assenso e nomina di un commissario *ad acta* in mancanza di parere nei termini stabiliti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Sovrapposizione della disciplina statale a quella regionale già esistente - Violazione del principio di sussidiarietà - Eccesso di delega per contrasto con principi e criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1 (modificativo dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).
- Costituzione, artt. 76, 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. b); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, 87, 88 e 89.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione alle acque reflue domestiche, purché la materia prima lavorata provenga «in misura prevalente» dall'attività di coltivazione dei terreni - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata riduzione del livello di tutela delle acque assicurato dalla normativa previgente - Possibilità di discriminazioni derivanti dalla mancanza di criteri certi e affidabili - Contrasto con i principi direttivi della legge delega - Incidenza sulle competenze regionali concorrenti in materia di tutela del territorio e della salute.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8, lett. a), e 9, lett. b); decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 28, comma 7, lett. c); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Disciplina del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dalle clausole di competenza «trasversale» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) invocate dal legislatore statale - Lesione delle competenze legislative regionali in materia di servizio idrico integrato - Richiamo alle sentenze nn. 407/2002, 272/2004 e 29/2006 della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160 e 166, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma 2, lett. e), s), m), p).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Possibilità per i Comuni con meno di mille abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane di non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dalle clausole di competenza «trasversale» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) invocate dal legislatore statale - Compressione delle competenze legislative regionali in materia di servizio idrico integrato - Violazione del principio di ragionevolezza (in rapporto alla situazione dei Comuni umbri) - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, commi secondo, lett. e), s), m), p), e quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Piano d'ambito - Potere dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (a prevalente composizione statale) di notificare all'Autorità d'ambito rilievi e osservazioni e di dettare prescrizioni in relazione ai livelli minimi di servizio e al piano finanziario - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario - Lesione delle potestà di controllo regionale - Eccesso di delega - Contrasto con il d.lgs. 112/1998.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, commi secondo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Affidamento in concessione gratuita al gestore del servizio idrico integrato di tutte le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata esorbitanza dai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Invasione della competenza regionale residuale - Lesione del principio di ragionevolezza - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 153, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Tariffa per il servizio idrico - Istituzione, fissazione dei relativi parametri di determinazione ed attribuzione di competenze normative di attuazione ai Ministri dell'ambiente e dell'economia - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119, commi primo e secondo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8 [primo periodo] e comma 8, lett. d).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Quote di tariffa riferite al servizio di fognatura e depurazione - Disciplina - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119, commi primo e secondo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, [primo periodo e] lett. d).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Tariffa per il servizio idrico - Possibilità di maggiorazioni per le aziende artigianali, commerciali e industriali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata estraneità ai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308; legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13, comma 7.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (a prevalente composizione statale) - Compiti e funzioni ad essa attribuiti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata estraneità ai titoli di competenza «trasversale» invocati dal legislatore statale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in difetto di esigenze di esercizio unitario - Mancato riferimento alle potestà di pianificazione regionale - Eccesso di delega per inosservanza di criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 160.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8, comma 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Potere dei consorzi di bonifica di determinare il contributo dovuto da chiunque, non associato al consorzio, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi - Ipotizzato assoggettamento degli enti locali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e dell'autonomia negoziale degli enti locali - Violazione della competenza regionale residuale - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e carattere innovativo della disposizione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 4.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Recupero dei rifiuti - Metodi di recupero destinati ad ottenere materie prime secondarie, combustibili o prodotti - Possibilità di definizione mediante appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti economici (o le associazioni di categoria dei settori interessati) e il Ministro dell'ambiente - Disciplina delle relative modalità procedurali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata introduzione di definizioni di smaltimento, recupero, sottoprodotto e materia prima secondaria (MPS) non conformi o non coerenti con la normativa e la giurisprudenza comunitarie - Sostanziale deregolamentazione della disciplina del recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate» e «privatizzate» - Lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme - Eccesso di delega per inosservanza di principi e criteri direttivi - Diretta violazione delle competenze regionali in materia di ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, e 183, comma 1, lett. g), h), m), n), q), u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Procedure semplificate di smaltimento di rifiuti non pericolosi - Norme e condizioni di ammissione per ciascun tipo di attività - Possibile determinazione mediante accordi di programma stipulati fra i soggetti economici e il Ministro dell'ambiente - Proroga transitoria delle disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitarie - Sostanziale deregolamentazione della materia - Lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme - Diretta violazione delle competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Terre e rocce da scavo - Esclusione dall'ambito e dal regime dei rifiuti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Diretta violazione delle competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. *e*) ed *f*), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente (tutela dell') - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (c.d. MUD) - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata perdita di informazioni per le strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. *e*) ed *f*), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Competenze statali - Determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per quelli speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione e il coordinamento degli Ambiti territoriali ottimali, nonché delle linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata previsione di (non consentiti) atti di indirizzo e coordinamento in materia regionale - Violazione del principio di leale collaborazione - Invasione della competenza regionale in materia di gestione dei rifiuti - Eccesso di delega - Invasione di competenze regionali residuali in materia di tariffazione dei servizi pubblici locali e nella promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, in particolare lett. *m*) ed *o*).
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 1, lett. *i*).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Possibilità di immediato passaggio al nuovo gestore dei dipendenti delle aziende private operanti nel settore - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata incidenza sull'autonomia imprenditoriale privata - Lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, comma 6.
- Costituzione, artt. 42, 43 e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (VIA), le competenze per la difesa del suolo, le Autorità di bacino, i distretti idrografici e i piani di bacino, la tutela quantitativa delle acque, gli scarichi delle imprese agricole, l'Autorità d'ambito territoriale ottimale, il piano d'ambito, le dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, la tariffa del servizio idrico, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione, l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, gli usi delle acque irrigue e di bonifica, il c.d. recupero dei rifiuti, la definizione dei rifiuti, le terre e rocce da scavo, gli obblighi di comunicazione e il catasto dei rifiuti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le procedure semplificate per i rifiuti - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata sussistenza di vizi procedurali inficianti l'intero decreto legislativo - Mancato rispetto della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali (di fatto impossibilitata a disporre di un termine adeguato per esprimere formalmente il proprio parere) - Violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Incidenza su competenze e prerogative costituzionali delle Regioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lett. *e*), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, e 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, art. 76; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3.

Ricorso della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 891 del 31 maggio 2006 (doc. 1) e n. 830 del 17 maggio 2006 (doc. 2), rap-

presentata e difesa, come da procura speciale a rogito del notaio dott.ssa Maria Rosaria Russo di Perugia, n. rep. 6522 del 9 giugno 2006 (doc. 3), dal prof. avv. Giandomenico Falcon del foro di Padova, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, in Roma, via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 96, in relazione ai seguenti articoli:

25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lett. e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7; 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4; 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, nonché dei principi e delle norme del diritto comunitario, nei modi e per i profili di seguito indicati.

F A T T O

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 187. Questa autorizzava il Governo ad emanare entro diciotto mesi — quindi entro l'11 luglio 2006 — uno o più decreti «di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici».

A norma dell'art. 1, comma 4, della legge, i decreti legislativi avrebbero dovuto essere adottati «sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Il comma 8 dello stesso articolo richiede ai decreti legislativi «il rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,... e del principio di sussidiarietà».

Lo schema di decreto è stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005. Nel corso della seduta della Conferenza unificata del 24 novembre 2005, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali chiedevano di essere informati sullo stato di attuazione della delega legislativa: ed in risposta il Ministro La Loggia comunicava che, data la lunghezza, la Relazione al decreto non sarebbe stata illustrata oralmente ma depositata agli atti, «in modo che possa essere visionata e vi sia tutto il tempo necessario a fare eventuali osservazioni».

Il testo del decreto legislativo è stato trasmesso alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2005, cui ha fatto seguito una nota del successivo 7 dicembre che avvertiva che gli allegati tecnici, a causa della loro voluminosità venivano resi disponibili soltanto in rete (ed anche ciò su personale richiesto al Ministro da parte del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni).

Nonostante la mole del testo e degli allegati, il parere sul decreto legislativo è stato iscritto nell'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005: ma già in vista della riunione in sede tecnica del 12 dicembre dello stesso anno il Presidente della Conferenza delle regioni ne chiedeva la sospensione, in ragione dell'estrema complessità della materia e dell'esiguità del tempo concesso per l'esame, chiedendo il rinvio del termine per l'espressione del parere.

Con telegramma del 13 dicembre il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio comunicava che il Governo non intende concedere deroghe al termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti, considerata la durata dei termini previsti dalla legge n. 308 del 2004 e valutato altresì il periodo di attività residua del Parlamento».

Nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 il rinvio del punto all'ordine del giorno è oggetto di un «appello accorato» del Presidente Errani, a nome della Conferenza dei Presidenti delle regioni, al quale si associano i rappresentanti degli altri enti locali: l'appello è motivato dall'estrema complessità della materia, che non attiene solo alle questioni ambientali, ma anche alla difesa del suolo, ed altro» e che «tratta di una serie di politiche fondamentali che incrociano in modo forte, tutta l'articolazione legislativa delle Regioni e le politiche amministrative degli Enti locali» (punto 25 del verbale 13/05: doc. 3).

Ma il Viceministro Nucara è rigido nel rifiuto della proroga argomentando, da un lato, che la tutela dell'ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato, dall'altro che la delega sarebbe scaduta — come dichiara

esplicitamente — il giorno stesso, il 15 dicembre 2005, «desumendo ciò da quanto di sua conoscenza» dimostrando, in tal modo, che non solo le regioni e gli enti locali ma lui stesso non aveva fatto in tempo ad informarsi correttamente del punto all'ordine del giorno.

Da un lato il Viceministro ignora — come gli viene fatto osservare — quanto la giurisprudenza costituzionale aveva già ampiamente osservato attorno alla natura «trasversale» della materia e all'intreccio di competenze che su di essa si concentra; dall'altro ignora i termini stessi della delega, la cui scadenza era fissata nel giorno 11 luglio 2006, come del resto emergeva dalla stessa scheda elaborata dalla Presidenza del Consiglio, come gli faceva notare il Presidente Errani.

Ma il Viceministro ribatte a questo punto che l'urgenza di adottare definitivamente il decreto non cambia, in ragione delle elezioni politiche previste per il 9 aprile 2006. Il Ministro La Loggia, che presiede la riunione, propone di rimandare il punto alla successiva seduta della Conferenza, prevista per il 20 gennaio 2006; ma il Viceministro si oppone. Il Presidente Errani fa presente che, sulla base di quanto affermato quel giorno stesso dalla Commissione parlamentare, senza il parere della Conferenza unificata il procedimento di emanazione non può essere proseguito, ma il Viceministro Nucara ribatte che la Conferenza era stata «sentita» e che non si trattava di un parere vincolante. Il Ministro La Loggia conclude «prendendo atto del mancato parere» e annunciando che il Viceministro «farà le opportune valutazioni e continuerà la discussione con le Regioni e le Autonomie locali»: «laddove si verificasse l'indispensabilità di questo passaggio, sarà nuovamente iscritto il punto in argomento all'o.d.g. della prossima Conferenza» (tutto ciò emerge vividamente dal citato verbale: v. sempre doc. 3).

Nella divergenza delle posizioni, il parere non poté essere espresso. Ciononostante il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio 2006 (n. 40), approvava «in via definitiva» il testo del decreto legislativo, dopo che le Commissioni parlamentari avevano espresso il proprio parere (in data 12 gennaio 2006).

Nella successiva riunione della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEN presentavano un ordine del giorno recante il parere negativo sullo schema di decreto (doc. 4), motivandolo sia nel merito che nel metodo, parere del quale il rappresentante del Governo si limitava a dichiarare di «prendere atto». Dopo che le Commissioni parlamentari avevano espresso un secondo parere (in data 31 gennaio 2006), il 10 febbraio il Consiglio dei ministri riapprovava di nuovo «in via definitiva» il decreto legislativo (Consiglio dei ministri n. 43): evidentemente senza alcun riesame di merito alla luce del parere negativo degli enti territoriali, stante l'asserita (ma inesistente) urgenza.

Il 15 marzo 2006 il Presidente della Repubblica chiedeva al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo, sospendendo l'emanazione del provvedimento; a seguito di questa richiesta di chiarimenti, il decreto legislativo è stato ulteriormente riapprovato con alcune modifiche dal Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006 (anche se non se ne fa menzione nell'ordine del giorno della seduta n. 51 di quella data, né nel comunicato pubblicato nel sito del Governo a seguito della riunione). È stato dunque approvato in un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Esso è stato poi emanato il 3 aprile e pubblicato il 14 aprile.

Con il presente ricorso la Regione Umbria contesta la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate per ragioni che attengono da un lato al decreto legislativo nel suo complesso, dall'altro alle singole norme.

Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimento, attinenti in particolare alla violazione della procedura di «leale collaborazione». Come meglio si dirà, il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, rendendo consapevolmente impossibile un informato esame del nuovo testo normativo. La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare.

Inoltre — benché questo profilo non incida direttamente nelle attribuzioni regionali non può essere sotto-ciuo — anche formalmente il procedimento appare gravemente carente, essendo il testo emanato diverso da quello precedentemente adottato sulla base del parere della Commissione parlamentare.

Nel merito, il decreto legislativo n. 152 del 2006 appare in molte parti eccedere la delega legislativa e porsi in contrasto con la disciplina comunitaria, con grave ricaduta sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni; inoltre è direttamente lesivo delle competenze regionali in molte sue disposizioni.

Come è stato osservato nell'ordine del giorno presentato dalle regioni in sede di Conferenza unificata, il decreto «contrasta con diverse direttive comunitarie, viola, per eccesso di delega, la stessa legge delega n. 308/2004, stravolge l'assetto delle competenze definite dall'art. 117 e 118 Cost. e dal decreto legislativo n. 112/1998 consolidate da numerose pronunce della Corte costituzionale» (v. sempre doc. 4).

L'opposizione che le regioni hanno manifestato nei confronti del decreto è quindi motivata da ragioni assai gravi, sia in ordine al rispetto della normativa comunitaria, sia in ordine al mantenimento degli attuali presidi legislativi, anche regionali, posti a tutela dell'ambiente. Le disposizioni del decreto producono infatti — ad avviso delle regioni — il risultato «di indebolire le politiche ambientali nel nostro Paese e la loro coerenza con le direttive dell'Unione europea, nonché quelle di determinare l'abbassamento dei livelli di tutela dell'ambiente e della salute a danno di tutti i cittadini senza, peraltro, che a questo possa corrispondere l'auspicata semplificazione delle procedure e dei processi attuativi per gli operatori e le imprese». Inoltre le nuove norme determinano «la totale paralisi dell'azione delle regioni e degli enti locali in campo ambientale data l'incompatibilità delle norme regionali vigenti con quelle dello schema di decreto».

Per fare un esempio degli effetti del decreto, si può rilevare che l'art. 63 sopprime «a far data dal 30 aprile 2006» le Autorità di bacino istituite dalla legge n. 183/1989, trasferendone le funzioni alle istituende Autorità di bacino distrettuale, senza precisare quale sia il regime transitorio, rinviato ad un atto amministrativo del Governo che ha un solo giorno per essere emanato, come poi si dirà. Come si vede, la fretteolosità di preparazione del testo normativo e la volontà di ottenerne comunque l'immediata entrata in vigore comportano conseguenze paradossali in ordine alla possibilità di dare, in sole 24 ore, un'attuazione ragionevole e congrua al decreto in presenza della notevolissima complessità dei temi trattati.

In altri casi — in particolare in materia di rifiuti — il decreto legislativo introduce una disciplina innovativa che ha l'effetto immediato di smantellare l'attuale normativa ambientale, rendendo meno rigorosa la normativa vigente e favorendo comportamenti che attualmente, anche per precisa richiesta delle norme comunitarie, costituirebbero un illecito amministrativo o penale.

D I R I T T O

1) *Illegittimità degli articoli 25, comma 1 e 35, comma 1.*

L'art. 25, comma 1, lett. *a*) riserva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza alla VIA «per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale precisando tale disposizione, l'art. 35 dispone che compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ... la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'art. 23 nei casi in cui si tratti: *a*) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato; *b*) di opere o interventi localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più regioni». Corrispondentemente, l'art. 42, relativo ai Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, afferma che «sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'art. 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell'art. 35».

Risulta dunque evidente che il nuovo decreto legislativo assegna alla competenza statale non solo la VIA per le opere e gli interventi soggetti ad autorizzazione statale, ma anche quella relativa ad opere ed interventi che abbiano semplicemente un rilievo per più di una regione.

La ricorrente regione ritiene che, alla stregua del riparto di competenze di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione dopo la riforma del 2001, la competenza per le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione statale non possa che spettare alle regioni, anche se si tratti di opere che interessano più regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali.

Infatti, se è vero che anche il decreto legislativo n. 112 del 1998 — sempre comunque nel precedente quadro costituzionale — aveva mantenuto allo Stato la competenza alla VIA per «le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più regioni» (art. 71, comma 1, lett. *a*), è anche vero che il comma 2 precisava che con atto di indirizzo e coordinamento sarebbero state «individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni», a condizione (come stabiliva il comma 3) «della vigenza della legge regionale della VIA».

Ed in realtà già il precedente atto di indirizzo e coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) all'art. 11 (Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale) prevedeva che le regioni assicurassero la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura

di valutazione d'impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni» evidentemente presupponendo la perdurante competenza regionale in relazione all'impatto ambientale dell'opera o dell'intervento.

Riprova se ne ha nella legislazione regionale che è seguita ed ha continuato a seguire: in pratica tutte le normative regionali sulla VIA contengono disposizioni che garantiscono il coordinamento delle regioni direttamente interessate nel caso di impatti ambientali interregionali sia nella forma di informazione e consultazione sia nella forma di codecisione tramite una intesa tra le regioni interessate.

Ora, nel nuovo quadro costituzionale successivo al 2001 lo stesso principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, impone di non spostare la competenza al livello statale se non nei casi in cui il carattere infrazionabile ed intrinsecamente unitario dell'interesse lo imponga; e l'art. 117, ottavo comma, prevedendo che «la legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni» conferma che il carattere semplicemente interregionale delle funzioni e degli interessi può giustificare speciali soluzioni organizzative, ma non può di per sé consentire l'acquisizione della competenza al livello statale.

Il diretto fondamento in Costituzione della rivendicazione regionale rende superfluo ricordare che, in ogni modo, il rispetto del principio di sussidiarietà era specificamente previsto dalla legge delega n. 308/2004 (art. 8, comma 1).

Si noti che la competenza regionale in materia di VIA non è una graziosa concessione del legislatore statale, ma una precisa conseguenza sia della competenza regionale in relazione alle opere e interventi di cui si tratta, sia della competenza regionale nelle materie connesse all'ambiente o addirittura parti di esso, quale la tutela della salute ed il governo del territorio, sia della stessa competenza in materia ambientale, in quanto la competenza esclusiva statale si riferisce, come chiarito dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale (a partire dalla sent. n. 407/2002), alla fissazione degli standard minimi di tutela.

2) *Illegittimità dell'art. 42, comma 3.*

L'art. 42 disciplina i Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale. Il comma 3 prevede che «qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale.».

Tale norma lede le competenze costituzionali della regione per le ragioni esposte nel motivo n. 1, in quanto prevede lo spostamento in sede statale di VIA che spettano alla competenza regionale.

3) *Illegittimità dell'art. 55, comma 2.*

L'art. 55, comma 2, stabilisce che «l'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome».

La regione contesta l'accentramento in un soggetto statale (APAT), senza coinvolgimento delle regioni, delle scelte di costituzione e gestione di un unico sistema informativo; inoltre, si contesta l'obbligo del raccordo dei sistemi informativi regionali, nella misura in cui questo raccordo non sia bilaterale. Sotto entrambi i profili, l'art. 55, comma 2, dunque, viola il principio di leale collaborazione.

4) *Illegittimità dell'art. 58, comma 3, lettere a) e b).*

L'art. 58 definisce le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di difesa del suolo. Il comma 3 stabilisce che, «ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo».

La lett. a) accentra in capo al Ministero dell'ambiente funzioni che erano attribuite alle regioni o alle autorità di bacino o che, comunque, erano svolte con la partecipazione regionale. In particolare, la lett. a) viene ad escludere l'operatività degli schemi revisionali e programmatici, che finora erano stati lo strumento, a partecipazione regionale, di finanziamento della difesa del suolo e delle autorità di bacino. Si può anche ricordare che l'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 112/1998 prevedeva l'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la programmazione dei finanziamenti statali in materia di difesa del suolo.

Inoltre, l'art. 88, comma 1, d.lgs. n. 112/1998 dichiara compiti di rilievo nazionale la programmazione ed il finanziamento degli interventi di difesa del suolo, ma il comma 2 richiede il parere della Conferenza unificata. Ancora, l'art. 89, comma 1, lett. *h*) conferisce in via esclusiva alle regioni e agli enti locali la programmazione e pianificazione degli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri. Infine, l'art. 89, comma 5, stabilisce che «per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le Regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione».

L'art. 58, comma 3, lett. *a*), in relazione alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo, comprime la posizione delle regioni, violando in questo modo l'art. 76 Cost., sia per il carattere innovativo delle norme sia perché si peggiora la posizione regionale (v. art. 1, comma 1 e comma 8, legge n. 308/2004, che richiede specificamente il rispetto delle attribuzioni conferite alle regioni dal d.lgs. n. 112/1998). La regione è legittimata a far valere vizi di costituzionalità di leggi che, in materie regionali, implicano una menomazione della posizione regionale (v., ad es., le sentt. n. 503/2000, 206/2001, 110/2001, 303/2003 - in relazione al d.lgs. n. 198/2002, 280/2004). Poiché tale lesione si produce proprio attraverso la violazione dell'art. 76 Cost., l'illegittimità denunciata si traduce in lesione di competenza regionale, che le regioni sono legittimate a denunciare.

Peraltro, la lett. *a*) viola anche direttamente, in relazione alla programmazione ed al finanziamento, l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perché accentra allo Stato funzioni amministrative in materie regionali senza alcun coinvolgimento delle regioni, violando così i principi fissati da codesta Corte a partire dalla sent. n. 303/2003.

In relazione alla funzione di controllo, poi, la lett. *a*), oltre ad essere illegittima per tutte le ragioni appena indicate, lo è anche perché accentra una funzione allo Stato in mancanza di esigenze di esercizio unitario, dato che il controllo sugli interventi di difesa del suolo può essere adeguatamente svolta a livello locale (anzi, il controllo su un intervento viene svolto in modo senz'altro più adeguato a livello locale e da parte dell'ente che conosce meglio le particolarità del territorio).

L'art. 58, comma 3, lett. *b*) attribuisce al Ministero dell'ambiente la «previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza».

Anche questa norma viola l'art. 118, comma 1, Cost., ed il principio di leale collaborazione in quanto accentra allo Stato una funzione amministrativa in assenza di esigenze di esercizio unitario e, comunque, senza prevedere l'intesa della regione interessata. La lett. *b*) innova nell'ordinamento, alterando il riparto di funzioni previsto in relazione al rischio idrogeologico (v. l'art. 108, comma 1, lett. *a*), d.lgs. n. 112/1998 e la direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004, modificata dalla direttiva 25 febbraio 2005) e peggiorando la posizione regionale. Dunque, la lett. *b*) viola l'art. 76 Cost. e la sfera di competenza regionale in materia di difesa del suolo, per le ragioni esposte in relazione alla lett. *a*). La competenza regionale nella materia *de qua* è pacifica e discende dalla competenza in materia di governo del territorio, di protezione civile e dal modo in cui la giurisprudenza costituzionale intende l'art. 117, secondo comma, lettera *s*).

5) *Illegittimità dell'art. 63, commi 3 e 4, e dell'art. 64.*

A) Illegittimità costituzionale dell'accorpamento delle funzioni in macrodistretti e della sostituzione delle Autorità di bacino con le nuove Autorità di distretto.

L'art. 63, comma 3, dispone: «Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di Bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto». Il riferimento generico alla «terza parte» (alla quale in realtà la disposizione appartiene) è in effetti curioso, dato che le autorità distrettuali sono istituite dal comma 1 dello stesso articolo, in corrispondenza degli otto distretti idrografici individuati nel successivo art. 64.

Tale norma riaccorpa in otto distretti i numerosi bacini che la legge n. 183/1989 istituiva, suddividendoli in bacini nazionali, interregionali e regionali. Tra gli otto distretti figurano il distretto della Sardegna, quello della Sicilia, ed il Distretto idrografico pilota del Serchio, di ridottissime dimensioni.

L'intero territorio nazionale è dunque suddiviso grossolanamente nei rimanenti cinque distretti, vagamente corrispondenti a delle macro-regioni. Questa suddivisione è decisa «dall'alto» senza alcuna partecipazione alla decisione da parte delle regioni.

Gli organi dei nuovi distretti sono individuati dall'art. 63, comma 2, nella Conferenza istituzionale permanente, nel Segretario generale, nella Segreteria tecnico-operativa e nella Conferenza operativa di servizi. La stessa disposizione rinvia la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e

delle risorse patrimoniali e finanziarie ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica «sentita la Conferenza permanente Stato-regioni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ancora, lo stesso d.P.C.M. «disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio».

Le disposizioni impugnate appaiono da un lato gravemente lesive delle attribuzioni regionali, dall'altro — e proprio perciò — lesive dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega.

Sotto il primo profilo va osservato che la Sezione in cui trovano collocazione le disposizioni impugnate evoca con chiarezza sin dal titolo — (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione) — che la disciplina contenuta insiste sulla materia «governo del territorio» che l'art. 117, comma terzo, Cost., assegna alla competenza concorrente.

Come codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato, nelle materie concorrenti lo Stato può intervenire esclusivamente con norme legislative di principio, e non può riservare a sé e alle proprie strutture decentrate funzioni amministrative che non siano giustificate dalla «chiamata in sussidiarietà» e che, anche qualora l'attrazione al centro di funzioni «unitarie» possa essere giustificato in nome del principio di sussidiarietà o qualora il particolare intreccio di competenze (coinvolgente anche competenze esclusive dello Stato, ex art. 117, comma 2 Cost.) consentisse allo Stato di esercitare determinate funzioni amministrative incidenti in materie di competenza regionale, tuttavia ciò non può avvenire che nel rispetto del principio di leale collaborazione, inteso in senso «forte» (e quindi attraverso procedure di codecisione, non semplicemente «sentendo» la Conferenza Stato-Regioni), e del principio di proporzionalità.

Commisurate a tali parametri, le norme che sopprimono le Autorità di bacino e istituiscono le nuove Autorità distrettuali si rivelano affette da illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

In primo luogo, l'unificazione sotto un'unica autorità di bacini che non hanno in realtà alcuna correlazione realizza un accentramento privo di qualunque giustificazione ed espropria le regioni delle proprie naturali competenze, in violazione sia della competenza legislativa di cui all'art. 117 Cost. che del principio di sussidiarietà.

In secondo luogo, i distretti stessi sono configurati come enti amministrativi sovraregionali, distorcendo completamente la fisionomia delle Autorità di bacino, così come impostate dalla legge n. 183/1989. Queste infatti erano modellate con riferimento a dimensioni idrogeografiche «naturali», che ne giustificavano la competenza pianificatoria e decisionale, mentre la Autorità distrettuali istituite dalle disposizioni impugnate rappresentano delle semplici articolazioni burocratico-amministrative, che costituiscono in realtà una sorta di amministrazione decentrata dello Stato in cui la centralizzazione amministrativa è appena temperata da elementi di partecipazione minoritaria delle regioni.

Si consideri che, ai sensi della legge n. 183/1989, le regioni erano contitolari del governo dei bacini nazionali (configurati come organismi a partecipazione mista Stato-regioni) e titolari esclusive delle funzioni relative ai bacini regionali e interregionali. Oggi, all'opposto, rappresentanti delle regioni sono presenti in netta minoranza nel fondamentale organo decisionale, la Conferenza istituzionale permanente (che nomina anche il Segretario generale), nonché nella Conferenza operativa, le cui competenze sono peraltro piuttosto oscure.

La regola secondo la quale si decide a maggioranza, espressamente enunciata al comma 4, data la composizione sperequata dell'organo (in cui il numero dei rappresentanti dello Stato è sempre sette, mentre quello dei rappresentanti delle regioni dipende da quante regioni sono concretamente coinvolte, ma queste non sono mai pari a sette), appare espropriare le regioni da qualsiasi garanzia giuridica delle loro prerogative.

Infine, se pure fosse giustificata secondo il principio di sussidiarietà la suddivisione del territorio in distretti privi di corrispondenza con precisi bacini fluviali interconnessi, le regioni non sono state chiamate ad esercitare alcun ruolo nella determinazione dell'ambito dei distretti. Va considerato che, sotto questo profilo, il decreto legislativo non contiene norme generali ed astratte, ma opera come legge provvedimento, in materia di competenza regionale. Secondo la stessa giurisprudenza di codesta Corte, l'assunzione in legge di decisioni concrete non può privare delle garanzie previste dalla Costituzione: il che vale ugualmente, ed a maggiore ragione, per le competenze delle regioni, alle quali viene così sottratta ogni possibilità di codecisione.

B) Specifica illegittimità del potere normativo attribuito al decreto del Presidente del Consiglio dall'art. 63, commi 2 e 3.

Si deve poi specificamente evidenziare che, come detto, che al d.P.C.m. è attribuita anche una funzione regolamentare (v. art. 63, commi 2 e 3).

Innanzitutto, si tratta di un'attribuzione connessa all'accorpamento dei distretti, illegittima per le stesse ragioni sopra esposte.

Se essa potesse essere giustificata in nome del principio di sussidiarietà, il corrispondente potere andrebbe comunque esercitato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la quale non può semplicemente essere «sentita»

C) Specifica illegittimità della soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile, in relazione all'impossibilità di dettare entro tale termine la disciplina transitoria.

Inoltre, tale potere normativo risulta dover essere esercitato ...in un solo giorno: non prima del 29 aprile 2006, perché la norma autorizzativa del decreto legislativo non sarebbe ancora in vigore, ma neppure dopo il 30 aprile, perché le norme transitorie interverrebbero ... ad Autorità di bacino già venute meno ai sensi del comma 3. Dietro tale assurdità, tuttavia, si cela la ben più sostanziale illegittimità della norma che prevede la soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile, prima che possano essere definite le fasi di transizione, se pure il nuovo sistema fosse legittimo. La soppressione delle Autorità di bacino decorre dallo stesso 30 aprile, per cui è evidente che l'emanazione di una normativa transitoria diviene pressoché impossibile, dato che l'emanazione del d.P.C.m. è soggetta ad una procedura complessa, descritta dall'art. 63, comma 2, nel corso della quale deve essere sentita la Conferenza permanente Stato-regioni.

A prescindere dalla già lamentata insufficienza di una forma così tenue di «cooperazione», vi è il rischio — ma si dovrebbe dire la certezza — che la soppressione immediata delle Autorità di bacino, in assenza di una regolazione transitoria — apra un periodo di incertezza sulle competenze ad emanare gli atti e a svolgere le funzioni di gestione, vigilanza e controllo che le Autorità svolgono da tempo a tutela degli interessi pubblici fondamentali che hanno in cura.

D) Illegittimità costituzionale degli articoli 63 e 64 sotto il profilo della violazione della legge di delega.

Va altresì evidenziata l'eccesso di delega in relazione sia all'oggetto di essa che ai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega.

Infatti, quanto all'oggetto, va sottolineato che la dizione «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative..., anche mediante la redazione di testi unici» (art. 1, comma 1, legge n. 308/2004), fa riferimento alle classifiche funzioni di coordinamento normativo, preordinate ad una mera razionalizzazione della legislazione vigente. Come codesta ecc.ma Corte ha sistematicamente ripetuto (*cfr.* da ultimo le sentenze nn. 303/2005, 66/2005, 280/2004), «la revisione e il riordino, ove comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti» (sent. n. 66/2005, che cita il precedente della sent. 354/1998). Nel presente caso l'oggetto della delega prevede solo il «riordino» neppure la «revisione» per cui la massima espressa dalla giurisprudenza costituzionale va applicata con ancora maggiore rigore.

Accanto a ciò, nel definire i contorni del potere legislativo delegato, la legge 308 (art. 1, comma 8) indica innanzi ad ogni altro criterio «il rispetto... delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»: è perciò evidente che il legislatore delegato era tenuto a non modificare il quadro delle attribuzioni regionali — quadro che invece, come si è visto, risulta gravemente compromesso dalle scelte compiute dalle disposizioni censurate.

D'altro canto, nessuno dei «principi e criteri direttivi» poi elencati dall'art. 1, comma 8, autorizza un'innovazione legislativa e amministrativa come quella apportata dalla sovversione del sistema delle Autorità di bacino. Tra i principi e criteri direttivi più specifici dettati dal comma 9 si trova invece questa indicazione:

«c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale».

Come si vede, la legge di delega presuppone piuttosto il mantenimento ed il miglioramento della funzionalità degli organismi esistenti, fondati sull'unità dei bacini idrografici, senza prevederne o consentirne affatto la soppressione e la sostituzione con un sistema radicalmente diverso, ispirato a principi divergenti, che avrebbero dovuto in ogni caso essere enunciati.

La legge di delega, dunque, non consente una legislazione delegata che sovverte l'ordinamento amministrativo introdotto dalla legge n. 189/1989 e lo sostituisce con un sistema centralistico di gestione delle politiche di tutela idrogeologica del territorio, per lo più causando un periodo di grave incertezza nella fase transitoria e esautorando le regioni, sostituendo il sistema della Autorità di bacino con una «zonizzazione» del territorio nazionale dominata da un sistema di gestione affidato ad un complesso di organi collegiali inediti e sperequanti.

Si consideri che la violazione della legge di delega si identifica in questo caso con la lesione delle prerogative regionali, e che il motivo è dunque perfettamente ammissibile.

6) *Illegittimità dell'art. 65, comma 3, lettera e).*

L'art. 65 regola il contenuto del piano di bacino distrettuale. Il comma 3 stabilisce che «il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,... contiene... e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive».

Dunque, l'art. 65, comma 3, lett. e) espropria le regioni delle funzioni relative alla programmazione ed utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; a riprova di ciò, si può notare che il d.lgs. n. 152/2006 non menziona il Piano regolatore generale degli acquedotti (previsto dalla legge n. 129/1963 e la cui modifica ed aggiornamento sono stati attribuiti alle regioni dall'art. 90, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 616/1977).

La disposizione viola, dunque, l'art. 118, comma 1, in quanto, in materie di competenza regionale piena o concorrente, assegna un ruolo preponderante ad un atto al quale le regioni partecipano ormai in misura assai limitata (si veda quanto esposto in relazione all'art. 63, comma 4): ne consegue la violazione dell'art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

7) *Illegittimità dell'art. 95, comma 5, prima parte.*

L'art. 95 disciplina la pianificazione del bilancio idrico. Il comma 1 stabilisce che «la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile»; il comma 2 dispone che «nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative». Il comma 5, poi, statuisce che, «per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e che «le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione».

La materia della tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione dell'utilizzazione di essa rientra nella competenza regionale ed è già regolata a livello regionale; lo stesso d.lgs. n. 152/2006 attribuisce il Piano di tutela delle acque alla competenza regionale (art. 121, commi 2 e 5).

L'art. 95, comma 5, modifica illegittimamente la disciplina dettata dall'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 152/1999, che già consentiva alle Autorità concedenti di limitare le utilizzazioni idriche; la norma ha rappresentato un importante strumento per preservare la priorità dell'uso umano potabile rispetto ad altri usi. La norma impugnata introduce la necessità di non meglio precisati «criteri» che devono essere prefissati con decreto ministeriale. In questo modo, l'applicabilità della norma resta bloccata fino all'adozione dei criteri in questione.

Essa lede le competenze regionali (in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.), sia nel caso in cui si ritenga che i «criteri» siano sostanzialmente un atto di indirizzo e coordinamento in materia regionale (tali atti non sono più ammessi dopo la legge cost. n. 3/2001: v., oltre alla dottrina prevalente, le sentt. n. 324/2005 e n. 329/2003 e l'art. 8, comma 6, legge n. 131/2003; comunque, l'atto di indirizzo e coordinamento dovrebbe essere adottato con delibera del Consiglio dei ministri), sia nel caso in cui si ritenga che essi siano un atto sostanzialmente regolamentare: infatti, non sarebbe certo possibile evitare il nomen di regolamento per eludere l'applica-

zione dell'art. 117, Cost.; quando un atto ha natura sostanzialmente normativa, esso va considerato regolamento e soggetto alle norme relative (v., per la necessità di usare criteri «sostanziali» le sentt. n. 88/2003, n. 186/2003 e n. 12/2004).

Inoltre, poiché non si comprende l'utilità dei criteri ministeriali, l'art. 95, comma 5, prima parte viola la legge di delega, in particolare l'art. 1, comma 9 (principio di economicità), e l'art. 1, comma 9, lett. b) (principio di semplificazione e rispetto degli obiettivi fondamentali della legge n. 6/1994, in quanto viene compromessa la tutela della priorità dell'uso umano). Questa violazione dell'art. 76 Cost. si traduce in lesione delle competenze regionali, dato che la previsione dei criteri ministeriali costituisce un vincolo per l'attività amministrativa regionale ed interferisce con l'autonomia normativa della Regione.

8) Illegittimità dell'art. 96, comma 1.

Il comma 1 dell'art. 96 riscrive l'art. 7 del T.U. delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, apportando alcune modificazioni al testo introdotto dal d.lgs. n. 152/1999 (art. 23, comma 1 che incidono sul procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica. Il nuovo testo dispone che le domande relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni siano trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine rispettivamente di novanta e di quaranta giorni «comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto». La norma dispone ancora che, «decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un *ad acta* che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina».

Si deve osservare (oltre alla singolarità del fatto che sia l'Autorità di bacino a dare il parere vincolante sul rispetto del Piano di tutela approvato dalla regione) che le competenze della regione Umbria sono concretamente incise dalla norma contestata: infatti la regione ha adottato una propria disciplina procedimentale con la legge n. 5/2006, in attuazione del conferimento di funzioni operato con il d.lgs. n. 112/1998.

In particolare, la previsione che le nuove Autorità di Bacino, ora connotate da una composizione a predominanza statale, esprimano sulle grandi derivazioni il parere in un termine che passa da quaranta a novanta giorni e che esso sia vincolante, e che in caso di mancata espressione del parere non operi più il silenzio assenso, ma si proceda alla nomina di un commissario *ad acta* che ha altri novanta giorni per esprimersi, da un lato sottrae alle regioni competenze già loro spettanti, dall'altro comporta una enorme dilatazione dei tempi, in aperto contrasto quindi con gli obiettivi di semplificazione indicati dalla legge di delega (art. 1, comma 9, lett. b).

Nonostante la materia della gestione di tali procedimenti sia già stata delegata alle regioni (art. 86 - 89 del d.lgs. n. 112/1998), le competenze regionali sono completamente ignorate dalla disciplina impugnata, sicché anche sotto questo profilo essa appare lesiva della stessa legge di delega che impone al legislatore delegato il rispetto del riparto di competenze fissato dal decreto n. 112/1998.

L'art. 96, comma 1, dunque, viola l'art. 117, commi 3 e 4, Cost. (perché la disciplina statale si sovrappone a quella adottata dalla regione), l'art. 118, comma 1 (perché prevede una funzione amministrativa statale in violazione del principio di sussidiarietà), e l'art. 76 Cost., perché viola la legge di delega menomando la posizione regionale.

9) Illegittimità dell'art. 101, comma 7.

L'art. 101, comma 7, derogando ad un criterio consolidato da un trentennio, assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole includendo in esse anche quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Si tratta di attività i cui reflui possono avere un considerevole impatto ambientale: si considerino, ad esempio, le cantine vinicole o i caseifici che producono su scala industriale.

In precedenza il decreto legislativo n. 152/1999 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole») fissava all'art. 28, comma 7, lett. c), un criterio certo, che imponeva un preciso rapporto minimo tra materia prima derivante dalla propria produzione e materia prima derivante da produzioni altrui: ora, la disposizione impugnata sostituisce il limite minimo di 2/3 con il concetto elastico di «misura prevalente». Si tratta di un criterio discrezionale, che nella pratica corrente favorisce comportamenti della P.A. che possono determinare disparità di trattamento.

In mancanza di criteri certi e verificabili, l'incoerente o non appropriata classificazione degli scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli, di norma caratterizzati da carichi inquinanti elevati, determina l'applicazione di livelli di trattamento meno rigorosi, in quanto — ad esempio — i reflui vengano classificati domestici invece che industriali: con conseguenti effetti negativi sulle caratteristiche di qualità delle acque del corpo recettore (ad esempio il corso d'acqua), il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle norme comunitarie e il conseguente danno all'ambiente.

La disposizione impugnata provoca dunque una riduzione del livello di tutela delle acque e contraddice perciò i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega: sia quello di «non innovatività» (art. 1, comma 1) sia quello del «miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (lett. a) dell'art. 1, comma 8), e inoltre quello del «pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi» (lett. b) del successivo comma 9).

Essa inoltre incide negativamente sulle funzioni attribuite alla regione già dalla legislazione di settore e dal decreto legislativo n. 112/1998, e ciò ancora una volta si riflette in violazione del preciso vincolo posto dalla legge di delega (art. 1, comma 8).

Inoltre, la disposizione censurata minaccia di provocare effetti irreversibili sul controllo dei reflui e sulla qualità delle acque, gravemente minacciando gli interessi pubblici ambientali che la regione ha in carico, sia pure non in via esclusiva, nonché della tutela del territorio e della salute umana, che rientrano nelle competenze concorrenti fissate dall'art. 117, terzo comma, Cost.

10) *Illegittimità degli artt. 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4.*

Nell'ambito della Parte Terza del decreto impugnato il legislatore statale disciplina, alla Sezione Terza, la «Gestione delle risorse idriche» ivi compreso, al Titolo II, il «Servizio idrico integrato».

La disciplina di tale servizio, come è noto e come meglio si dirà, spetta alle secondo il riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost. Ed infatti, nel tentativo di dare individuare il fondamento costituzionale della potestà legislativa così esercitata il legislatore statale precisa subito che la propria disciplina è limitata ai «profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» (art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Sennonché, se dall'astratta enunciazione dell'art. 141 cit. si passano ad esaminare in concreto le successive disposizioni dettate dal legislatore statale, ci si avvede immediatamente che esse travalicano di gran lunga i legittimi ambiti di intervento statale.

Appare infatti del tutto evidente come la normativa statale — quando non risulta *ictu oculi* del tutto estranea rispetto agli ambiti indicate all'art. 141, comma 1 — sia stata comunque emanata senza tenere nel dovuto conto il riparto costituzionale, come precisato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale: ciò tanto — in via generale — con riguardo alla ricostruzione delle «materie» di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (evocate all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: ambiente, concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni) operata dalla giurisprudenza costituzionale nel corso di questi ultimi anni, quanto — a livello particolare — con riferimento specifico all'inquadramento costituzionale del servizio idrico integrato, del quale la Corte ha avuto recentemente occasione di occuparsi.

Con riferimento al primo dei due profili indicati (la ricostruzione delle materie), va infatti innanzitutto osservato come i titoli di competenza invocati dal legislatore statale consistano non già in «normali materie» di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (le quali legittimerebbero una competenza statale legislativa esclusiva) ma piuttosto in «materie trasversali» le quali — come ben noto — se da un lato consentono un intervento statale con riferimento a qualunque materia, ivi comprese quelle riservate ex art. 117, comma 4, alla competenza esclusiva regionale, dall'altro, proprio per tale ragione, impongono che l'intervento statale sia limitato tassativamente alla disciplina di quanto è strettamente necessario al conseguimento della finalità culla clausola trasversale medesima è preordinata: pena, in caso contrario, il fin troppo evidente sostanziale svuotamento di qualunque prerogativa costituzionale delle regioni.

Tali principi sono già stati bene e chiaramente evidenziati da parte di codesta Corte.

Così, innanzitutto, con riferimento alla materia della «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), la Corte ha chiarito inequivocabilmente come sia da escludere che essa si configuri come «“materia” in senso tecnico» riconducibile ad una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Secondo la Corte, «è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto, che, in

quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale» in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Corte cost. 407-2002 punto 3.2 in diritto). Tale conclusione, del resto, emerge anche dai lavori preparatori della legge cost. n. 3/2001, i quali inducono «a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali di modo che «si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato» (ancora Corte cost. n. 407-2002 cit., punto 3.2 in diritto).

Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda la «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma lett. *e*), Cost.), la quale è stata parimenti qualificata da codesta Corte come una «materia-funzione», caratterizzata da un'estensione non rigorosamente circoscritta e determinata, ma piuttosto «trasversale» dal momento che «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi — alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle regioni»: dal che consegue la necessità «di basarsi sul criterio di proporzionalità-adequatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato» (Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

Quanto alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lett. *m*) Cost.) essa appare del tutto estranea rispetto all'oggetto delle disposizioni statali relative al servizio idrico: e del resto codesta Corte ha già pacificamente escluso che essa possa essere invocata per giustificare una competenza statale in materia di servizi pubblici locali quale è appunto il servizio idrico (*cfr.* Corte cost. 272-2004). Le motivazioni di tale esclusione si adattano perfettamente al caso presente: anche la disciplina dei servizi idrici recata dalle disposizioni qui impugnate infatti — come già quella di cui all'art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 267/2000 — «riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali» (Corte cost. n. 272/2004 punto 3 in diritto).

A conclusioni corrispondenti si deve giungere per quanto riguarda la materia relativa alle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *p*), Cost., pure invocata dal decreto legislativo: considerato che la gestione dei servizi pubblici locali non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale» (ancora Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

Quanto allo specifico profilo relativo all'inquadramento del servizio idrico, va osservato come — nel corso dello scrutinio di costituzionalità di una legge regionale avente ad oggetto proprio il servizio idrico integrato — la Corte abbia avuto recentissimamente modo di stabilire in modo assolutamente chiaro come «la materia dei servizi pubblici locali ... appartiene alla competenza residuale delle regioni» (Corte cost. n. 29/2006, punto 7 in diritto).

Risulta pertanto inesatta nel decreto legislativo qui impugnato anche la collocazione della competenza regionale — nei limiti in cui essa è riconosciuta — nel solo ambito del «governo del territorio» (*cfr.* art. 142, comma 2). Tale disposizione, se pure mostra la consapevolezza dell'impossibilità di ricondurre l'intero fenomeno del servizio idrico integrato alla sola competenza esclusiva statale, risulta anch'essa — come è evidente dal confronto con quanto appena illustrato — estremamente riduttiva della competenza regionale.

In tale contesto, risulta dunque ampiamente confermato quanto sopra indicato: cioè che è innegabile la presenza di competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute in materia di servizio idrico integrato (per di più, competenze di tipo esclusivo di cui all'art. 117, quarto comma Cost.), con la conseguenza che l'operatività delle richiamate «clausole trasversali» (o «materie-funzione») di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., se da un lato è ben in grado di fondare una concorrente legittimazione normativa statale, deve tuttavia tenere necessariamente conto delle intrecciate competenze regionali, e deve dunque essere esercitata nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dunque nella misura strettamente necessaria ad assicurare la finalità indicate dalle citate «clausole trasversali».

Ad avviso della ricorrente regione, i limiti dell'intervento statale sono stati superati in particolare nelle disposizioni di seguito indicate.

I) Illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5.

L'art. 148, comma 5, prevede la possibilità che i comuni con meno di 1.000 abitanti inclusi nel territorio della comunità montane possano — a determinate condizioni — scegliere di non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato.

Tale previsione non trova manifestamente alcun fondamento nelle clausole trasversali pure evocate dal legislatore statale all'art. 141, primo comma, per fondare la competenza legislativa statale, essendo al contrario a prima vista evidente la sua irriducibilità sia alla materia della tutela dell'ambiente, sia a quella della concorrenza, sia a quella relativa alla determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sia infine a quella relativa alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Ne consegue che essa disposizione finisce per rivelarsi unicamente un'indebita compressione della potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali, come definita da codesta Corte con la citata sentenza 29/2006.

La disposizione dunque compie scelte che sono riservate al legislatore regionale. Si aggiunga che tali scelte costituiscono anche violazione del principio di ragionevolezza (*ex* art. 3 Cost.), in quanto adottata senza tenere conto dei potenziali effetti negativi che essa in grado di produrre.

Al riguardo si consideri che nel territorio della Regione Umbria i comuni potenzialmente interessati da tale previsione sono più del 10% del totale dei comuni, per di più collocati in zone da cui partono alcuni dei più importanti acquedotti di interesse regionali: di modo che l'uscita dei comuni in questione comporterebbe necessariamente una riorganizzazione dell'intero servizio idrico incredibilmente irrazionale, complessa e difficoltosa, con conseguenti disservizi per tutti gli utenti e gravi diseconomie di gestione.

Sia invece consentito osservare come la decisione sugli ambiti concreti e sulle modalità gestionali ed organizzative del servizio costituiscano invece il contenuto specifico della affermata competenza regionale esclusiva in materia di servizi pubblici locali, dimostrando ulteriormente — se ve ne fosse bisogno — l'opportunità che la regolazione di aspetti di tale genere avvengano ad un livello di governo in grado di valutare realmente gli effetti dei propri atti, anziché venire calati arbitrariamente dall'alto, in assenza di una precisa consapevolezza del contesto sul quale si viene ad incidere.

Sotto altro profilo, la disposizione in parola è pure incostituzionale per eccesso di delega, poiché introduce in un decreto delegato di mero «riordino, coordinamento e integrazione» della materia (*cfr.* art. 1, comma 1, n. 308/2004) una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 16/1994) senza che nel testo della delega sia possibile rinvenire un reale fondamento a tale potere.

II) Illegittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6.

L'art. 149, comma 6, prevede un potere di controllo nei confronti della «Autorità d'ambito territoriale ottimale» affidato alla «Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti» organismo i cui componenti, *ex* art. 159 dello stesso d.lgs. n. 152/2006, sono largamente espressione statale. Tale potere si concretizza non solo nella possibilità di formulare «rilievi» ed «osservazioni», ma altresì in quella di dettare specifiche prescrizioni concernenti il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione, il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati».

Anche in questo caso si tratta di ambiti certamente estranei alle materie di cui all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 52/2006 (oltre che ovviamente alle altre materie di cui all'art. 117, secondo comma Cost.): con conseguente violazione dell'art. 117, secondo e quarto comma.

In secondo luogo, l'attribuzione all'Autorità di vigilanza di funzioni amministrative di controllo e prescrittive in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale costituisce al contempo violazione dell'art. 118, primo comma Cost., oltre a risultare al lesiva delle potestà di controllo regionali, che nel caso della Regione Umbria sono già state disciplinate dall'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43.

È al contrario evidente che una realtà quale quella del servizio idrico integrato si riferisce ad una dimensione che trascende l'ambito puramente locale, ma è pienamente compresa in quello regionale, e non richiede affatto un esercizio unitario di funzioni amministrative a livello statale. In ogni caso, un'attrazione di tali potestà ad opera della Stato potrebbe essere consentita — ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso) — previo reale coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere, in ossequio ai principi indicati con la nota sentenza n. 303/2003 della Corte cost.

Anche a non considerare quanto finora osservato, la disposizione in questione risulta in ogni caso ulteriormente incostituzionale in quanto emanata in violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con la legge di delega. Ciò non soltanto per il carattere innovativo della disposizione rispetto alla legge Galli (nei termini già indicati con riferimento all'articolo precedente), ma in questo caso anche sotto un diverso profilo. L'attribuzione delle funzioni amministrative all'Autorità di vigilanza, infatti, risulta anche in contrasto con i disposti di cui al d.lgs. n. 112/1998, ai quali invece avrebbe dovuto necessariamente conformarsi giusta quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1 della legge di delega. Dall'esame dell'art. 88 del d.lgs. n. 112/1998, infatti, non si ricavano elementi in grado di includere le funzioni affidate all'Autorità di vigilanza fra i «compiti di rilievo nazionale» di cui l'articolo si occupa: di modo che non resta che riconoscere che si tratta di funzione da esercitare necessariamente a livello regionale.

Anche sotto tale profilo, dunque, la disposizione impugnata si palesa incostituzionale.

III) *Illegittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1.*

Tale disposizione stabilisce l'affidamento in concessione gratuita al gestore del servizio idrico integrato di tutte le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.

Anche con riferimento a tale disposizione non è dato di stabilire alcun collegamento con i titoli di competenza invocati dal legislatore statale all'art. 141, comma 1 del decreto qui impugnato: dal che deriva il pieno esplicarsi sul punto della competenza esclusiva residuale delle regioni di cui all'art. 117, quarto comma con conseguente illegittimità dell'arbitrario sconfinamento del legislatore statale.

Anche in questo caso, poi, alla violazione dei principi che presiedono al riparto costituzionale di cui all'art. 117 Cost. si accompagnano ulteriori profili di illegittimità. In primo luogo, infatti, la previsione in parola si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza nella misura in cui, sancendo inderogabilmente la gratuità della concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali determina un fin troppo evidente danno a carico delle finanze dei medesimi enti locali, privandoli di un introito certo che solo in misura parziale ed insufficiente è compensato dalla assunzione degli oneri connessi da parte dei gestori. È poi evidente che — nell'ambiguo silenzio serbato sul punto dal legislatore delegato — il danno sarebbe ancora maggiore e più evidente laddove si dovesse ritenere che la disposizione in oggetto abbia effetto anche in relazione agli affidamenti già in essere che prevedono la onerosità della concessione.

In secondo luogo, la previsione risulta ancora una volta viziata da eccesso di delega: sia perché innovativa rispetto al quadro normativo che avrebbe dovuto essere meramente «riordinato, coordinato ed integrato» sia perché al contrario risulta in patente violazione della criterio contenuto nel comma 1 della legge di delega (legge n. 308/2004) ai sensi del quale dovevano essere evitati «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»: cosa che non può certo avvenire se si privano gli enti locali di una fonte d'entrata già ampiamente acquisita.

IV) *Illegittimità costituzionale degli artt. 154 e 155.*

L'art. 154 istituisce la «Tariffa per il servizio idrico», quale «corrispettivo del servizio idrico integrato» e fissa i parametri con cui essa deve essere determinata, prescrivendo che debba tenersi conto «della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga»».

Di seguito la disposizione determina le competenze attuative, attribuendo: al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto «le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua»; al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale il compito di stabilire «i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate».

Vengono così previsti diversi poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle regioni, in violazione della competenza legislativa propria spettante alle regioni a termini dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Sorprende che il legislatore delegato abbia ignorato i rilievi della Commissione della Camera, che avvertiva dell'esigenza di non ignorare il potere normativo regionale. A conferma della competenza legislativa regionale va qui richiamata la sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 335 del 2005, occasionata da un ricorso governativo avverso la legge della Regione Emilia-Romagna n. 7/2004. In tale sentenza codesta Corte pur affermando che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, benché devoluto alle regioni ricada nella legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, in quanto istituito con legge dello Stato — ha però, in base alla costante giurisprudenza costituzionale in merito al regime transitorio dei tributi (in attesa della attuazione dell'art. 119 Cost.) dichiarato inammissibile il ricorso governativo contro l'art. 47 della suddetta legge regionale, che istituiva e disciplinava la tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti, non essendo emersa alcuna base idonea a suffragare la competenza statale. Dunque la disposizione impugnata illegittimamente si ingerisce nella materia dei servizi pubblici locali, riservata alla potestà residuale delle regioni (*cf.* sentt. n. 272/2004 e n. 29/2006 *citt.*), delineando una normativa che per di più si profila nel merito non affatto coerente con l'evoluzione della stessa legislazione statale: è incomprensibile, ad esempio, l'omissione tra i criteri di quanto già contenuto nell'art. 13 della legge n. 36/1994, concernente la necessità di tener conto degli obiettivi di miglioramento della produttività».

Una tale carenza — rinunciando all'utilizzo di uno degli strumenti più efficaci per favorire il miglioramento dell'efficienza delle gestioni, ovvero della leva tariffaria — configura una tariffa priva del controllo sui costi di gestione e può implicare il riconoscimento a piè di lista dei costi operativi del gestore, eliminando il miglioramento progressivo in termini di efficienza previsto dalla normativa precedente.

Tali norme violano il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni, fissato dall'art. 117 (e, in particolare, la competenza residuale *ex* art. 117, quarto comma, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali), e l'autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, garantita dall'art. 119, comma primo e secondo, Cost., in quanto incidono su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale.

Inoltre, le norme impuginate contrastano anche con gli stessi criteri della delega legislativa, almeno là dove essa vincola il legislatore delegato: *a)* al rispetto «delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art. 1, comma 8); *b)* allo «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» (art. 1, comma 8, lett. *d*); mentre, per altro verso, essa non appare neppure rientrare negli oggetti della delega, non essendo previsto tra essi l'introduzione *ex novo* dell'imposta in questione.

Per le stesse ragioni ora esposte appare illegittimo altresì l'art. 155, in relazione alla quota di tariffa riferite ai servizi di fognatura e di depurazione.

V) *Illegittimità costituzionale dell'art. 154, comma 6.*

Il comma 6, dell'art. 154 prevede, nel suo ultimo periodo, la possibilità di introdurre maggiorazioni tariffarie a carico di «aziende artigianali, commerciali e industriali».

Anche in questo caso, oltre a non sussistere un fondamento legislativo nelle «materie» indicate all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, con conseguente violazione della potestà legislativa esclusiva regionale di cui all'art. 117, quarto comma, la disposizione risulta ulteriormente incostituzionale per violazione dell'art. 76 Cost. in quanto del tutto innovativa rispetto all'art. 13, comma 7, della legge Galli (legge n. 436/1994) i cui contenuti avrebbero invece dovuto essere rispettati del legislatore delegato ai sensi dei disposti dell'art. 1, legge n. 308/2004.

Ora, è agevole osservare come il comma 7 dell'art. 13, legge n. 36/1994 non prevede affatto maggiorazioni della tariffa a carico delle categorie testè indicate: di qui l'illegittimità della previsione impugnata.

VI) *Illegittimità costituzionale dell'art. 160.*

L'art. 160 indica analiticamente i molti e penetranti poteri attribuiti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, organismo i cui componenti, *ex* art. 159 dello stesso d.lgs. n. 152/2006, sono in massima parte espressione del livello di governo statale.

Tuttavia, nell'elencare tali poteri, il legislatore delegato dimentica di tenere in considerazione il ruolo delle regioni, e gli stessi poteri che esse già esercitano.

Al riguardo valgono le considerazioni già esposte con riferimento al precedente punto II) (relativo illegittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6), per quanto attiene alla carenza di titolo in grado di fondare validamente la competenza legislativa statale in una materia che invece la Corte cost. ha già indicato come di sicura

competenza esclusiva regionale *ex art.* 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 29/2006) nonché alla illegittimità dell'attribuzione di funzioni amministrative a livello statale (con conseguente violazione dell'art. 118, primo comma Cost.) ed alla violazione dei criteri che prevedevano la ricognizione e la conferma dell'assetto di competenze preesistente, con particolare riguardo all'ampiezza delle attribuzioni riconosciute in capo a regioni ed enti locali (*cf.* art. 1, comma 8, n. 108/2004).

A ciò si aggiunga che la mancata doverosa considerazione del livello di governo regionale appare nel caso di specie tanto più grave in quanto risulta omettere, tra l'altro, qualunque riferimento ai poteri di pianificazione regionali che trovano concretizzazione nel «piano regolatore generale degli acquedotti» già previsto dall'art. 8, comma 4, della legge Galli (n. 36/1994) ed in seguito disciplinato a livello regionale dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43.

Sotto tale profilo, emerge un'ulteriore compressione delle facoltà regionali ed un'ulteriore violazione dei criteri della legge di delega.

VII) *Illegittimità costituzionale dell'art. 166, comma 4.*

Il comma 4 dell'art. 166 attribuisce al consorzio interessato il compito di determinare il contributo previsto dal precedente comma 3, e cioè il contributo che deve versare «chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura».

La disposizione è formulata in termini generali: tuttavia, essa viene qui impugnata nell'ipotesi in cui dovesse essere interpretata come riferentesi anche agli enti locali, e si rivelasse dunque lesiva della loro autonomia finanziaria (che la regione è ben abilitata a far valere secondo la giurisprudenza costituzionale: *cf.* sentenze n. 417/2005 e 533/2002).

Su tali premesse, la regione rileva la incostituzionalità della disposizione in quanto pertinente all'ambito di competenza esclusiva regionale *ex art.* 117, quarto comma, Cost.

Al riguardo si consideri che la Regione Umbria ha già disciplinato la materia prevedendo l'intesa per la determinazione del contributo tra Consorzio di bonifica e AATO *ex art.* 12, l.r. n. 430/2004. In questo senso le nuove norme determinano anche una illegittima compressione dell'autonomia negoziale (non importa qui se privata o pubblicistica) degli enti locali, che si vedono costretti a subire unilateralmente le decisioni di un soggetto quale il Consorzio di bonifica, non ad essi sovraordinato.

Sotto altro profilo, la previsione qui impugnata è altresì illegittima per eccesso di delega per le ragioni già sopra più volte evidenziate, in quanto innovativa e sprovvista di copertura nella legge n. 308/2004.

11) *Illegittimità costituzionale degli artt. 181, commi 7-11, 183, comma 1, lett. g), h), m), n), q) e u), 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5.*

A) L'art. 181, comma settimo, prevede che «soggetti economici» non meglio identificati (ma potenzialmente comprensivi di chiunque gestisca attività d'impresa) o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possano «stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio... appositi accordi di programma ... per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti». Secondo la stessa disposizione tali accordi «fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova» gli accordi «fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego». I commi successivi, dall'8 all'11, disciplinano le modalità procedurali per la stipulazione, l'approvazione e la pubblicazione di tali accordi di programma.

Le parole utilizzate dalla disposizione ora richiamata trovano il loro significato nelle definizioni dettate dall'art. 183, comma primo. In particolare, vengono in considerazione le definizioni dei termini: *g* «smaltimento»; *h* «recupero»; *m* «deposito temporaneo»; *n* «sottoprodotto»; *q* «materia prima secondaria», definita con riferimento alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181); *u* «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche», al cui proposito la disciplina sarà integrata da un decreto ministeriale «senza valore regolamentare»).

Tali disposizioni, considerate nella loro sostanza, operano una deregolamentazione «mascherata» del settore, in pieno contrasto con le normative europee, più volte ribadite dalle decisioni della Corte di giustizia.

In particolare, si introducono definizioni di smaltimento e recupero non completamente conformi con quanto indicato nella direttiva 75/442/CEE (art. 1, lett. *e*) e *f*), nonché definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) non coerenti con le indicazioni fornite dalle sentenze della Corte di giustizia europea (sentenze C-418/1997 e C-419/1997, «Arco» C-9/00, «Palin Granit»; C-114/01, «AvestaPolarit Chrome»; e in particolare C-457/02, «Niselli»).

Viene infatti riproposto ancora una volta l'«approccio normativo italiano», consistente nella sottrazione dei sottoprodotti e delle cosiddette materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti. Tale «approccio» è già stato oggetto di una prima sentenza di condanna a seguito di procedura d'infrazione che ha colpito il d.m. 5 febbraio 1998, che invece l'art. 181, comma 6, del decreto legislativo impugnato mantiene transitoriamente ma illegittimamente in vigore in attesa di un nuovo decreto ministeriale che fissi le caratteristiche dei materiali ottenuti come materie secondarie: la sentenza 7 ottobre 2004 (C-103/02) ha espressamente sancito che «la Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE».

Ulteriore sentenza negativa è stata poi pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale, dalla Corte di giustizia, con particolare riferimento all'art. 14 della legge n. 178/2002 (C457/02).

La violazione del diritto comunitario è confermata dal fatto che i sottoprodotti e le MPS vengono sì inclusi nella «definizione» dei rifiuti, ma in realtà la norma che così li classifica restringe fortemente l'ambito di applicazione della disciplina (stabilendo che «non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare...» al punto di costituire una vasta area di sottoprodotti esentati dalla disciplina, pur senza includerli tra i materiali per i quali valgono specifiche esclusioni dall'applicazione del decreto, ai sensi del successivo art. 185. È un evidente artificio formale teso ad evitare che appaia evidente il conflitto con le norme europee.

In realtà, attraverso la previsione di appositi decreti ministeriali e degli accordi di programma di cui all'art. 181, vengono sottratti al regime dei rifiuti, e alle relative autorizzazioni, adempimenti e controlli, molte sostanze o materiali che nella legislazione vigente invece vi sono assoggettati.

Anche la Corte di cassazione, con sentenza n. 47269/05 e con ordinanza n. 1414/06, ha appena ora sancito invece che la nozione di rifiuto — in coerenza con la normativa comunitaria deve essere intesa in senso estensivo (e non restrittivo quale è invece l'approccio della pregressa normativa italiana, ripreso in modo ancor più evidente dal decreto delegato), riportandola perciò alla disciplina dei sottoprodotti e materie prime secondarie dettata dalle disposizioni comunitarie, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Con il pretesto della semplificazione amministrativa non vengono in realtà limitati gli oneri amministrativi, bensì ridotta l'area di applicazione della disciplina dei rifiuti ed eliminati i controlli, quale risultato vuoi di una ridefinizione delle sostanze soggette a regolamentazione restrittiva, vuoi di una «deregolamentazione» della disciplina dei metodi di recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate».

Il ricorso allo strumento di accordi e contratti di programma previsti dall'art. 181 eccede i limiti propri dell'istituto, in quanto si sostituisce una «fonte» contrattata alla disciplina normativa, alterando la gerarchia delle fonti del diritto. Sostituendo alla disciplina generale una serie indeterminata di accordi applicabili soltanto agli aderenti, si ledono i principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme.

Davvero paradossale è poi che l'impugnato art. 181, al comma 7, richiami (rinviando al precedente comma 5) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412, del 17 luglio 2002, quale «modello» cui si devono ispirare gli accordi di programma previsti: si tratta infatti, come si legge nella comunicazione, di accordi «in cui le parti interessate si impegnano ad ottenere una riduzione dei livelli di inquinamento, come sancito dal diritto ambientale, o obiettivi di carattere ambientale, di cui all'art. 174 del trattato quali ad esempio gli accordi comunitari in materia ambientale con le associazioni di produttori di automobili europea, giapponese e coreana sulla riduzione progressiva delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture.

Gli accordi previsti dalle disposizioni censurate, diretti a «deregolamentare» e «privatizzare» la disciplina dei rifiuti, non corrispondono affatto a quanto ipotizzato (ed auspicato) nella comunicazione della Commissione, ossia alla possibilità che — tramite moduli convenzionali e non «imposti» — si raggiungano obiettivi ambientali ulteriori rispetto a quelli già fissati dalle regole comunitarie.

Il contrasto con le direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE si manifesta anche nel fatto che le norme europee non consentono che le attività di recupero possano essere completamente escluse dal regime autorizzatorio. Infatti l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE prevede che la dispensa dall'autorizzazione sia possibile solo fissando norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti (va ricordato che proprio per tale motivo lo Stato italiano è incorso in una procedura di infrazione comunitaria per il citato d.m. 5 febbraio 1998).

Il decreto legislativo impugnato fa al contrario venir meno il quadro normativo generale richiesto dalle direttive europee, sostituendolo con una vasta contrattualizzazione della disciplina; mentre, per altro verso, la normativa europea richiede, per «escludere» un rifiuto dal campo di applicazione della direttiva n. 75/442, che (eccezion fatta per gli effluenti gassosi immessi in atmosfera per cui vale l'esenzione diretta) le esenzioni siano ammissibili soltanto se disciplinate da specifica norma speciale, ciò che non avviene con la disciplina generale di esenzione che le norme impugunate prevedono per MPS e sottoprodotti.

Per le stesse ragioni ora illustrate risultano costituzionalmente illegittimi i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono rispettivamente lo strumento dell'accordo «deregolatorio» per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti e richiamano il d.m. 5 febbraio 1988 per la fase transitoria, in attesa della fissazione delle nuove regole.

L'art. 186 introduce inoltre una ipotesi generale di esenzione per le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, ecc., i quali, secondo la citata disposizione, «non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3».

Anche in questo caso il contrasto con la normativa comunitaria è evidente, trattandosi di un'esclusione disposta in via generale al di fuori del quadro normativo europeo.

Basta ricordare che una specifica procedura d'infrazione è stata avviata contro la Repubblica italiana a causa di una disposizione analoga contenuta nella legge n. 443/2001 (art. 1, comma 15).

Le norme impugunate non contrastano dunque solo con le richiamate norme comunitarie, e, per ciò stesso, con l'art. 11 e con l'art. 117, primo comma Cost.; esse contrastano inoltre con la legge di delegate quindi indirettamente con l'art. 76 Cost. — che fissa tra i criteri direttivi (art. 1, comma 8) la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza (lett. e)» e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del «chi inquina paga» (lett. f)». Tali illegittimità si ripercuotono, ovviamente, in modo lesivo sulle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie, come si illustra più ampiamente nel punto seguente.

B) Illegittimità costituzionale delle stesse norme per diretta violazione delle competenze regionali.

Le stesse norme censurate al punto precedente costituiscono altresì diretta violazione delle attribuzioni regionali.

La materia «rifiuti» si colloca in una zona in cui si sovrappongono gli interessi ambientali con quelli di tutela del territorio, nonché della tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione. Ma anche a ritenere che, in applicazione del criterio di prevalenza» elaborato dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, debba riconoscersi allo Stato il titolo a legiferare in base alla competenza riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lett. s), ciò non significa che la legge statale possa intervenire senza precisi limiti.

La legislazione vigente — a partire dal c.d. «decreto Ronchi» (d.lgs. n. 22/1997) e dall'art. 85 del d.lgs. n. 112/1998, che espressamente lo richiama — ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle regioni nell'attuazione del quadro normativo nazionale, finalmente riportato ad una disciplina organica e unitaria, in considerazione della «vocazione» regionale — in base al principio di sussidiarietà — sia nella politica di tutela del territorio, sia nell'applicazione *in loco* della disciplina generale, organizzando gli apparati e le procedure amministrative neces-

sarie e «incrociando» la disciplina di settore con il complesso fascio delle competenze regionali, spettanti a pieno titolo o quali potestà concorrenti, che incidono sull'ambiente (come è pacifico nella giurisprudenza costituzionale sin dalla sent. n. 407/2002).

Va da sé che rimane allo Stato il potere legislativo di disciplinare in via generale la «materia» e i suoi settori, così come pure di introdurre quegli snellimenti amministrativi che fissino un nuovo equilibrio tra gli interessi costituzionali di protezione dell'ambiente, da un lato, e la libertà d'iniziativa economica dall'altro (sentt. nn. 116/2006, 331/2003, 307/2003). Tuttavia, se la riforma legislativa operata dal legislatore statale — incidendo profondamente nelle funzioni già attribuite alla regione e che essa ha già esercitato disciplinandole con legge e con strumenti di pianificazione generale e particolare (cfr. la l.r. n. 27/1994, e successive modifiche, nonché il Piano di Azione ambientale 2004-2006) — risulta viziata sia per violazione della delega (che vincola il legislatore delegato al rispetto dell'assetto amministrativo e al riparto di competenze vigente), che per contrasto con il diritto comunitario, essa deve poter essere contrastata con il ricorso per illegittimità costituzionale: infatti, se essa dovesse essere applicata, ne risulterebbe sconvolto l'attento assetto normativo e amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata dall'atto legislativo in questione, creando uno stato di grave precarietà normativa.

Va infatti sottolineato che la regione, a tenore dell'art. 117, quinto comma ha il compito di dare attuazione diretta alle norme comunitarie: per principio fondamentale del diritto comunitario, confortato dalla sent. n. 170/1984 di codesta Corte, la supremazia del diritto comunitario va assicurata dai soggetti dell'applicazione del diritto anche attraverso la non applicazione delle norme legislative interne contrastanti con le norme comunitarie self executing. La conseguenza di queste premesse è che la Regione Umbria sarà tenuta — per un preciso obbligo giuridico, dunque, ora rafforzato dall'art. 117, primo comma, Cost. — a non applicare nel proprio territorio le norme del decreto impugnato che risultino in contrasto con le norme «ad effetto diretto» poste dal diritto comunitario derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia che di esso forniscono l'interpretazione (cfr. sent. n. 389/1989 di codesta, ecc.ma Corte). Il risultato, quindi, non sarà affatto la «semplificazione» promessa dalle disposizioni impugnate, ma uno stato di gravissima incertezza normativa, non privo di preoccupanti riflessi sulla repressione penale dei reati ambientali legati alla disciplina dei rifiuti, con conseguente contenzioso destinato a coinvolgere nuovamente — come già capitato nel «caso Niselli» — sia la Corte di giustizia che codesta Corte costituzionale.

Tutto ciò avrà, ancora una volta, gravissime conseguenze sugli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica, anche perché, eluse le norme generali in vigore e aggirate le definizioni e le procedure fissate dalla normativa comunitaria, diventerà difficile e talvolta impossibile per le strutture regionali rintracciare le sostanze «derubricate» dalle disposizioni impugnate. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo si produrrà infatti una derubricazione di talune categorie di rifiuti, i quali non saranno più considerati tali ma verranno qualificati come sottoprodotti o combustibili o MPS, venendo in tal modo sottratti al regime vincolistico e garantistico della normativa sui rifiuti.

C) Illegittimità costituzionale dell'art. 189, comma 3.

Considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte subito sopra ai punti 1) e 2) valgono per l'art. 189, comma terzo: esso riguarda l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti (c.d. MUD, ossia il «modello unico» introdotto dalla legge n. 70/1994). L'ambito di applicazione di tale obbligo viene ora delimitato restrittivamente, esentandone le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi. Si produrrà di conseguenza una preoccupante perdita di informazioni per quanto riguarda molteplici categorie di rifiuti che potranno circolare liberamente, senza consentire alle strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali di conoscere i dati relativi alla produzione che sono base di conoscenza per seguire il percorso dei rifiuti.

12) Illegittimità dell'art. 195, comma 1.

L'art. 195 (Competenze dello stato) riscrive integralmente l'art. 18 del d.lgs. n. 22/1997 recante la medesima rubrica.

Già questo suscita sorpresa, dato che la legge di delega n. 308/2004 prescrive che i decreti delegati devono essere formulati «nel rispetto... delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e l'art. 85 del d.lgs. n. 112/1998 (contenuto significativamente nella Sezione intitolata anch'essa «Gestione dei rifiuti») a sua volta richiama espressamente il d.lgs. n. 22/1997 (e successiva modifica) per affermare che le competenze che «restano attribuite allo Stato, in materia di rifiuti», sono «esclusivamente» le funzioni e i compiti indicati in esso.

In sintesi, l'art. 195 del decreto delegato riscrive proprio la norma che era tenuto a rispettare per espressa previsione della legge di delega!

Naturalmente non si muoverebbero obiezioni al nuovo testo se esso fosse stato formulato allo scopo di adeguare l'elenco dei compiti trattenuti dallo Stato alla successiva riforma costituzionale del 2001. Ma non è affatto così, come si può riscontrare esaminando in particolare alcune specifiche competenze riservate allo Stato come individuate dall'elenco contenuto nel primo comma della disposizione impugnata.

La lettera *m*) assegna allo Stato «la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'art. 200, e per il coordinamento dei piani stessi». La prima parte della norma si rifa all'art. 18, comma 1, lett. *i*), d.lgs. n. 22/1997: essa risulta illegittima (per violazione dell'art. 117 e 118 Cost.) perché prevede sostanzialmente un atto di indirizzo e coordinamento in materia regionale, la cui legittimità — dopo il 2001 — da ritenersi esclusa, in base all'opinione della dottrina prevalente, all'art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 e alle sentt. n. 329/2003 e n. 324/2005. Inoltre, tale atto non sarebbe adottato previa intesa con la Conferenza Stato regioni ma solo previo parere, con violazione del principio di leale collaborazione che, in relazione agli atti di indirizzo, richiede appunto il coinvolgimento «forte» della Conferenza (v. l'art. 8 legge n. 59/1997).

Anche la seconda parte della lett. *m*) prevede, sostanzialmente, un atto di indirizzo e, dunque, viola gli artt. 117 e 118 Cost. per le ragioni appena esposte. Essa, inoltre, risulta innovativa: lo Stato, addirittura, si riserva il potere di dettare linee guida per la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali, e tale novità — oltre a violare gli artt. 117 e 118 Cost., cioè la competenza regionale nella materia della gestione dei rifiuti — viola l'art. 76, sia per lo stesso carattere innovativo (art. 1, comma 1, legge n. 308/2004) sia per l'indebolimento del ruolo delle regioni (art. 1, comma 8), con conseguente menomazione delle competenze regionali.

La lettera *o*) attribuisce allo Stato «la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità».

Anche questa è una competenza «aggiunta» all'elenco delle funzioni attribuite allo Stato dal d.lgs. n. 22/1997 in violazione quindi dei criteri della delega legislativa. Per di più si tratta di una evidente invasione delle competenze regionali residuali in materia di tariffazione dei servizi pubblici locali (sentt. n. 272/2004), nonché anche nella promozione delle forme di cooperazione tra gli enti locali (sentt. n. 244 e n. 456/2005).

In sintesi, la disposizione impugnata è illegittima per violazione dell'art. 117 e dell'art. 76 Cost., con conseguente compressione delle attribuzioni regionali.

13) *Illegittimità dell'art. 202, comma 6.*

L'art. 202 disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il comma 6 stabilisce che «il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto si aggiunge che, nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica... la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile».

La norma prevede per la prima volta, nel settore dei servizi pubblici locali, che possano essere trasferiti al gestore i dipendenti di aziende private operanti nel settore (ad es., i dipendenti di un'impresa occasionalmente appaltatrice). La norma, oltre a sollevare seri dubbi di legittimità in relazione agli artt. 42 e 43 Cost. e all'autonomia imprenditoriale privata, lede l'autonomia finanziaria degli enti locali (e, dunque, delle regioni: v. sentt. n. 533/2002 e 417/2005) in quanto il soggetto gestore scaricherà inevitabilmente i costi derivanti dal trasferimento coatto sull'ente locale, o aumentando la tariffa o richiedendo un intervento finanziario ai soci (fra i quali, spesso, lo stesso ente locale). Dunque, l'art. 202, comma 6, viola l'art. 119 Cost.

14) *Illegittimità delle norme impugate per vizi procedurali: violazione del principio di leale collaborazione e della legge di delega.*

Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimento, attinenti in particolare alla violazione della procedura di «leale collaborazione». Come emerge da quanto esposto in narrativa, infatti, il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata. Esso ha richiesto il parere della Conferenza in termini temporali tali da renderne impossibile l'espressione, ed ha rifiu-

tato la legittima richiesta di disporre del tempo necessario allegando ragioni di urgenza inesistenti — dato che la delega veniva a scadenza oltre sei mesi più tardi — e persino inducendo in errore (non si vuole qui dire volontariamente) la Conferenza circa gli effettivi termini temporali della delega.

Si noti che l'ordine del giorno negativo successivamente approvato dalla Conferenza non può essere considerato un equivalente di un parere effettivamente articolato e reso nel merito a seguito di un corretto procedimento: ma del resto neppure esso è stato effettivamente preso in considerazione.

La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare. Come dispone l'art. 2, comma 5 del decreto legislativo n. 281/1997, quando la Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita «in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano» essa «si pronunzia entro venti giorni». Per l'espressione del parere della Conferenza unificata non è indicato un termine preciso, ma certo non si può ritenere che per essa che ha una struttura ancora più complessa della «Stato-Regioni» — possa valere un termine ancora più breve.

Se la legge di delega prevede l'obbligo del Governo delegato di acquisire il parere della Conferenza, la Conferenza deve disporre di un termine adeguato.

Ma tutto il comportamento tenuto dai rappresentanti del Governo in questa vicenda — in una vicenda così complessa sotto il profilo tecnico-normativo e tanto delicata per i molteplici riflessi che il Codice dell'ambiente» esercita non solo sulle attribuzioni «in astratto» delle regioni, ma sulla legislazione, a sua volta complessa e articolata, che esse hanno prodotto — è improntato ad uno spirito autoritario e ostruzionistico che è in palese con i canoni della leale collaborazione.

Quando si abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse — ha osservato codesta ecc.ma Corte costituzionale — il principio di “leale collaborazione” — che proprio in materia di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo campo privilegiato di applicazione — richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione» (sent. n. 422/2002).

È vero che tale principio è «suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione» (sent. n. 308/2003), ma è anche vero che esso non può essere ridotto ad una ritualità meramente formale: una delle «sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-regioni e autonomie locali», al cui interno «si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse» (sent. 31/2006). Ma di «confronto» deve trattarsi, appunto, basato su comportamenti corretti e «leali» delle parti, non dell'imposizione unilaterale e della chiusura totale a qualsiasi possibilità di dialogo.

Tale violazione della legge di delega (e dunque dell'art. 76 Cost.) e del principio di leale collaborazione si traducono direttamente in lesione delle competenze e prerogative costituzionali delle regioni, e costituiscono perciò illegittimità costituzionali che regioni sono legittimate a fare valere.

P. Q. M.

Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, in relazione ai seguenti articoli:

25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7; 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, per le parti e sotto i profili illustrati nel ricorso.

Padova, addì 12 giugno 2006

PROF. AVV. Giandomenico FALCON

N. 30

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 7 luglio 2006
(del Tribunale di Catania)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 4 dicembre 2003, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Alberto Acierno per diffamazione aggravata nei confronti dell'on. Antonino Macaluso concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Giarre, per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati di Roma 4 dicembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il giudice della sezione distaccata di Giarre del Tribunale di Catania, dott. Carmelo Mazzeo, è stato designato per la trattazione del procedimento penale n. 386/2003 reg. gen., nel quale Acierno Alberto, nato a Palermo il 29 maggio 1960, è stato citato direttamente a giudizio, con decreto del pubblico ministero dott. Salvatore Faro del 22 agosto 2003, per il reato previsto e punito dall'art. 595, primo e secondo comma, c.p., perché, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Macaluso Antonino, dichiarando espressamente che: «l'onorevole Macaluso Antonino non gli ha consegnato gli stampati con le «firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia occidentale, per non danneggiare l'onorevole Guido Lo Porto, anch'egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo Porto un compenso in denaro».

Con l'aggravante di aver proferito un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

Fatto commesso in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2001.

Posto che la Camera dei deputati, su conforme proposta della giunta per le autorizzazioni, con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito che i fatti per i quali è in corso il citato procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 primo comma, della Costituzione, a parere di questo decidente, è insorto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che viene sottoposto all'esame della ecc.ma Corte costituzionale.

Il conflitto ha, appunto, oggetto la citata deliberazione della Camera dei deputati, emessa quando era in corso il procedimento penale in questione.

Secondo questo tribunale, invero, la delibera lederebbe la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, poiché non avrebbero potuto essere dichiarate insindacabili le dichiarazioni, riportate nel capo di imputazione, rese dall'imputato Acierno Alberto.

Invero, dette dichiarazioni sono state rese nel corso di un colloquio del tutto sganciato da qualsiasi atto di esercizio di funzioni parlamentari.

Si è, quindi, al di fuori dell'ipotesi della riproduzione e divulgazione all'esterno di atti compiuti nell'esercizio di funzioni parlamentari perché manca la corrispondenza del contenuto della conversazione con un atto parlamentare.

Ma, soprattutto, per il tenore delle espressioni usate e per le modalità ed il luogo in cui sono state espresse, non sembra che quelle dichiarazioni possano costituire una forma di esercizio di funzioni parlamentari.

Pertanto, non risultando collegate alla attività di parlamentare, questo giudice non ritiene che le dichiarazioni di Acierno Alberto fossero coperte dall'insindacabilità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 68, 101 e 111 della Costituzione;

Ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché risolva l'insorto conflitto tra poteri dello Stato.

Dà mandato alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge.

Giarre, 18 novembre 2004

IL GIUDICE: DOTT. Carmelo MAZZEO

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 72/2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 9 del 1° marzo 2006.

06C0657

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-030) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 7 2 6 *

€ 7,00